



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 424/17/CONS

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3143/2016
RELATIVA ALLE DELIBERE N. 746/13/CONS, N. 747/13/CONS E N.
155/14/CONS CONCERNENTI LE CONDIZIONI ECONOMICHE E
TECNICHE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA
PER L'ANNO 2013 RELATIVE AI SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME
E AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO ALLE RETI
E SOTTORETI METALLICHE E AI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 novembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo, 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 260/10/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, dell’11 novembre 2010, recante “*Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 643/12/CONS;

VISTA la delibera n. 746/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato n. 4)*”;

VISTA la delibera n. 155/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “*Condizioni attuative degli obblighi di co-locazione e accesso al cabinet di cui alla delibera n. 747/13/CONS*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/2016 che ha accolto, in parziale riforma delle sentenze del TAR Lazio, sez. I, nn. 2769, 2772, 2775 e 3916 del 2015, appellate dalle società Fastweb S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e BT Italia S.p.A., ed ha annullato *in parte qua* le delibere dell’Autorità n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS, con “*l’obbligo di AGCom di riconsiderare motivatamente le parti dei provvedimenti interessate, tenendo conto dei profili critici rispettivamente indicati*”;

RITENUTO di dover prestare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati da quest’ultimo;

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito denominato *Codice*), consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità o Agcom) relativi al tema in esame;

VISTA la delibera n. 627/16/CONS, del 14 dicembre 2016, recante “Consultazione pubblica in merito all’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/2016 relativa alle delibere n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS concernenti le condizioni economiche e tecniche delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relative ai servizi bitstream su rete in rame e ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione”;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 23 febbraio 2017, la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 28 febbraio 2017, singolarmente, la società Fastweb S.p.A. e la società BT Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 1 marzo 2017, la società Vodafone Omnitel B.V.;

SENTITA, in data 3 marzo 2017, la società Wind Tre S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. e Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

I. PREMESSA	5
II. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA.....	6
II.1 <i>Premessa sulla “Mancata ricostruzione di costi efficienti” (ricorso Fastweb n. 4312/2015) di cui delibera n. 627/16/CONS</i>	6



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 2	<i>Costi dei DSLAM computati nel canone di accesso bitstream (ricorso Fastweb) di cui delibera n. 627/16/CONS</i>	8
II. 3	<i>Costo della banda ATM (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	31
II. 4	<i>Premio di infrastrutturazione incluso nel canone di accesso bitstream (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	34
II. 5	<i>Duplicazione dei costi di collocazione (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	46
II. 6	<i>Canone bitstream simmetrico (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	46
II. 7	<i>Costi di commercializzazione del canone bitstream simmetrico (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	51
II. 8	<i>Contributi una tantum (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	56
II. 9	<i>Decorrenza dell'orientamento al costo per il bitstream (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	59
II. 10	<i>Costi di rete inclusi nel canone ULL (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	60
II. 11	<i>Costi di commercializzazione del servizio ULL (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	60
II. 12	<i>Premio di infrastrutturazione del servizio bitstream (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	61
II. 13	<i>WACC (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	61
II. 14	<i>Irretroattività dell'efficacia dell'atto amministrativo (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	75
II. 15	<i>Premio di infrastrutturazione bitstream (ricorso BT) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	75
II. 16	<i>Bitstream asimmetrico (ricorso BT) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	77
II. 17	<i>Canone bitstream simmetrico (ricorso BT) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	77
II. 18	<i>Canone SLU (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	77
II. 19	<i>Collocazione al cabinet e disciplina MOV (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	81
II. 20	<i>WACC (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	85
II. 21	<i>Costi di rete (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS</i>	85



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 22	Costi di manutenzione (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS.....	85
II. 23	Costi commerciali ULL (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS.....	98
II. 24	Costi dei contributi (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS ..	99
II. 25	Costi di rete (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS.....	102
II. 26	Costo della manodopera (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS	108
II. 27	Costo di manutenzione (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS	108
II. 28	Costi commerciali (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS.....	108
III.	CONCLUSIONI	108

I. PREMESSA

1. Il Consiglio di Stato (CdS), con decisione n. 3143/2016 depositata il 14 luglio 2016 – previa riunione dei ricorsi nn. 4312/15, 4408/15, 4446/15, 4970/15 e 5084/15 – ha accolto, in parziale riforma delle sentenze appellate, i ricorsi proposti in primo grado dalle società Fastweb S.p.a., Telecom Italia S.p.a., BT Italia S.p.A., annullando in *parte qua* le delibere dell’Autorità n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS, con “*l’obbligo di AGCom di riconsiderare motivatamente le parti dei provvedimenti interessate, tenendo conto dei profili critici rispettivamente indicati*”. In particolare, il Consiglio di Stato ha:
 - accolto parzialmente l’appello di Fastweb n. 4312/2015 (su approvazione Offerta di Riferimento (OR) *bitstream* 2013) ed il relativo appello incidentale di Telecom Italia;
 - accolto parzialmente l’appello di Telecom Italia n. 4408/2015 (su approvazione OR *bitstream* 2013) e ha dichiarato improcedibile il relativo appello incidentale di Fastweb;
 - accolto parzialmente l’appello di BT Italia n. 4446/2015 (su approvazione OR *bitstream* 2013);
 - accolto parzialmente l’appello di Telecom Italia n. 4970/2015 (su approvazione OR ULL 2013);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- accolto parzialmente l'appello di Fastweb n. 5084/2015 (su approvazione OR ULL 2013) ed il relativo appello incidentale di Telecom Italia.
- 2. Di seguito si riportano, per ogni tema oggetto delle sentenze in esame, le principali considerazioni del CdS e le relative valutazioni di merito. Si riporta, in particolare, per ogni motivo di ricorso, la corrispondente valutazione tecnica dell'Autorità e la relativa modalità di ottemperanza.

II. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA

II.1 Premessa sulla “Mancata ricostruzione di costi efficienti” (ricorso Fastweb n. 4312/2015) di cui delibera n. 627/16/CONS

- 3. Nel primo motivo di ricorso, Fastweb sostiene che i prezzi devono essere orientati ai costi efficienti, ovvero ai costi che sosterebbe un operatore soggetto alla normale pressione concorrenziale.
- 4. Al riguardo il CdS, nel richiamare la sentenza n. 1856/2013 (delibere nn. 731/09/CONS e 578/10/CONS), ribadisce il principio secondo cui è necessario che l'Autorità orienti tutti i prezzi ai costi sottostanti, dopo aver verificato che si tratti di costi effettivamente sostenuti ed efficienti.

A tal fine, nel tendenziale rispetto del modello tariffario BU-LRIC di cui alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS (la cui revisione è stata demandata ad altra occasione), il CdS osserva che è necessario che l'Autorità, nel valutare le offerte di Telecom Italia e le richieste di modifica degli OAO (*Other Authorised Operator*), distingua tra le soluzioni tecnologico-strutturali di adeguamento o evoluzione della rete che Telecom Italia potrebbe agevolmente apportare per diminuire i costi e le proposte la cui introduzione comporterebbe costi non sostenibili, o comunque implicherebbe l'esistenza di un'altra rete; è, infine, necessario che l'Autorità scelga motivatamente, sulla base dei contenuti, della fattibilità, dei vantaggi e degli inconvenienti delle diverse ipotesi di ricostruzione dei costi efficienti, tra le diverse soluzioni prospettate e astrattamente possibili.

In conclusione, il Consiglio di Stato sostiene che l'esame di buona parte delle censure proposte (con questo appello e con i successivi) si risolve, in sostanza, nella verifica dell'esistenza o meno di un difetto di istruttoria e di motivazione riguardo alla rispondenza dei prezzi al criterio dell'orientamento al costo. A tale riguardo l'Autorità dovrà basarsi su ipotesi architettrali (di adeguamento “sostenibile” economicamente della rete e non “un'altra rete”) che siano fattibili e che consentano la riduzione dei costi per gli OAO. L'Autorità dovrà scegliere tra le varie ipotesi in modo motivato pesando vantaggi e svantaggi.

- 5. In merito a tale motivo di ricorso, l'Autorità ritiene che l'ottemperanza al giudizio si risolva nel colmare gli eventuali difetti di istruttoria e di motivazione circa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'applicazione del criterio dell'orientamento al costo, relativamente alle tematiche oggetto di ricorso di seguito illustrate dai paragrafi II.2 a II.28.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O1. Fastweb evidenzia che il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che nella valutazione di efficienza l'Autorità non deve tenere conto solo delle soluzioni implementate da Telecom Italia sulla propria rete o delle procedure in campo, ma altresì valutare le scelte che Telecom Italia avrebbe potuto ragionevolmente adottare al fine di ridurre i costi *wholesale*, nell'ottica dell'efficienza, compatibilmente con il modello di costo (par. 13.5 della sentenza). Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione questa verifica risulta, a parere di Fastweb, omessa o comunque mai esplicitata nella parte motiva; l'Autorità ha infatti solo integrato le motivazioni sui vari profili di contestazione accolti dal CdS, allo scopo di confermare le determinazioni originarie, ma non risultano, secondo Fastweb, svolte le verifiche suppletive in tema di effettività ed efficienza che il CdS avrebbe espressamente richiesto.

O2. Sempre in relazione al metodo, Fastweb evidenzia che nella riedizione delle fasi istruttorie, in nessun caso un determinato elemento di costo, ovvero una risultanza pertinente all'ambito di indagine, possono essere legittimamente trascurate per il solo fatto che esse non erano state acquisite nel corso della precedente istruttoria, tanto più in relazione a quei profili ove essa era stata giudicata insufficiente ed incompleta.

O3. Vodafone, analogamente, sottolinea in premessa la necessità che l'Autorità valuti attentamente, al di là dei dati contabili desumibili dalle Contabilità Regolatorie (CoRe) certificate, l'efficienza delle scelte e dei costi sostenuti da Telecom Italia, applicando, ove necessario, fattori di efficientamento sia in termini di costo che in termini di tecnologie prese in considerazione.

O4. Wind Tre rileva che la delibera è stata annullata non nel merito delle decisioni ma esclusivamente in ragione di vizi di natura procedurale e, segnatamente, difetto di istruttoria e/o di motivazione. Ne consegue pertanto che in sede di ottemperanza, sulla base di una coerente motivazione, supportata da un'adeguata istruttoria, ad avviso della società l'Autorità dovrebbe riconfermare le conclusioni cui è pervenuta nelle delibere impugnate. Nello specifico, Wind Tre non ritiene vi possano essere elementi che possano portare a variazioni delle decisioni già prese nel 2013, in particolare con riferimento al valore del WACC ed ai canoni dei servizi di accesso SLU e *bitstream* simmetrico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V1. L'Autorità osserva, come anche rilevato da Wind Tre, che la delibera è stata annullata in ragione di difetto di istruttoria e/o di motivazione relativamente ad una serie di punti per i quali l'Autorità ha svolto opportune valutazioni specifiche, illustrate nei paragrafi che seguono. L'Autorità ha, in alcuni casi, integrato l'istruttoria, rafforzando le motivazioni e confermando la decisione; in altri casi, diversamente, laddove l'integrazione istruttoria ha dimostrato che fosse opportuno, ha introdotto opportune modifiche alla delibera oggetto di sentenza. Nello svolgere specifiche valutazioni di costo, l'Autorità ha tenuto conto delle soluzioni più efficienti disponibili, pur compatibili con la rete realizzata da Telecom Italia, al fine di garantire un'opportuna rappresentazione della realtà modellata. Nel fare ciò, si è anche tenuto conto di elementi nuovi non considerati nella precedente istruttoria, nel rispetto comunque del principio dell'"ora per allora", già applicato dall'Autorità nei precedenti procedimenti di ottemperanza (ci si riferisce, ad esempio, alla delibera n. 86/15/CONS).

V2. L'Autorità, in sintesi, ritiene quindi di aver correttamente ottemperato alla sentenza del CdS, attraverso le integrazioni motivate ed istruttorie rappresentate nei paragrafi che seguono.

II. 2 Costi dei DSLAM computati nel canone di accesso bitstream (ricorso Fastweb) di cui delibera n. 627/16/CONS

6. Fastweb contesta diverse valutazioni dell'Autorità in merito alla stima del costo unitario dei DSLAM ai fini del calcolo del canone *bitstream* asimmetrico.
 - a) In particolare, Fastweb contesta innanzitutto il valore del costo unitario del DSLAM (3,93 €/mese/linea, al netto dei costi ricorrenti) stimato dall'Autorità, che a parere dell'operatore assume un valore eccessivo e dovrebbe quindi essere al massimo pari a 2,5 euro/mese (al netto dei costi ricorrenti).

Il CdS accoglie l'appello, ritenendo fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione, nella misura in cui l'Autorità deve meglio chiarire come è stato calcolato il valore di 3,93 euro/mese, spiegando nel dettaglio quali sono le voci di costo analitiche considerate e le fonti da cui ha tratto le necessarie informazioni.

L'Autorità ritiene di poter ottemperare a tale motivo della sentenza riportando i dettagli del calcolo, non specificati nella delibera impugnata, del costo unitario dei DSLAM ai fini della quantificazione del canone *bitstream* asimmetrico, come sviluppato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 746/13/CONS.

In primo luogo, si riporta a seguire la descrizione del calcolo effettuato, già indicato nella delibera impugnata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Alla luce delle differenti economie di scala, nella delibera n. 746/13/CONS l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere la valutazione di costo inerente al DSLAM ATM/Ethernet (costi ricorrenti, non ricorrenti, CAPEX, OPEX, ecc.) in modo differenziato nelle aree ULL e non ULL. A tal fine, l'Autorità ha determinato il numero medio di accessi attestati sui DSLAM di Telecom Italia (per i propri clienti o per il *bitstream*) nelle aree ULL e non ULL, come di seguito riportato.

	Aree NON ULL	Aree ULL	media
totale accessi	4.468.094	4.516.415	8.984.509
n° medio accessi per centrale	510	2.960	874
tot centrali	8.757	1.526	10.283

Tabella 1: numero medio di accessi attestati sui DSLAM in aree ULL e non ULL

Le ipotesi principali adottate per il calcolo sono state le seguenti:

- tempo di vita utile delle componenti di rete pari a 5 anni, in linea con il modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS;
- costo di un sub-telaio (inclusa manutenzione ed installazione) ottenuto da listini fornitori o modello Agcom di cui alla delibera n. 121/10/CONS;
- ogni sub-telaio ospita 16 schede ADSL2/ADSL2+ da 48 accessi l'una;
- costo delle schede e dell'interfaccia (34/155 Mbps, GBE) stabilito sulla base dei dati riportati nell'offerta *bitstream*, incluso le installazioni, interfaccia GBE ridondata, i cablaggi ed i POTS *splitter*;
- calcolo dei costi ricorrenti di colocazione svolto sulla base dei prezzi approvati nell'offerta di riferimento ULL 2013;
- WACC pari al 9,36% approvato per il 2013 con delibera n. 747/13/CONS.

La valutazione sulla base dei parametri succitati fornisce un costo medio (ATM/Ethernet) tra le aree non ULL ed aree ULL di 3,93 €/mese/accesso, al netto dei costi ricorrenti e con l'inclusione dei costi di manutenzione correttiva del DSLAM. La componente di costi di co-localizzazione corrisponde a 1,06 euro/mese nelle aree non ULL e 0,70 euro/mese nelle aree ULL.

Al fine di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione, l'Autorità ritiene di integrare la decisione con la tabella che segue, che riporta il dettaglio dei costi del DSLAM ATM/Ethernet in aree ULL e non ULL, nonché il calcolo del valore medio di 3,93 €/mese/accesso.

	Aree non ULL		Aree ULL	
	DSLAM ATM	DSLAM Ethernet	DSLAM ATM	DSLAM Ethernet
<u>SUBTELAIO</u>				
CAPEX –totale investimento per sub-telaio	3007,59	2925,00	3007,59	2925,00
CAPEX ANNUO (5 anni vita utile)	780,46	759,03	780,46	759,03
OPEX - € per anno (25% dell'investimento)	578,38	562,50	578,38	562,50
N° massimo accessi per sub-telaio (16 schede da 48 accessi)	768	768	768	768
	Se si tiene conto che ogni scheda può essere riempita al più all'85% della propria capacità, il numero massimo di accessi per sub-telaio è pari a 652			
n° subtelai x centrale	1	1	5	5
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO	1.358,85	1.321,53	6.794,23	6.607,66
<u>SCHEDE</u>				
<i>COSTO SCHEDA + interfaccia backhaul</i>				
totale investimento per scheda - CAPEX	3.316,50	2.817,94	3.316,50	2.817,94
RATA ANNUA (5 anni vita utile)	860,63	731,25	860,63	731,25
% RICARICO OPEX	25%	25%	25%	25%
OPEX - € per anno	829,13	704,49	829,13	704,49
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO PER SCHEDA	1.689,75	1.435,74	1.689,75	1.435,74
Totale schede ADSL da 48 accessi (ogni scheda riempita all'85%)	13	13	73	73
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO	21.966,77	18.664,57	123.351,85	104.808,72
<u>Costi ricorrenti di collocazione - OR 2013</u>	6.510,47	6.510,47	24.767,78	24.767,78
Spazi	294,24	294,24	1.176,96	1.176,96
Energia	5.260,66	5.260,66	21.042,64	21.042,64
Condizionamento	955,57	955,57	2.548,18	2.548,18



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tot. costi ricorrenti per accesso (€/mese)	1,06	1,06	0,70	0,70
TOTALI COSTI ANNUI DSLAM ADSL	29.836,08	26.496,57	154.913,86	136.184,16
TOTALE ACCESSI SU DSLAM	510	510	2.960	2.960
€/anno per accesso	58,48	51,93	52,34	46,01
€/mese per accesso	4,87	4,33	4,36	3,83

Tabella 2: dettaglio dei costi dei DSLAM e calcolo del costo per singolo accesso

	Costo al netto dei costi ricorrenti (Aree NON ULL)	Costo al netto dei costi ricorrenti (Aree ULL)	Media Aree NON ULL e Aree ULL	Pesi ATM e Ethernet	Costo medio ATM e Ethernet al netto dei costi ricorrenti	Manutenzione correttiva	Totale costi DSLAM al netto dei costi ricorrenti e con l'inclusione dei costi di manutenzione correttiva
DSLAM ETHERNET	€ 3,27	€ 3,13	€ 3,20	20%	3,63	0,305	3,93
DSLAM ATM	€ 3,81	€ 3,66	€ 3,74	80%			

Tabella 3: costo medio (ATM/Ethernet) tra aree non ULL ed aree ULL, al netto dei costi ricorrenti

L'Autorità evidenzia che tali tabelle, insieme alle valutazioni sinteticamente riportate sopra, permettono di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione della delibera annullata.

In relazione alla richiesta del Giudice affinché l'Autorità valuti diverse soluzioni architetture, con l'obiettivo di ridurre i costi, che comunque siano fattibili, e motivi la scelta svolta, si rappresenta quanto segue:

- utilizzo dei dati di rete in relazione al numero medio di clienti attestati a ogni DSLAM nelle aree ULL e non ULL. A tale riguardo ogni scelta differente da quella basata sulle reali consistenze sarebbe stata arbitraria in quanto in tal modo il modello di costo avrebbe rappresentato “una diversa rete”, con diverse economie di scala, mai realizzabili;
- tempo di vita utile delle componenti di rete pari a 5 anni, in linea con il modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS; ogni altra scelta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sarebbe risultata arbitraria rispetto a quella adottata, che è passata al vaglio di una consultazione nazionale e comunitaria;

- costo di un sub-telaio (inclusa manutenzione ed installazione) ottenuto da listini fornitori o da modello di costo Agcom di cui alla delibera n. 121/10/CONS; ogni altra scelta sarebbe risultata arbitraria rispetto a quella adottata, che è passata al vaglio di una consultazione nazionale e comunitaria; ad una verifica ulteriore, comunque, si può osservare che i prezzi disponibili nel 2012 (dati reperibili nell’offerta di riferimento di Telecom Italia) erano allineati a quelli 2010;
 - ogni sub-telaio ospita 16 schede ADSL2/ADSL2+ da 48 accessi l’una; trattasi di un dato corrispondente ai listini dei fornitori. Le schede da 64 accessi erano disponibili sul mercato per la tecnologia Ethernet; rileva, tuttavia, che gli apparati utilizzati all’epoca erano generalmente predisposti con schede da 48. La scelta del modello di costo rifletteva, quindi, la realtà rappresentata;
 - costo delle schede e dell’interfaccia (34/155 Mbps, GBE) stabilito sulla base dei dati riportati nell’ultima offerta di riferimento disponibile, incluso le installazioni, interfaccia GBE ridondata, i cablaggi ed i POTS splitter; i prezzi adottati sono quindi allineati a quelli disponibili sul mercato nel 2012;
 - calcolo dei costi ricorrenti di collocazione svolto sulla base dei prezzi approvati nell’offerta di riferimento ULL 2013; valori differenti non erano disponibili in quanto l’offerta di riferimento è unica e approvata annualmente dall’Autorità;
 - WACC pari al 9,36% approvato per il 2013 con delibera n. 747/13/CONS. Un valore differente non è adottabile atteso che il WACC è unico nel mercato dell’accesso, ai sensi dell’analisi di mercato.
- b) Fastweb contesta poi l’approccio adottato dall’Autorità che, nel calcolare i costi unitari del DSLAM, ha incluso anche i DSLAM ATM (*mix* produttivo ATM+Ethernet); secondo Fastweb i DSLAM ATM non dovevano essere inclusi nella valutazione.

L’Autorità ha considerato un *mix* produttivo alla luce del fatto che la fornitura dei servizi *bitstream* in tecnologia ATM è un obbligo ancora vigente in capo a Telecom Italia.

In merito a tale punto, il CdS accoglie la difesa dell’Autorità e rigetta il motivo di ricorso di Fastweb.

- c) Sul periodo di ammortamento dei DSLAM ATM, Fastweb ritiene che tali apparati debbano essere considerati già totalmente ammortizzati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ha chiarito che il modello di costo *bottom up* considera, a partire dai costi di listino dei costruttori, un periodo di ammortamento tipico per apparati di tale genere (5 anni).

Il CdS accoglie l'appello di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve meglio chiarire in delibera il periodo di ammortamento utilizzato. Non accoglie tuttavia la tesi che i DSLAM ATM vadano considerati tutti ammortizzati.

Nel dettaglio, secondo la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato non emergono, dalla delibera n. 746/13/CONS e dalle difese delle parti appellate, elementi utili per comprendere come ed in che misura sia stato considerato l'ammortamento fino a quel punto maturato e deve pertanto ritenersi fondata, secondo il CdS, la censura di difetto di istruttoria e di motivazione anche in ordine alla mancata indicazione dei valori considerati ai fini dell'ammortamento (in particolare degli apparati ATM).

L'Autorità ritiene di poter ottemperare a tale motivo della sentenza riportando i dettagli relativi alle ipotesi di ammortamento degli apparati ATM utilizzate nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 746/13/CONS per la valutazione dei costi dei servizi *bitstream*.

Nella delibera n. 746/13/CONS, al punto D.45 in risposta alle osservazioni degli operatori, l'Autorità ha già chiarito che la valutazione svolta è di tipo *bottom up* ed è quindi svincolata dai dati di contabilità regolatoria. Pertanto, la rata di ammortamento è costante nel tempo e funzione del WACC e del periodo di vita utile fissato; da ciò ne deriva che la valutazione svolta è sì influenzata dai costi di listino (rileva a tale proposito che l'Autorità ha fatto riferimento ad apparati in tecnologia ATM ed *ethernet*) ma non dalla presenza di aree di *end of sale* ed ammortamenti contabili a costi storici. Come già riportato sopra al punto a) ed indicato nella stessa delibera n. 746/13/CONS, il periodo di ammortamento utilizzato per il calcolo del costo dei DSLAM è di 5 anni (vita utile); adottando la logica di valutazione *bottom up*, che ipotizza una ricostruzione *ex-novo* della rete in fibra ottica efficiente, gli apparati sono considerati al primo anno della loro vita utile.

Tali valutazioni permettono di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione della delibera annullata, con riferimento al tema dell'ammortamento dei DSLAM ATM.

- d) Sul fattore di *riempimento medio dei DSLAM* (numero medio di linee *bitstream* attive sul totale delle attivabili), Fastweb ritiene che tale parametro debba essere dell'85% e non del 62%, come assunto nella delibera n. 746/13/CONS.

In tale delibera si indica che il *fattore di riempimento* medio del DSLAM è pari al 62% (66% nelle aree non ULL e 58% nelle aree ULL) a livello nazionale, ed è ottenuto sulla base dei dati di riempimento medio della rete in esercizio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il CdS ha accolto l'appello di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve meglio illustrare la modalità di calcolo del fattore di riempimento.

Nel dettaglio, il CdS evidenzia che sulla percentuale di riempimento Fastweb ha fornito degli elementi oggettivi per sostenere la propria tesi, di contro, Agcom, in linea con Telecom Italia, ha giustificato la percentuale del 62% con l'esigenza di evitare pericoli di congestione della rete. Secondo il CdS *“se il valore proposto dall'appellante non può costituire un parametro vincolante per l'individuazione del fattore efficiente (in quanto, nel primo caso, riferito ad una situazione di mercato non comparabile; nel secondo, riferito ad un diverso periodo, e comunque non definitivo), quanto meno dimostrano che all'85% di riempimento non sussiste un problema di saturazione/congestione della rete, nella prospettiva (condivisa anche da Telecom) secondo la quale sarebbe efficiente un dimensionamento della rete in modo da assecondare il prevedibile sviluppo prospettico della domanda ed evitare continui e ripetuti interventi di ampliamento; né, per quanto esposto sulla necessità di ricercare il costo efficiente, a giustificare il recepimento della percentuale del 62% può valere il rischio, paventato da AGCom, di un abbattimento del prezzo tale da non consentire a Telecom di recuperare i costi sostenuti per la fornitura del servizio. Pertanto, anche riguardo al recepimento ai fini del calcolo della percentuale di riempimento del 62%, la motivazione della delibera impugnata appare insufficiente”*

L'Autorità ritiene di poter ottemperare meglio chiarendo il concetto e rafforzando, di conseguenza, la sezione motiva, presentando a titolo di esempio un caso pratico per far comprendere che il fattore di riempimento dei DSLAM (per il quale l'Autorità ha stimato una percentuale del 62%) è ben diverso dal fattore di riempimento delle singole schede dei DSLAM, il cui valore teorico massimo raggiungibile è l'85% (valore, quest'ultimo, che è stato peraltro utilizzato dalla stessa Autorità in linea a quanto indicato dal Giudice e dalla ricorrente).

Si immagini, ad esempio, il DSLAM come una cassetiera con 16 cassette (corrispondenti alle schede) ognuno dei quali può contenere al più 48 oggetti (che corrispondono agli accessi attivabili su una scheda).

L'efficienza di processo è legata sia al numero di oggetti che vengono messi in un ognuno dei cassette e sia all'utilizzo di un numero di cassettiere pari a quelle effettivamente necessarie. Infatti, un operatore efficiente acquisterà/utilizzerà un nuovo cassetto solo quando il precedente sarà riempito al massimo della sua capacità (ovvero all'85%). Parimenti, acquisterà un'altra cassetiera solo quando la precedente sarà completamente riempita.

È proprio questo è il processo di riempimento considerato, in ottica di efficienza, dall'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Va osservato, tuttavia, che sebbene le singole schede dei DSLAM (da 48-64 accessi l'una) hanno un fattore di riempimento (rapporto tra numero di clienti attestati e numero di clienti attestabili) teorico dell'85% (non vengono mai riempite al 100%), può capitare che l'ultima scheda resti semivuota. Ad esempio, nel caso di schede da 48 accessi l'una e di 170 clienti connessi, possono essere allocati 40 clienti nelle prime 4 schede (per un totale di 160) e 10 nella quinta scheda. Il fattore di riempimento medio delle schede sarà in tal caso, anche se si è stati efficienti, più basso del valore massimo dell'85%; a titolo di esempio, nel caso illustrato il fattore di riempimento medio diventa: $(40+40+40+40+10)/(240) = 70\%$.

Analogamente, se ad esempio si considerano 800 accessi complessivi, saranno necessari 2 DSLAM, di cui uno riempito al massimo – ogni DSLAM ha 16 schede da 48 accessi, per cui nell'ipotesi di riempimento delle schede al *max* teorico consentito ($40=85\% \times 48$) ogni DSLAM potrà contenere al più 640 accessi (16×40) – ed un altro riempito al 20% circa $(800-640)/768$.

Da quanto sopra si deduce che:

- I. il *fattore di riempimento delle schede* è differente dal fattore di riempimento dei DSLAM (ad esempio si potrebbe avere una cassetteria da 16 cassette con 3 cassette piene, per cui mentre il fattore di riempimento dei cassette (schede) è massimo quello della cassetteria (DSLAM) non lo sarà);
- II. il fattore di riempimento delle schede, anche in presenza di un processo efficiente, può essere inferiore al valore teorico possibile (85%) in quanto è strettamente dipendente dal vincolo tecnologico relativo al massimo numero dei clienti attivabili e dall'effettivo numero di clienti che si devono attivare;
- III. il *fattore di riempimento dei DSLAM*, anch'esso strettamente legato ai vincoli tecnologici (ogni DSLAM può contenere al più 16 schede) oltre al numero di clienti da attivare, è per definizione inferiore al fattore di riempimento delle schede.

Ciò premesso, l'Autorità evidenzia che il *fattore di riempimento* di cui alla delibera impugnata è relativo ai DSLAM, mentre il fattore di riempimento di cui al riferimento Fastweb e, di conseguenza, il Giudice è relativo alle singole schede.

Nella delibera impugnata si è infatti fatto riferimento a un fattore di riempimento medio del DSLAM del 62% che riflette i dati reali della rete in esercizio, oltre all'ipotesi di un processo efficiente in cui una nuova scheda è installata solo quando quella precedente è completamente riempita (ovvero ha raggiunto l'85% della propria capacità) ed un nuovo DSLAM è acquistato solo quando è strettamente necessario. Come sopra chiarito, sebbene si tenga conto di un dimensionamento efficiente della rete, il riempimento medio nazionale, che non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

può non riflettere la situazione reale che viene modellata, potrebbe presentare situazioni sia di schede che di DSLAM parzialmente scarichi.

Se si fa riferimento alle tabelle precedenti, è possibile ulteriormente chiarire quanto sopra.

Nelle aree non ULL in cui si hanno mediamente 510 accessi per centrale, occorre utilizzare un sub-telaio (DSLAM), il quale ha una capienza massima di 768 accessi (16×48). Ne consegue che il riempimento è del $510/768 = 66\%$. Tale parametro non è sintomatico di un'inefficienza della rete, atteso che non è possibile, né opportuno, utilizzare sub-telai con capienza inferiore. Ciò per due ragioni. In primo luogo 510 rappresenta un valore medio, essendoci centrali in cui il numero di accessi a banda larga è superiore. Ciò richiederebbe (laddove tecnicamente disponibili) di utilizzare sub-telai differenti in funzione delle centrali, perdendo in economia di scala e aumentando la complessità gestionale. Inoltre il numero di accessi a banda larga in una certa centrale può aumentare, per cui se si installasse un sub-telaio con numero di accessi inferiore, questo non sarebbe in grado di soddisfare la domanda con conseguente necessità di *up-grade* e connessi costi operativi.

Si fa notare che nelle aree non ULL mentre il fattore di riempimento dei DSLAM è pari al 66%, il fattore di riempimento delle schede è proprio pari all'85%. Infatti, nelle aree non ULL sono state considerate 13 schede per un totale di 510 accessi, per cui ogni scheda contiene circa 40 accessi, ossia l'85% di 48 che corrisponde alla capacità massima.

Analogo discorso si ha nelle aree ULL dove il numero medio di accessi è dell'ordine dei 2.960, per cui il numero di sub-telai minimo da utilizzare è, mediamente, 4 nel caso di sub-telai da massimo 768 accessi (16×48). Anche in tal caso, tenuto conto del potenziale incremento della domanda e del fatto che ogni scheda può essere riempita all'85%, il numero medio di sub-telai installati in rete è in realtà pari a 5 (infatti, nell'ipotesi che ogni scheda può essere riempita all'85%, ogni DSLAM può contenere al più $640 = 16 \times (48 \times 0,85)$ accessi, per cui saranno necessari 4 sub-telai riempiti al massimo ed uno parzialmente occupato)¹. Il fattore di riempimento nelle aree ULL è quindi, approssimativamente, pari a $2960 / (5 \times 16 \times 48) = 77\%$. Il fattore di riempimento medio (aree ULL e non ULL) dei sub-telai è quindi pari a $(66 + 77) / 2 = 71,5\%$. A tale riguardo si fa rilevare che

¹ L'installazione di un numero medio di telai pari a 5, rispetto a un numero minimo di 4 che si ottiene dal calcolo, consente quindi di conferire alla centrale quel ragionevole grado di flessibilità che consente di gestire in modo efficiente la movimentazione dei clienti (attivazioni e disattivazioni), sia di Telecom Italia sia degli OAO.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la delibera n. 746/13/CONS considerava, erroneamente, un riempimento del 58% nelle aree ULL, che portava a un 62% medio complessivo.

Anche nelle aree ULL il fattore di riempimento delle schede è pari all'85%. Infatti, nelle aree ULL sono state considerate 73 schede per un totale di 2960 accessi, per cui ogni scheda contiene circa 40 accessi, ossia l'85% di 48 che corrisponde alla capacità massima.

Si ribadisce, quindi, che il numero di schede e di DSLAM considerati nel modello di costo è proprio quello minimo teorico, conferendo al calcolo i requisiti di efficienza richiesti dal Giudice.

In conclusione, l'Autorità evidenzia che il fattore di riempimento medio delle schede dei DSLAM considerato dall'Autorità è pari all'85% come indicato da Fastweb e dal Giudice, mentre il 62% (erroneamente riportato nella delibera in luogo del 71,5%) fa riferimento al riempimento dei sub-telai. Si rileva, pertanto, che il ricorrente ha confuso il valore del riempimento medio di tutte le schede DSLAM (prossimo all'85%) con quello dei DSLAM, che è inferiore.

Si ritiene pertanto di poter ottemperare alla sentenza con il chiarimento sopra riportato, oltre a rettificare il dato sul riempimento medio dei DSLAM che è del 71,5% e non del 62%, come riportato nella delibera n. 746/13/CONS.

- e) Fastweb ritiene, infine, che i costi di manutenzione del DSLAM non debbano essere inclusi nel canone mensile del *bitstream*.

L'Autorità, in ottemperanza al principio di orientamento al costo, li ha inclusi nell'ambito del modello *bottom up* in quanto non ricompresi nei costi di manutenzione della rete in rame passiva.

Il CdS ha accolto la difesa dell'Autorità e ha rigettato l'appello di Fastweb su tale tematica.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O5. Fastweb ritiene che le argomentazioni fornite nel documento in consultazione non sono sufficienti per ottemperare alle richieste del CdS, sia dal punto di vista di correttezza dell'istruttoria svolta, sia come trasparenza in merito alle informazioni utili alla valorizzazione del DSLAM asimmetrico, che come imputazione dell'ammortamento. Per quanto concerne la valorizzazione delle schede DSLAM, Fastweb osserva che i valori riportati in OR non costituiscono sicuramente un riferimento di costo efficiente, come tante volte sottolineato da Fastweb nell'ambito dei passati procedimenti di approvazione delle OR e di analisi di mercato. Per ottemperare correttamente, secondo Fastweb l'Autorità dovrebbe confrontare i costi riportati in OR con i listini fornitori (o meglio ancora le fatture) prodotte dal mercato.

O6. Fastweb e Vodafone rilevano alcune incongruenze nel calcolo in delibera: *i)* il costo di una scheda per l'interfaccia PDH/SDH/GBE andrebbe ripartita sulla totalità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle schede inserite nel medesimo subtelaio e non computato per singola scheda; ii) un intervento di installazione dell'interfaccia andrebbe, in una logica di efficienza, ripartito tra più schede, che possono essere montate nell'ambito dello stesso intervento; iii) dove sia possibile utilizzare un DSLAM a 64 porte in luogo di quello da 48 porte ipotizzato in delibera, si dovrebbe preferire la prima opzione in quanto sicuramente più efficiente. Vodafone inoltre rileva l'assenza in OR dei dettagli di costo relativi al valore economico delle schede ATM, per i quali, quindi, la delibera dovrebbe fornire ulteriori informazioni.

O7. In merito al valore degli *Opex*, calcolati nella percentuale del 25% dei costi degli investimenti, Fastweb e Vodafone ritengono tale percentuale eccessiva, tenuto conto che nella delibera n. 623/15/CONS tale percentuale è dell'1% per le infrastrutture di posa e del 3,5% per il segmento di terminazione in fibra. Peraltro il costo di installazione delle schede ed il costo di manutenzione correttiva sono aggiunti al costo totale, quando invece dovrebbero essere ricompresi nella medesima percentuale di stima degli *Opex*.

O8. Secondo Fastweb, con riferimento al livello di ammortamento, per ottemperare correttamente alla sentenza del CdS l'Autorità non dovrebbe limitarsi a dichiarare la vita utile considerata per gli apparati ATM, ma fornire indicazioni sul livello effettivo di ammortamento degli stessi e sulla vita utile residua. L'Autorità dovrebbe quindi rivedere le proprie valutazioni anche per quanto riguarda la logica di ammortamento, al fine di recepire le indicazioni del CdS, citando espressamente le fonti utilizzate per la ricostruzione dei valori utilizzati ed indicando gli specifici valori considerati. Vodafone sottolinea che valorizzare "ex novo" con un approccio di tipo *bottom up* una tecnologia in disuso conduce alla definizione di una rete i cui costi non corrispondono a quelli effettivamente sostenuti dall'*incumbent* né tantomeno a quelli che sosterebbe un operatore efficiente che costruisce *ex novo* la rete mediante l'utilizzo delle tecnologie più innovative ed efficienti.

O9. Un operatore ritiene che la sentenza del CdS chiarisca che la quota di ammortamento degli apparati ATM, peraltro in *end of sale*, non può che subire un notevole decremento; di tale decremento l'Autorità non ha tenuto conto in sede di ottemperanza.

O10. Wind Tre ritiene, invece, che l'Autorità abbia correttamente ottemperato alla sentenza sul tema dei costi dei DSLAM computati nel canone di accesso *bitstream*.

O11. In relazione al modello di costo del DSLAM Telecom Italia osserva quanto segue.

a) Mancata considerazione di alcune voci di costo rispetto a quelle a utilizzate in altri modelli regolamentari

Il modello descritto nella delibera in consultazione evidenzia la mancata considerazione da parte dell'Autorità di alcune voci di costo che invece sono parte



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

integrante del modello BU LRIC adottato dalla stessa Autorità per la determinazione dei prezzi dei servizi su rame dei mercati a monte (servizi di ULL e *shared access*) di cui alle delibere nn. 121/10/CONS, 578/10/CONS e n. 747/13/CONS. Tali voci di costo riguardano:

- **Altri costi operativi indiretti (indirect opex):** questa voce di costo rappresenta i costi generali, ovvero i costi amministrativi e di gestione dell'azienda non attribuibili direttamente alle reti ed ai servizi. All'interno del modello BU LRIC dei servizi su rame dei mercati a monte (servizi di ULL e *shared access*), tale tipologia di costi viene puntualmente valutata dall'Autorità come descritto in dettaglio al foglio "Opex" del modello di calcolo BU LRIC di cui all'allegato D della delibera 121/10/CONS, e quindi ripartita sui diversi servizi in base ai driver di allocazione descritti al foglio "Product" del medesimo modello.

Su tale tema Telecom Italia richiama i punti delle delibere n. 578/10/CONS e n. 747/13/CONS da cui si evincerebbe come tale categoria di costi sia parte integrante del modello BU LRIC adottato dall'Autorità per valutare i prezzi dei servizi su rame (enfasi aggiunta):

- **Punti 48 e 49 - delibera 578/10/CONS**
*"Per stimare i costi operativi, il Modello considera separatamente le attività operative di rete e quelle non di rete. ... le attività non di rete si riconducono ai costi di messa in opera e manutenzione di quei cespiti necessari per il supporto delle attività (ad esempio immobili, veicoli ecc.) ed ai costi più generali, come i costi amministrativi o di gestione dell'azienda (costi operativi indiretti).
In particolare, il modello specifica i costi operativi relativi allo staff dell'azienda ed ai servizi esterni, parzialmente dimensionati sulla base degli input relativi alla domanda di servizi ipotizzata."*
- **Punto 16 - delibera 747/13/CONS**
*".....gli Opex sono stati attribuiti attraverso le seguenti metodologie.....
- Altri OPEX Indiretti: sono stati suddivisi in proporzione ai Capex, in quanto dimensionati sulla base delle quantità degli stessi."*

L'analisi dei risultati del modello dell'Autorità, come popolato da Telecom Italia, mostrerebbe un'incidenza percentuale di tale voce di costo pari all'incirca al 5% delle "annuity" complessivamente associate dal modello ai diversi servizi.

- **Up Lift:** l'Autorità, all'interno del modello BU LRIC dei servizi su rame dei mercati a monte (servizi di ULL e *shared access*), prevede l'applicazione di un ricarico percentuale, definito come "*Up lift (% of Unit Cost)*", a tutte le voci di investimento (cfr. foglio "Asset_Costs" del modello di cui all'allegato D della del.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

121/10/CONS). Telecom Italia ritiene che analoga metodologia debba essere prevista per la valutazione dei costi degli apparati necessari per la fornitura dei servizi di accesso bitstream considerati nel modello di valutazione di cui al provvedimento in consultazione.

b) Input elementari di costo da Offerta di Riferimento (OR) non tenuti in conto ed errore di calcolo presente nella tab. 2 del documento in consultazione

Il modello di valutazione del costo medio unitario del DSLAM proposto dall'Autorità per l'anno 2013, di cui alla consultazione pubblica in oggetto, non tiene conto, tra gli input di costo elementari dedotti dalle OR, dei costi di set-up del DSLAM rilevabili all'interno dell'Offerta di Riferimento di interconnessione al DSLAM come approvata per il 2013 (cfr. cap. 13.4 dell'Offerta bitstream). Tali voci di costo riguardano lo Studio di Fattibilità necessario per la predisposizione degli apparati in centrale ed i costi di approvvigionamento degli apparati, progettazione esecutiva, etc. associati a ciascun subtelaio. Telecom Italia rileva inoltre, che al valore di prezzo per subtelaio considerato per le valutazioni va aggiunto anche il prezzo del telaio, quotato a parte all'interno dell'offerta di riferimento dei servizi di collocazione (cfr. tabella n. 12 dell'Offerta di collocazione).

Da ultimo Telecom Italia segnala un possibile errore materiale alla tab.2 dell'all. B alla delibera in oggetto, laddove gli opex annui associati agli investimenti per il subtelaio riportati alla terza riga della tabella non risultano pari al 25% dell'investimento come da criterio di valutazione adottato dall'Autorità.

c) Architettura di riferimento per la valutazione del DSLAM

Sempre ai fini di una più corretta valutazione dei costi unitari del DSLAM, Telecom Italia sottolinea che per il corretto dimensionamento degli stessi apparati e delle relative interfacce, è necessario tenere conto dell'architettura a cascata che questi presentano in centrale.

La figura seguente schematizza il caso tipico di un DSLAM ATM con due subtelai (cosiddetti subtelaio di *espansione* e subtelaio *diretto*) collegati a cascata tra di loro tramite specifiche interfacce e raccordi interni di centrale, che accedono alla rete OPM su interfacce e flussi condivisi:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Stante tale architettura, ai fini della valutazione dei costi dei DSLAM su tecnologia ATM ed Ethernet, è necessario procedere al dimensionamento sia delle interfacce che occorrono lato rete (condivise dai due subtelaio di cui alla figura) sia delle interfacce e correlati raccordi interni di centrale necessari per i collegamenti a cascata tra subtelaio diretto e di espansione, tenendo presente anche la necessità di ridondare i singoli elementi della catena impiantistica al fine di garantire la qualità e disponibilità del servizio.

Nello specifico, il dimensionamento del numero di interfacce e correlati raccordi dovrà tenere conto sia del traffico di picco in uscita dal singolo sub-telaio in espansione verso il subtelaio diretto e sia del traffico complessivo uscente verso la rete. Assunto che un efficiente dimensionamento deve essere fatto in ottica prospettica, Telecom Italia ritiene che questo possa essere valutato applicando al numero di clienti servibili su ciascun subtelaio opportune stime del loro consumo prospettico medio unitario di banda.

Con riferimento specifico ai DSLAM ATM, Telecom Italia, al fine di consentire all'Autorità una più rappresentativa valutazione "ora per allora" ed un più corretto dimensionamento delle interfacce e correlati raccordi, ha provveduto ad estrarre, da *database* tecnici aziendali, le voci statistiche rilevanti ai fini dell'affinamento dei calcoli, sintetizzate nella tabella seguente.

DSLAM in espansione (collegati al DSLAM diretto e tramite questo alla rete): dati sett. 2013	50 %
di cui con uscita vs. DSLAM "diretto" a 34M	17%
di cui con uscita vs. DSLAM "diretto" a 155M	34%
DSLAM Diretti (con collegamento diretto alla rete): dati sett 2013	50 %
di cui con uscita lato rete a 34M	8%
di cui con uscita lato rete a 155M	41%

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V3. L'Autorità in via generale rileva che i chiarimenti sottoposti a consultazione pubblica e mirati a sanare il difetto motivazione rilevato dal Giudice hanno consentito al mercato di fornire interessanti elementi di informazione di carattere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tecnico che consentono un'importante integrazione procedimentale. Tramite questa si ritiene di poter ampiamente sanare il rilevato difetto di istruttoria. Le argomentazioni seguenti, pertanto, se da una parte consentono di fornire ulteriori chiarimenti, ancora a voler rafforzare la parte motiva del provvedimento, dall'altra vanno a integrare e arricchire la parte istruttoria del procedimento, consentendo di perfezionare il modello di calcolo dei costi del DSLAM.

V4. Con riferimento al paragrafo O5, in merito all'utilizzo dei listini DSLAM presenti nell'OR di Telecom Italia, contestata da Fastweb, l'Autorità fa presente che l'OR viene approvata con uno specifico procedimento istruttorio che valuta l'efficienza e la correttezza dei valori di costo in essa riportati, tenendo conto delle osservazioni fornite dagli operatori durante la consultazione pubblica. Si ritiene quindi coerente da un punto di vista procedimentale, anche al fine di massimizzare l'efficacia dell'azione amministrativa, l'utilizzo dei valori di costo già approvati dall'Autorità in altri procedimenti, con riferimento ai quali è stata già espletata una specifica procedura istruttoria che ha visto coinvolti gli operatori di mercato. I prezzi adottati sono, comunque, allineati a quelli disponibili sul mercato nell'ambito dell'Offerta di Riferimento allora vigente, come rilevato nello schema di provvedimento. D'altra parte i valori che Telecom Italia riporta in offerta di riferimento derivano dai listini dei propri fornitori, come richiesto da Fastweb e Vodafone.

V5. **Integrazione istruttoria sulle componenti unitarie di costo.** A seguito degli approfondimenti svolti nel corso del procedimento, l'Autorità ha rilevato l'opportunità di dettagliare ulteriormente alcune componenti di costo che vanno incluse nel modello di calcolo del DSLAM.

Un primo elemento da considerare, tenuto conto del rilievo di Telecom Italia, è connesso alla mancata inclusione, nel modello descritto in consultazione, dei costi del Telaio, non riportati nella tabella 3 di cui all'allegato B della delibera n. 627/16/CONS (di norma si installa un Telaio ogni 2 sub-telai).

Inoltre, si prende atto del fatto, sempre dal rilievo di Telecom Italia, che il costo del sub-telaio non è allineato al valore riportato in OR 2013 per i servizi di Colocazione, con riferimento ai DSLAM Ethernet. Si ritiene, pertanto, di allineare i relativi costi del modello a quanto riportato in Offerta di Riferimento. In mancanza di un'offerta analoga per i DSLAM ATM (non più disponibili nelle OR 2013), gli stessi valori di costo (telaio e sub-telaio) sono stati quindi adottati anche per quest'ultima tipologia di apparati, mentre i restanti valori dei costi dei DSLAM ATM (scheda ed interfaccia ATM) sono stati fissati con riferimento ai listini dei costruttori. L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno accogliere la richiesta di Telecom Italia di includere nel modello anche i costi di *set up* del DSLAM, necessari a rendere completo il modello *bottom up* in linea con la prassi adottata in altri modelli di costo in cui tali componenti, non ricorrenti, sono incluse tra i costi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nella tabella successiva si riporta una sintesi dei principali costi unitari considerati nel modello, tenuto conto degli approfondimenti istruttori svolti nel procedimento.

Si osserva, rispetto al modello sottoposto a consultazione pubblica, oltre alla inclusione del costo del telaio e alla correzione sul costo del sub-telaio, una maggiore puntualizzazione dei costi delle schede, delle interfacce e dei relativi raccordi.

In particolare viene dettagliato, nel modello, il costo dei raccordi necessari a collegare il sub-telaio di espansione e il sub-telaio direttamente connesso alla rete di *backhauling*. A tale proposito, infatti, l'Autorità prende atto del fatto che l'architettura più efficiente, tra l'altro concretamente utilizzata, è quella che vede la predisposizione, nel Telaio, di un sub-telaio di espansione connesso al sub-telaio diretto, unico interconnesso alla rete di *backhauling*. Questi due sub-telai sono collegati da raccordi in fibra ottica.

L'Autorità non ha, viceversa, ritenuto di accogliere la richiesta di Telecom Italia di includere i costi relativi alle scorte, agli *overhead* e alla progettazione, banca dati, e test delle schede in espansione, sebbene presenti in Offerta di Riferimento.

Input - prezzi unitari	Delibera n. 627/16/CONS		Verifica OR 2013 DSLAM Ethernet	note
	ATM	ETHERNET		
Telaio e Subtelaio:				Le verifiche da OR possono essere effettuate solo per i DSLAM Ethernet in quanto il listino DSLAM ATM non veniva più pubblicato
Prezzo Subtelai	€ 3.007,59	€ 2.925,00	€ 3.327,91	€ 402,91 Delta tra valore del Sub-Telaio Ethernet in consultazione e quello previsto in OR 2013
Prezzo TELAI	Non considerati in consultazione pubblica		€ 462,87	I prezzi dei Sub-Telai non includono il telaio come evidente da OR 2013. Questo prezzo viene applicato a tutti i telai da predisporre in centrale (sia ethernet che ATM), non disponendo di un listino ATM al 2013
Costi Set Up DSLAM:				
Studio di fattibilità			€ 886,03	Costi di Set Up del DSLAM (non considerati nel modello in consultazione). Si assumono pari a quanto previsto dall'offerta di interconnessione al DSLAM presente nell'OR 2013, sia per i DSLAM Ethernet che per quelli ATM (che nel 2013 non erano più presenti in OR).
Approvvigionamento apparato, progettazione esecutiva, etc. per subtelaio	Non considerati in consultazione pubblica		€ 1.125,12	
Per ogni intervento d'installazione, comprende predisposizione banchi di misura			€ 77,00	
Costi delle Schede:				
Scheda ADSL da 48 accessi	€ 1.358,00	€ 513,31	€ 513,31	I valori considerati in delibera corrispondono, per il DSLAM Ethernet, a quanto previsto in OR 2013.
Installazione scheda	€ 164,00	€ 70,72	€ 70,72	
Cablaggi e POTS Splitter per una scheda	€ 438,50	€ 566,34	€ 566,34	
Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati (per ampliamento schede)	non considerati		€ 281,28	Questa componente di costo non viene considerata nel modello sottoposto a consultazione. La nuova valutazione, in via conservativa, NON considera tale componente (tipicamente 1 ampliamento ogni 3 schede).
Costi delle Interfacce:				
Interfaccia GBE	-	€ 1.667,57	€ 1.667,57	I valori considerati nella delibera in consultazione corrispondono, per il DSLAM Ethernet, a quanto previsto in OR 2013
Interfaccia ATM (34/155 Mbps)	€ 1.356,00			
Raccordo di centrale tra subtelaio in espansione e diretto	€ 522,76	€ 522,76	-	Il raccordo interno di centrale è valutato, nel presente modello, su base OR Colocazione, come da modello dei terminating ethernet su FO



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V6. Con riferimento al paragrafo O6, punto ii), per quanto riguarda i costi di installazione delle schede dei DSLAM, si rileva che quelli relativi alle schede sono proporzionali al numero di schede (ossia ogni scheda richiede un suo tempo e attività di installazione non ulteriormente comprimibili) e, pertanto, non è possibile svolgere ulteriori efficientamenti. Per questo motivo, diversamente da quanto sostenuto da Fastweb e Vodafone, si ritiene ragionevole che per ogni scheda del DSLAM venga conteggiato il costo di un intervento di installazione relativo alla specifica scheda.

V7. **Integrazione istruttoria sulle componenti unitarie di costo.** Con riferimento al paragrafo O6, punto i), l'Autorità, tenuto conto degli elementi di informazione qualitativi e quantitativi allegati in questo procedimento, ritiene opportuna un'integrazione istruttoria in relazione alla componente, allocata ad ogni singola scheda, di costo delle Interfacce e dei relativi raccordi interni (tra sub-telaio in espansione e diretto). Va in primo luogo specificato che il dimensionamento in termini di numero di interfacce presenti in un Telaio deve tener conto del traffico di picco in uscita dal singolo sub-telaio. Questi ultimi, come detto tenuto conto degli approfondimenti svolti nel procedimento, si suddividono tra sub-telai cosiddetti in espansione e sub-telai diretti a cui sono collegati i primi tramite raccordi interni di centrale, secondo le seguenti percentuali riferibili a dati contabili del 2013 allegati da Telecom Italia nel corso del procedimento:

Totale DSLAM ATM	100%
DSLAM in espansione (collegati al DSLAM diretto e tramite questo alla rete): estrazione rete sett. 2013	50%
di cui con uscita vs. DSLAM "diretto" a 34M	17%
di cui con uscita vs. DSLAM "diretto" a 155M	34%
DSLAM Diretti (con collegamento diretto alla rete): estrazione rete sett 2013	50%
di cui con uscita lato rete a 34M	8%
di cui con uscita lato rete a 155M	41%

La tabella soprastante, inoltre, fornisce una indicazione quantitativa del numero di interfacce PDH e SDH.

Il traffico dati aggregato dei sub-telai in espansione è generato dai clienti attestati sulle schede installate (numero massimo di schede installabili pari a 16).

Il traffico dati aggregato dei sub-telai diretti tiene conto del traffico generato dalle proprie schede (massimo 16) e del traffico in ingresso dal sub-telaio in espansione.

Inoltre, i sub-telai diretti devono contenere Interfacce lato rete e Interfacce verso il sub-telaio in espansione, incluso i relativi raccordi interni in fibra ottica.

Si aggiunga che le tutte le interfacce sono ridondate fisicamente per ragioni di disponibilità del servizio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai fini del dimensionamento del numero di interfacce di *backhaul*, l'Autorità ha tenuto conto di una banda media di *download* per cliente (analogamente a quanto oggi viene fatto tramite il fattore di *overbooking*), compatibile con i consumi medi di banda in kbps (per ATM ed Ethernet) tenuto conto dei servizi dati a banda larga disponibili nel 2013.

Tale banda, moltiplicata per il numero massimo di linee di accesso (considerato un fattore medio di riempimento dell'85%) in un sub-telaio, determina la banda media di picco complessiva che deve essere gestita dalle Interfacce di rete da una coppia di sub-telai, in espansione e diretto (DSLAM).

Va da sé che il numero di interfacce PDH è superiore al numero delle interfacce SDH e che il primo numero incide sensibilmente sul numero medio (PDH/SDH) di interfacce per DSLAM, secondo le proporzioni percentuali riportate nella tabella precedente. Inferiore è il numero delle interfacce Ethernet tenuto conto che la velocità di picco gestibile è di 1 Gbps.

DSLAM ATM

Le valutazioni effettuate puntualmente, tenuto conto delle integrazioni istruttorie svolte e sopra riportate, determinano un numero medio di interfacce PDH/SDH nei sub-telai diretti pari a 6,7 (lato rete di *backhaul* più lato sub-telaio in espansione) e in quelli in espansione pari a 3,0. Per un totale, arrotondato in eccesso, di una media di 10 interfacce per Telaio. Le 3,0 Interfacce interne del sub-telaio diretto sono collegate con altrettanti raccordi interni ai sub-telai in espansione. Per differenza, il numero medio di Interfacce lato rete è pari a 3,7. Complessivamente, tenuto conto della ridondanza, si hanno 20 Interfacce per Telaio ATM e 6 raccordi interni.

Sulla base dei seguenti dati, già pubblicati in sede di consultazione, si ottiene un numero medio di schede installate per centrale pari a 22 in 2 sub-telai.

Dimensionamento centrale media:	NON ULL	ULL	TOTALE
Numero centrali	8.757	1.526	10.283
N° schede x centrale	13	73	22
totale schede	113.841	111.398	225.239
numero accessi x centrale	510	2.960	874
totale accessi	4.466.070	4.516.960	8.983.030

Si ottiene, pertanto, un rapporto medio di circa una Interfaccia per scheda nel caso di DSLAM ATM.

Il numero di raccordi interni, per DSLAM ATM, è pari a 6 su 20 Interfacce.

DSLAM Ethernet

Nel caso dei DSLAM Ethernet, il numero medio di interfacce per Telaio è pari a 3 (da ridondare) di cui 1 interfaccia nel sub-telaio in espansione e 2 (una lato rete e una interna) in quello diretto. Si ha quindi un numero di interfacce ridondate pari a 6 per Telaio e 2 raccordi interni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I rapporti di cui sopra determinano, visti come *routing factor* di allocazione dei costi delle interfacce+raccordi interni sui costi della singola scheda, i seguenti ricarichi per scheda ATM (2° colonna) e Ethernet (3° colonna):

Interfacce		
Valore medio per Scheda	€ 1.374,50	€ 502,32
di cui Interfacce ridondate su centrale (IF lato rete e IF tra Subtelai diretti e subtelai in espansione)	€ 1.356,00	€ 1.667,57
di cui Raccordo in FO tra "sub telaio diretto" e "subtelaio in espansione" - ridonato	€ 522,76	€ 522,76

Partendo dai seguenti costi “diretti” per scheda ATM e Ethernet:

Schede (costi diretti):		
Valore medio per Scheda	€ 1.960,50	€ 1.150,37
di cui Scheda ADSL2+ da 48 accessi	€ 1.358,00	€ 513,31
di cui Installazione scheda	€ 164,00	€ 70,72
di cui Cablaggi e POTS Splitter	€ 438,50	€ 566,34
di cui Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede (1 ampliamento ogni 3 schede)	€ 0,00	€ 0,00

ne conseguono i seguenti “costi pieni” per scheda:

Schede		
Capex - totale investimento MEDIO per scheda	3.485	1.802
di cui Acquisto schede da 48 clienti	1.961	1.150
di cui Set Up DSLAM	150	150
di cui Scorte e overhead totale DSLAM	0	0
di cui Interfacce (34/155/1G) e raccordi di centrale	1.374	502

In consultazione pubblica l’Autorità aveva riportato i seguenti valori, rispettivamente, per le schede “piene” ATM ed Ethernet: 3.316,50, 2.817,94.

Per effetto della integrazione istruttoria si rileva, pertanto, un aumento di circa 170 Euro della “scheda piena” ATM e una riduzione di circa 1000 Euro per la “scheda piena” Ethernet.

Ovviamente l’effetto di tali variazioni incide in funzione della proporzione tra DSLAM ATM ed Ethernet.

La tabella seguente riepiloga il rinnovato, a seguito della integrazione istruttoria svolta, calcolo complessivo del costo unitario del DSLAM, al netto dei costi ricorrenti e della manutenzione correttiva:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CALCOLO COSTO MEDIO DSLAM					
Riempimenti					
Percentuale riempimento subtelai DSLAM	85%				
Parametri Economici					
WACC	9,36%				
Vita utile DSLAM (anni)	5				
Costi operativi DSLAM: % sull'investimento	25%				
	Aree NON ULL		Aree ULL		
	ATM	Ethernet	ATM	Ethernet	
Telaio					
Capex - totale investimento medio per Telaio	463	463	463	463	
Capex annuo (5 anni di vita utile)	120	120	120	120	
Opex - € per anno (25% dell'investimento)	116	116	116	116	
N° Telai x centrale	1	1	3	3	
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO	236	236	707	707	
Subtelai					
Capex - totale investimento medio per Subtelai	3.328	3.328	3.328	3.328	
Capex annuo (5 anni di vita utile)	864	864	864	864	
Opex - € per anno (25% dell'investimento)	832	832	832	832	
N° subtelai x centrale	1	1	5	5	
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO	1.696	1.696	9.156	9.156	
Schede					
Capex - totale investimento MEDIO per scheda	3.485	1.802	3.485	1.802	
di cui Acquisto schede da 48 clienti	1.961	1.150	1.961	1.150	
di cui Set Up DSLAM	150	150	150	150	
di cui Scorte e overhead totale DSLAM	0	0	0	0	
di cui Interfacce (34/155/1G) e raccordi di centrale	1.374	502	1.374	502	
Capex annuo (5 anni di vita utile)	904	468	904	468	
Opex - € per anno (25% dell'investimento)	871	451	871	451	
Totale schede ADSL da 48 accessi (ogni scheda riempita all'85%)	13	13	73	73	
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO	23.080	11.937	129.602	67.032	
di cui Interfacce (34/155/1G) e raccordi di centrale	€ 1.280,09	€ 425,04	€ 1.139,80	€ 378,46	
€/mese/accesso	4,09	2,27	3,93	2,16	
	Costi medi mensili per accesso al netto dei costi ricorrenti				
	Aree NON ULL	Aree ULL	MEDIA Aree NON ULL e Aree ULL	Pesi ATM ed Ethernet	Costo medio ATM ed Ethernet
DSLAM Ethernet	€ 2,27	€ 2,16	€ 2,22	20%	
DSLAM ATM	€ 4,09	€ 3,93	€ 4,01	80%	€ 3,65

In conclusione, se si somma al valore 3,65 euro/mese/linea il costo della manutenzione correttiva (già previsto nel documento sottoposto a consultazione pubblica e pari a 0,305 euro/linea), si ottiene un valore di 3,95 euro/mese/linea (rispetto ai 3,93 euro/mese/linea di cui alla consultazione pubblica), al netto dei costi di collocazione ricorrenti e non ricorrenti (0,88+0,31 euro/mese/linea).

Al fine di facilitare il confronto tra i risultati di tale calcolo con quelli presentati in consultazione pubblica nella tabella 2 di cui all'allegato B della delibera n. 627/16/CONS, si riporta la seguente tabella:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

				Aree NON ULL		Aree ULL	
				ATM	Ethernet	ATM	Ethernet
TELAIO							
N° Telai x centrale				1	1	3	3
Integrazione istruttoria	TOTALE ANNO	OPEX+CAPEX	PER	236	236	707	707
627/16	TOTALE ANNO	OPEX+CAPEX	PER	-	-	-	-
SUB-TELAIO							
N° subtelai x centrale				1	1	5	5
Integrazione istruttoria	TOTALE ANNO	OPEX+CAPEX	PER	1.696	1.696	9.156	9.156
627/16	TOTALE ANNO	OPEX+CAPEX	PER	1.359	1.322	6.794	6.608
SCHEDE							
Totale schede ADSL da 48 accessi (ogni scheda riempita all'85%)				13	13	73	73
Integrazione istruttoria	Capex - totale investimento MEDIO per scheda			3.485	1.802	3.485	1.802
	<i>di cui schede da 48 clienti</i>			1.961	1.150	1.961	1.150
	<i>di cui Set Up DSLAM</i>			150	150	150	150
	<i>di cui scorte e overhead totale DSLAM</i>			0	0	0	0
	<i>di cui Interfacce (34/155/1G) e raccordi di centrale</i>			1.374	502	1.374	502
	Capex annuo (5 anni di vita utile)			904	468	904	468
	Opex - € per anno (25% dell'investimento)			871	451	871	451
	TOTALE ANNO PER SCHEDA	OPEX+CAPEX	PER	1.775	918	1.775	918
627/16	TOTALE ANNO PER SCHEDA	OPEX+CAPEX	PER	1.690	1.436	1.690	1.436
Integrazione istruttoria	TOTALE ANNO (al netto costi ricorrenti) (€)	OPEX+CAPEX	PER	25.011	13.869	139.466	76.895
627/16	TOTALE ANNO (al netto costi ricorrenti) (€)	OPEX+CAPEX	PER	23.326	19.986	130.146	111.416
Integrazione istruttoria	Costo per linea (€/anno/accesso)			4,09	2,27	3,93	2,16
627/16	Costo per linea (€/anno/accesso)			3,81	3,27	3,66	3,14

V8. Con riferimento al paragrafo O6 punto iii) sull'utilizzo di DSLAM a 48 porte in luogo di quelli a 64 porte, non condiviso da Fastweb e Vodafone, come già evidenziato nello schema di provvedimento, si rileva che le schede da 64 accessi,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pur essendo disponibili sul mercato per la tecnologia Ethernet, all'epoca della delibera del 2013 erano generalmente poco utilizzate. La scelta del modello di costo adottato nel 2013, quindi, riflette le caratteristiche di una rete effettivamente realizzabile all'epoca. Solo nel corso della successiva analisi di mercato, delibera n. 623/15/CONS, l'Autorità ha poi considerato l'utilizzo esclusivo di DSLAM a 64 accessi, tenendo conto del maggiore livello di adozione di tali apparati e del fatto che la tale delibera ha stabilito i prezzi anche per il periodo successivo alla conclusione del procedimento stesso, fino al 2017.

V9. Con riferimento al valore degli *Opex*, calcolati nella percentuale del 25% dei costi degli investimenti, che secondo Fastweb e Vodafone risultano essere elevati, si fa presente innanzitutto i valori percentuali che sono usati nella delibera n. 623/15/CONS (1% per le infrastrutture di posa e 3,5% per il segmento di terminazione in fibra) si riferiscono ad elementi passivi della rete, che per propria natura sono meno soggetti ad attività di manutenzione ordinaria; si rileva altresì che, inoltre, avendo gli elementi passivi una vita utile molto maggiore rispetto a quella degli apparati elettronici come i DSLAM (fino a 40 anni contro i 5 anni degli apparati attivi), essi sono soggetti ad un costo annuale di manutenzione più basso e distribuito su di un periodo temporale più lungo. Gli *Opex* calcolati nella percentuale del 25% rappresentano quindi i costi di manutenzione ordinaria degli apparati e, di conseguenza, sono correttamente calcolati in maniera separata rispetto ai costi di installazione delle schede e dal costo di manutenzione correttiva, che sono quindi aggiunti al costo totale. In merito, infine, al *quantum* della percentuale utilizzata, pari al 25% dei rispettivi *Capex*, si evidenzia che tale valore non si discosta di molto dal valore (20%) assunto nel modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS (pubblicato in consultazione con delibera n. 121/10/CONS), i cui parametri erano stati fissati, sulla base dell'esperienza internazionale, dal consulente esterno (*Europe Economics*) che aveva messo a punto il modello di costo.² Si tenga presente, a riguardo, che in realtà il 25% di *Opex* calcolati nella delibera del 2013 permettono il recupero di una quota di costi operativi non solo di tipo diretto ma anche di tipo indiretto (costi operativi non di rete) relativi al servizio *bitstream*, mentre nella delibera n. 578/10/CONS il *mark-up* del 20% era relativo ai soli costi operativi diretti, denominati "other" nel modello di costo, a cui venivano aggiunti separatamente i costi operativi indiretti.³ La stima del 25% è quindi ragionevole, in quanto di poco superiore al valore del 20% fissato, sulla base dell'esperienza internazionale nell'ambito del modello di costo menzionato, per la sola copertura dei costi diretti. In merito al livello di ammortamento dei DSLAM ATM considerato,

² Cfr. <https://www.agcom.it/documents/10179/539359/Allegato+16-04-2010+5/d91af7a9-9830-4d26-a91f-82ffe5059959?version=1.0>, foglio "I_Asset_Costs".

³ Cfr. modello di costo di cui alla nota precedente, foglio "C_Products".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contestato da Fastweb e da Vodafone, si fa presente che il CdS, sebbene rilevi che “quanto all’ammortamento, se non può dirsi che l’end of sale implichi che il costo “al nuovo” del DSLAM ATM non sia mai valorizzabile, in quanto non tutti gli apparati (gli ultimi dei quali, come esposto, presumibilmente sono stati acquistati nel 2011) avevano maturato il periodo quinquennale di ammortamento (come sottolinea Telecom), è plausibile che il valore residuo – se non pari a zero, come sostiene Fastweb – sia comunque limitato; peraltro, detto valore effettivo, non ammortizzato, avrebbe dovuto essere calcolato, non essendo possibile la remunerazione al nuovo di un costo già ammortizzato”, poi accoglie l’appello di Fastweb nella misura in cui “deve pertanto ritenersi fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione anche in ordine alla mancata indicazione dei valori considerati ai fini dell’ammortamento (in particolare degli apparati ATM).”

V10. Il CdS, quindi, pur essendo noto che l’Autorità ha adottato una metodologia di tipo BU-LRIC, non ha contestato tale metodologia, già utilizzata dall’Autorità con la delibera n. 578/10/CONS. Tale metodologia prevede che la rete modellata sia ipotizzata “al primo anno” di vita utile, ossia ricostruita *ex novo*, al fine di fornire i corretti incentivi di *make or buy* al mercato. Ciò detto, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica l’Autorità ha ottemperato alla richiesta del Giudice, laddove la sentenza ritiene “fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione anche in ordine alla mancata indicazione dei valori considerati ai fini dell’ammortamento”, chiarendo che il periodo di ammortamento utilizzato per il calcolo del costo dei DSLAM è di 5 anni (vita utile).

V11. Tenuto conto di ciò, si confermano le previsioni dello schema di provvedimento, che mantengono l’approccio metodologico generale della delibera oggetto di sentenza, non messo in discussione dal Giudice, ossia si conferma l’adozione della metodologia BU-LRIC e la modalità di valorizzazione dei cespiti che da essa deriva come diretta conseguenza, ossia la valorizzazione “al primo anno” della vita utile del cespite.

V12. In conclusione l’Autorità ritiene che l’integrazione istruttoria svolta in questo procedimento, di cui sopra, consenta di colmare il relativo difetto rilevato dal Giudice. Il calcolo puntuale, svolto grazie agli ulteriori elementi di informazione acquisiti, determina un aumento medio del costo unitario del DSLAM di 2 eurocent/linea. Tuttavia, attesa l’incidenza estremamente ridotta dell’aumento sul valore complessivo del canone di accesso, considerato che la variazione rientra nel ragionevole margine di approssimazione delle stime di alcuni parametri del modello, l’Autorità ritiene ragionevole confermare, alla luce della integrazione motiva e istruttoria scelta, il valore medio, al netto dei costi ricorrenti, di 3,93 euro/mese/linea di cui alla delibera n. 746/13/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 3 Costo della banda ATM (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

7. Fastweb ritiene che le infrastrutture di trasporto ATM (collegamenti dal DSLAM ATM ai nodi di consegna) siano ormai completamente ammortizzate ed ha quindi contestato la valutazione del prezzo del servizio di *backhauling* della banda svolta dall'Autorità.
8. L'Autorità ha affermato già durante l'istruttoria che nella Contabilità Regulatoria (CoRe) di Telecom Italia tali infrastrutture hanno in realtà una quota di ammortamento non nulla, sebbene decrescente negli anni. La valutazione della delibera n. 746/13/CONS, che si è basata sui costi sottostanti come rilevati dalla CoRe 2010 (ultima certificata disponibile), ha quindi valorizzato correttamente il costo della banda, in ragione dell'ammortamento effettivo. Se tale costo fosse stato completamente ammortizzato, in contabilità sarebbe risultato un costo pari a zero; dato che ciò non è, il costo è stato remunerato.

Fastweb ha contestato l'affermazione sull'avvenuta valorizzazione di un "dato reale", ritenendola indimostrata ed irragionevole, in quanto alla luce del mix (95% ATM, 5% Ethernet) il costo della banda dovrebbe essere irrisorio (e così invece non è) e, comunque, occorrerebbe spiegare per quale motivo la banda sarebbe stata valorizzata secondo l'ammortamento effettivo e il DSLAM invece al prezzo "al nuovo" dell'ATM.

9. Il Consiglio di Stato ha condiviso le osservazioni di Fastweb, che dimostrano, anche rispetto all'ammortamento dei costi del *backhauling*, un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla mancata specificazione dei valori considerati ai fini dell'ammortamento.

Il CdS accoglie quindi l'appello di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve indicare in delibera i valori considerati (in anni) ai fini dell'ammortamento.

10. L'Autorità ritiene di poter ottemperare, integrando quindi la sezione motiva, riportando i valori degli anni di ammortamento come certificati dal revisore incaricato; a tal fine, come richiesto dalla sentenza, si riportano i relativi valori della vita utile residua dei cespiti di rete utilizzati per valorizzare il servizio di *backhauling*, come desunti dalla CoRe 2010, disponibile ora per allora.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	Contribuzione al servizio di <i>backhauling</i> (%)	Vita utile media Residua (anni)
Costi Di Rete – Flussi	69,16%	16,59
Costi Di Rete - Apparati	13,14%	6,00
Costi Software	8,71%	3,00
Costi Energia e Condizionamento	1,05%	9,97
Costi Sistemi di Gestione	4,01%	5,17
Spazi	2,52%	30,00
Costi Generali	1,41%	6,78

Tabella 4: vita utile media dei cespiti di rete utilizzati per valorizzare il servizio di *backhauling*

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O12. Secondo Fastweb i valori di vita utile presentati in consultazione non possono ottemperare alla richiesta del CdS: essi si limitano ad indicare il numero di anni sui quali il costo del bene deve essere suddiviso a partire dal suo primo anno di vita. L’Autorità avrebbe dovuto, secondo la società, mostrare qual è il valore economico residuo di ogni elemento, al netto dell’ammortamento già avvenuto, e il relativo numero di anni su cui tale valore residuo deve essere ancora ammortizzato. Solo in questo modo il costo di un bene completamente ammortizzato può venire correttamente valorizzato a zero nel modello di costo. In secondo luogo, Fastweb ritiene non corretto il riferimento ai dati di CoRe 2010 per la valorizzazione dei costi 2013. Tali costi presentano un ritardo di tre anni, particolarmente inidoneo secondo la società a dare una corretta rappresentazione del costo effettivo, soprattutto per servizi in rapida variazione come il servizio di *backhaul*; in tal senso, andrebbero utilizzati dati più recenti, oppure andrebbero estrapolati i dati per ottenere una stima attuale dei valori economici.

O13. Anche Vodafone ritiene non corretto il riferimento alla CoRe 2010, in quanto una definizione efficiente dei prezzi avrebbe dovuto condurre all’applicazione, di un fattore in grado di riflettere, nei prezzi definiti per il 2013, il fatto che la quota di ammortamento presente nella CoRe 2012 (non ancora disponibile all’epoca) sarebbe stata sicuramente inferiore a quella rilevata nel 2010.

O14. Un operatore sottolinea come a parere della società con il termine “*valori considerati ai fini dell’ammortamento*” di cui alla sentenza non possono che intendersi i costi storici di tali elementi di rete e le relative quote di ammortamento, da riconciliare con i dati contenuti nella CoRe 2010 per il servizio in esame.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O15. Wind Tre ritiene invece che l’Autorità abbia correttamente ottemperato alla sentenza sul tema dei costi della banda ATM.

Le valutazioni conclusive dell’Autorità

V13. In merito al riferimento alla CoRe 2010 per la valorizzazione dei prezzi per l’anno 2013, discusso da Fastweb e da Vodafone, si fa presente che al fine di ottemperare alla sentenza va applicato il principio dell’“ora per allora”, che comporta la necessità di utilizzare i dati disponibili all’epoca della delibera oggetto di sentenza. Tale principio, evitando il rischio di una continua rivalutazione *ex-post* delle decisioni dell’Autorità, ha un valore significativo al fine di garantire la certezza e la stabilità regolamentare. In tal senso, la CoRe 2010 era la versione più aggiornata della contabilità regolatoria disponibile in forma già certificata all’epoca delle delibere del 2013 e, pertanto, è il riferimento più corretto per le valutazioni sviluppate nella delibera di ottemperanza.

V14. In relazione al fatto per cui, secondo Fastweb, l’Autorità avrebbe dovuto mostrare qual è il valore economico residuo di ogni elemento, al netto dell’ammortamento già avvenuto, e il relativo numero di anni su cui tale valore residuo deve essere ancora ammortizzato, richiesta avanzata anche da un altro operatore, si fa presente quanto segue.

V15. In *primis*, riportando nello schema di provvedimento la vita utile residua dei cespiti di rete utilizzati per valorizzare il servizio di *backhauling*, l’Autorità ritiene di aver correttamente ottemperato alla richiesta della sentenza, laddove il Collegio ritiene che sussista “*anche rispetto all’ammortamento dei costi del backhauling, un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla mancata specificazione dei valori considerati ai fini dell’ammortamento.*”

V16. In aggiunta, si evidenzia che il CdS a tal riguardo ritiene, *inter alia*, che:

- *Fastweb ha contestato l’affermazione delle controparti sull’avvenuta valorizzazione di un “dato reale”, ritenendola indimostrata ed irragionevole, in quanto alla luce del mix (95% ATM 5% Ethernet) il costo della banda dovrebbe essere irrisorio, e così invece non è; e comunque, poiché allora occorrerebbe spiegare per quale motivo la banda sarebbe stata valorizzata secondo l’ammortamento effettivo e il DSLAM invece al prezzo “al nuovo” dell’ATM;*
- *il Collegio ritiene di condividere tali osservazioni, che dimostrano, anche rispetto all’ammortamento dei costi del backhauling, un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla mancata specificazione dei valori considerati ai fini dell’ammortamento.*

V17. In aggiunta a quanto già proposto in consultazione, la delibera oggetto di sentenza va quindi integrata, rimuovendo il difetto di istruttoria e di motivazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sopra indicato, eliminando ogni dubbio circa le osservazioni di Fastweb, secondo cui i) “alla luce del mix (95% ATM 5% Ethernet) il costo della banda dovrebbe essere irrisorio, e così invece non è” e ii) *occorrerebbe spiegare per quale motivo la banda sarebbe stata valorizzata secondo l’ammortamento effettivo e il DSLAM invece al prezzo “al nuovo” dell’ATM.*

V18. Con riferimento al punto i), si osserva che la tabella di cui sopra mostra chiaramente che la vita utile media residua degli elementi di costo per la valorizzazione del servizio di *backhauling* è tutt’altro che pari a zero e che quindi vi sono ancora significativi costi da ammortizzare, a differenza di quanto sostenuto dalla società. In merito invece al punto ii), l’Autorità si è attenuta a quanto previsto dalla allora vigente analisi di mercato (delibera n. 731/09/CONS, per inciso ciò resta vero anche nella presente delibera di analisi di mercato n. 623/15/CONS), oltre che con le precedenti delibere di approvazione delle offerte di riferimento *bitstream* (ad esempio le delibere nn. 71/09/CIR e 158/11/CIR), in cui si indicava che i prezzi del servizio di trasporto sono basati sui costi sottostanti derivanti dalla contabilità regolatoria (oltre che su altri eventuali criteri relativi alla qualità dei servizi, la coerenza con i prezzi definiti negli anni precedenti e sulla base di valutazioni di *trend* costi-volumi) e, in nessun punto, si indicava derivanti da un modello BU-LRIC. Ciò in quanto, differentemente dalla rete di accesso dove il modello BU-LRIC è suggerito dalla Commissione Europea in quanto unico in grado di fornire corrette indicazioni al mercato, nel caso del trasporto l’Autorità ha ritenuto maggiormente cautelativo per il mercato, tenuto conto della complessità sottostante la realizzazione di un modello ingegneristico, adottare un approccio che tenga conto dei costi reali sostenuti piuttosto che ipotizzare la ricostruzione ex-novo della rete di trasporto, che avrebbe tra l’altro condotto ad un aumento dei prezzi. Si fa a tale riguardo presente che il costo dei DSLAM, che riguarda la rete di accesso e non quella di trasporto di *backhauling*, è stato valutato con un approccio basato sui costi di sostituzione, mai contestato dal mercato, a partire dalla delibera n. 731/09/CONS. La stessa delibera n. 121/10/CONS, che definisce il vigente modello BU-LRIC, riporta un periodo di ammortamento di 5 anni e basa la determinazione dei costi su valori di listino e non su costi storici, tenuto anche conto della maggiore frequenza di sostituzione di tali *asset* (vita utile “piena” di 5 anni).

II. 4 Premio di infrastrutturazione incluso nel canone di accesso *bitstream* (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

11. Fastweb ritiene che non debba essere applicato alcun premio di infrastrutturazione per il calcolo del canone di accesso *bitstream*.
12. L’Autorità ha ritenuto opportuno applicare – nel rispetto del principio della *ladder of investment* ed al fine di incentivare l’infrastrutturazione – ai valori di costo BU-LRIC un *mark up* che generasse un adeguato spazio economico tra operatori



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

infrastrutturati ed operatori che utilizzano il *bitstream*. A tal fine, nella delibera n. 746/13/CONS si è ritenuto ragionevole applicare un *mark-up* dell'ordine del 3% sul costo del servizio. L'approccio adottato ha consentito, da un lato, il rispetto del principio di orientamento al costo remunerando, di fatti, il costo di utilizzo dell'intero doppino e, dall'altro, di garantire un adeguato spazio economico, nel rispetto della *ladder of investment*, tra i canoni dei servizi di *bitstream naked* e di *full unbundling*.

Tale premio di rischio è stato applicato ipotizzando un WACC maggiorato del 4% (equivalente ad un aumento del 3% del canone *bitstream*).

13. Il CdS concorda con l'Autorità sulle ragioni del premio di infrastrutturazione, mirato ad incentivare la risalita della scala degli investimenti. Accoglie tuttavia il ricorso di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve meglio motivare il valore del premio, svolgendo una preventiva analisi di impatto dell'applicazione del premio, tenuto conto della logica imprenditoriale che orienta le scelte di investimento degli operatori.
14. L'Autorità ritiene di poter ottemperare rafforzando la sezione motiva con l'analisi di impatto richiesta dal Giudice.

Il valore del premio di infrastrutturazione è stato determinato dall'Autorità al fine di contemperare due esigenze; da un lato, quella di non aumentare eccessivamente lo spazio economico per non rendere troppo oneroso l'acquisto dei servizi *bitstream* da parte di operatori non infrastrutturati, dall'altro l'esigenza di creare un necessario incentivo all'infrastrutturazione che sia quantitativamente apprezzabile, in termini di tasso stimabile di crescita del numero di centrali per le quali risulti conveniente investire in *unbundling*.

A tal riguardo, si evidenzia che il tasso di incremento delle centrali aperte all'ULL, negli anni precedenti all'adozione della delibera impugnata, si è attestato su valori mediamente inferiori al centinaio di nuove centrali (la media del numero annuale di nuove centrali aperte all'ULL è pari a 81,2 nel periodo 2008-2012, Tabella 5).

	2008	2009	2010	2011	2012
Numero centrali ULL	1403	1466	1526	1586	1693
Variazione	+116	+63	+60	+60	+107

Tabella 5: numero di centrali aperte ai servizi ULL nel periodo 2008-2012

Tenuto conto di ciò, il premio di infrastrutturazione sul prezzo del servizio *bitstream* è stato determinato con l'obiettivo di determinare un aumento sensibile, dell'ordine



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di 150 unità, del numero di centrali per le quali è conveniente investire in ULL per gli operatori. La determinazione del congruo spazio economico è stata quindi svolta in esito a un'analisi di impatto di carattere parametrico, essendo il parametro il premio stesso. Il premio desiderato è stato ottenuto come quello che consente di raggiungere l'obiettivo medio sopra indicato in termini di maggiori centrali appetibili. Con questo chiarimento e con l'analisi di impatto che segue l'Autorità ritiene di integrare la delibera al fine di ottemperare al difetto di motivazione. L'analisi di impatto, di seguito descritta, riprende i fondamenti teorici che giustificano l'opportunità di garantire uno spazio economico tra i servizi ai diversi livelli dalla scala degli investimenti; tale analisi è stata già ampiamente sviluppata dall'Autorità, con riferimento ai prezzi del servizio *bitstream* per gli anni 2010-2012, nella delibera n. 86/15/CONS⁴. Si riportano a seguire, in forma sintetica, i fondamenti teorici della suddetta analisi, al fine di estenderla, quindi, anche con riferimento ai prezzi 2013, cui concerne la delibera n. 746/13/CONS parzialmente annullata.

15. Il principio della *ladder of investment* è inteso a stimolare l'entrata nel mercato di operatori alternativi efficienti⁵. I nuovi entranti sarebbero inizialmente portati ad occupare il livello più basso della scala, attraverso la rivendita dei servizi dell'operatore *incumbent* (competizione basata sui servizi) per poi passare, una volta consolidata la propria posizione nel mercato, a livelli sempre più alti della scala, acquisendo servizi che fanno sempre meno uso delle infrastrutture dell'*incumbent* e sempre più di infrastrutture proprie. In questo modo, l'operatore che ha acquisito una sufficiente forza economica e di mercato può risalire la scala allo scopo di godere di margini più elevati, determinati dalla differenza tra i prezzi *wholesale* e *retail* – che risulta più alta per i servizi che si posizionano ad un livello più alto nella scala degli investimenti – e dalle maggiori economie di scala raggiungibili a quel livello.
16. I servizi di accesso che occupano i livelli più alti nella scala, tuttavia, richiedono maggiori investimenti iniziali e sono caratterizzati da una maggior proporzione di

⁴ Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia per gli anni 2010-2012.

⁵ Il principio della *ladder of investment*, teorizzato da Martin Cave nel 2001, è volto a riconciliare il tradizionale *trade-off* fra concorrenza statica e dinamica, interpretando la concorrenza basata sui servizi e la concorrenza basata sulle infrastrutture come complementari ai fini della promozione della concorrenza. Secondo questo approccio, la concorrenza basata sui servizi può costituire uno strumento transitorio volto a consentire ai nuovi entranti di accedere alla rete dell'*incumbent* per competere nell'immediato con quest'ultimo. In questo modo, gli operatori avranno la possibilità di entrare nel mercato e sviluppare la propria base clienti e la propria reputazione nel tempo; ciò potrà ridurre l'incertezza circa le condizioni di mercato (domanda, tecnologia) e potrà favorire ulteriori investimenti. Da un punto di vista pratico, quello della *ladder of investment* è un approccio regolamentare volto ad assicurare ai nuovi entranti, in successione nel tempo, diversi livelli di accesso alla rete – i “gradini” della scala – a condizioni regolamentari tali da indurli a risalire la scala degli investimenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costi fissi, spesso non recuperabili; ad esempio, il servizio ULL richiede investimenti per interconnettersi alla centrale locale, co-locarsi presso di essa e attrezzare propri spazi con gli apparati necessari alla fornitura dei servizi al dettaglio. Di converso, il servizio *bitstream* implica maggiori costi *wholesale* di tipo variabile – il canone *bitstream naked* è superiore al canone ULL – ma richiede minori investimenti iniziali in quanto i costi fissi sono sostanzialmente trascurabili⁶. Ne deriva che, da un punto di vista meramente economico, un operatore alternativo investirà in ULL, replicando parzialmente la rete dell'*incumbent*, solo quando esso sarà in grado di produrre per la propria divisione commerciale il servizio all'ingrosso (il *bitstream*, o *Wholesale Broadband Access*) ad un costo uguale, o inferiore, al prezzo regolamentato del servizio stesso.

17. Anche sulla base di questo tipo di considerazioni, l'*European Regulatory Group* (ERG) – oggi *Body of European Regulators for Electronic Communications* (BEREC) – in un proprio rapporto del 2009 sulla coerenza dei prezzi nei mercati all'ingrosso dei servizi a banda larga⁷, riprendendo una delle indicazioni contenute in un proprio precedente rapporto⁸, suggerisce alle Autorità nazionali di regolamentazione, al fine di incentivare i nuovi entranti a risalire la scala degli investimenti e promuovere la competizione basata sulle infrastrutture, di fissare un congruo spazio economico tra i servizi ULL e *bitstream*.
18. L'adozione di un approccio che assicuri un congruo spazio economico tra ULL e *bitstream* è quindi una condizione essenziale per fornire agli operatori alternativi gli adeguati incentivi all'infrastrutturazione in ULL.
19. In considerazione di ciò, nella delibera n. 746/13/CONS l'Autorità ha adottato un approccio che, includendo un *mark up* per il calcolo del prezzo del servizio *bitstream*, garantisce un maggiore spazio economico tra i servizi all'ingrosso, e, in tal modo, promuove ulteriormente la concorrenza infrastrutturale tra gli operatori. Ciò al fine di privilegiare i benefici derivanti da una maggiore efficienza dinamica, raggiungibile dal mercato nel medio-lungo periodo, rispetto al rischio di una minore efficienza (allocativa) statica che si sarebbe potuta determinare nel breve periodo. La scelta operata dall'Autorità è quindi opportunamente motivata in virtù di quanto sopra detto.

⁶ Nel documento pubblicato dalla Commissione europea “*Commission Staff Working Document accompanying the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)*”, la scala degli investimenti prevede, in ordine crescente di livello di infrastrutturazione, i servizi di i) rivendita, ii) *bitstream*, iii) *shared access*, iv) *unbundling*, v) accesso ai caviddotti e infrastrutture di proprietà.

⁷ ERG (09)21, “*ERG Report on price consistency in upstream broadband markets*”, del 2009.

⁸ ERG (07)53, “*ERG Report on Best Practices on Regulatory Regimes in Wholesale Unbundled Access and Bitstream Access*”, del 2007.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

20. Per quanto riguarda poi l'impatto conseguente all'applicazione del *mark up*, tenuto conto dei principi sopraenunciati, questo può essere calcolato considerando l'effetto della politica tariffaria sulla propensione ad investire in ULL presso centrali di accesso, per le quali l'infrastrutturazione degli operatori può essere ritenuta efficiente, nonché auspicabile. Per analizzare il problema da un punto di vista analitico, nella delibera n. 86/15/CONS l'Autorità ha calcolato il costo medio per linea sostenuto da un operatore alternativo che fornisce il servizio *broadband* alle proprie divisioni commerciali utilizzando il servizio ULL regolamentato. L'Autorità ha quindi osservato che affinché un operatore alternativo, caratterizzato da una certa *market share*, possa avere costi di infrastrutturazione inferiori al prezzo dei servizi *bitstream* e, quindi, preferire un investimento in ULL piuttosto che in *bitstream*, la dimensione della centrale locale S deve essere superiore ad un valore minimo (S_{min}) pari a:

$$S \geq S_{min} = \frac{FC}{(Price_{WBA} - VC) \times P \times M}$$

dove S è la dimensione totale della centrale (numero di linee attive), FC è il costo fisso per l'infrastrutturazione in ULL, VC è la componente variabile del costo dell'ULL (canone ULL), $Price_{WBA}$ è il canone dei servizi *bitstream naked*, P è la penetrazione dei servizi *broadband* al dettaglio, M la *market share* dell'operatore alternativo.

Questa relazione mostra che la dimensione minima che la centrale deve avere per rendere il servizio ULL più conveniente del *bitstream*, da un punto di vista economico, è inversamente proporzionale al prezzo del *bitstream*: più basso è tale prezzo, maggiore dovrà essere la dimensione della centrale per far sì che l'operatore alternativo sia incentivato a co-locarsi presso di essa ed investire in ULL. Tale relazione, dipendendo dalla *market share* dell'operatore, determina risultati diversi in funzione della tipologia di operatore di accesso considerato.

21. Al fine di semplificare l'analisi a valori esemplificativi del contesto di mercato, come operato nella delibera n. 86/15/CONS, l'Autorità ritiene ragionevole considerare l'effetto del *pricing* sugli operatori di dimensioni elevate, con una *market share* almeno del 20%, ossia gli operatori più propensi ad investire in ULL su nuove centrali di dimensioni medio-piccole.

Per questa tipologia di operatore, l'impatto dell'applicazione del *mark up* può essere calcolato individuando le centrali ULL la cui dimensione è tale per cui l'operatore alternativo è incentivato a co-locarsi presso di essa ed investire in ULL, prima nel caso in cui il prezzo del servizio *bitstream* è quello calcolato senza l'applicazione del *mark up* (pari a 14,68 euro/mese), quindi nel caso in cui il prezzo del servizio *bitstream* è quello calcolato applicando il *mark up*, ossia il prezzo approvato con la delibera n. 746/13/CONS (pari a 15,14 euro/mese).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Individuate tali centrali, è possibile quantificare il numero di centrali in più per le quali gli operatori sono stati incentivati ad investire in ULL (sulla base dei prezzi stabiliti dalla delibera n. 746/13/CONS), rispetto al caso in cui non fosse stato applicato alcun *mark up* aggiuntivo per la determinazione del canone *bitstream*.

22. Tanto premesso, applicando le medesime ipotesi della delibera n. 86/15/CONS, si calcola che l'adozione di una politica tariffaria di orientamento al costo dei servizi di *bitstream* che include un premio del 3% sul costo del servizio ha potenzialmente incentivato gli operatori di dimensioni elevate ad infrastrutturarsi in 154 centrali in più rispetto al caso in cui non fosse stato applicato alcun premio, ossia circa il 7% in più (2.455 centrali "potenziali ULL" contro 2.301).
23. L'analisi dimostra, quindi, che l'applicazione di un premio aggiuntivo per la determinazione del prezzo del servizio *bitstream naked* è risultata preferibile al fine dell'infrastrutturazione degli operatori in quanto ha potenzialmente incentivato gli operatori ad infrastrutturarsi in un numero addizionale di centrali in grado di coprire un'ulteriore porzione della popolazione telefonica rispetto alla scelta di non applicare alcun premio. Il numero addizionale di centrali è peraltro superiore al valore obiettivo che ci si è ragionevolmente posti, pari a 150 centrali, e di conseguenza anche l'entità del premio (3%) fissato dall'Autorità è ragionevole e proporzionato allo scopo prefissato.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O16. Fastweb non concorda con l'analisi dell'Autorità, in quanto ritiene che:

- a) l'analisi svolta dall'Autorità non sia idonea a giustificare l'introduzione di un premio di infrastrutturazione pari al 3%, in quanto si basa su un modello teorico ed astratto che non riflette i reali meccanismi che spingono gli OAO ad infrastrutturarsi.
- b) la differenza economica tra il canone *bitstream* e quello ULL non costituisce l'unica variabile decisionale in merito all'infrastrutturazione ULL; i servizi ULL e *bitstream* non sono perfettamente sostituibili, in quanto significativamente diversi in termini di *performance* e di capacità di sviluppare servizi differenziati. La soluzione ULL è infatti, a parere della società, l'unica in grado di garantire un pieno controllo su tutta la catena impiantistica, migliorando la qualità del servizio erogabile al cliente finale e consentendo una piena concorrenza infrastrutturale.
- c) se sussistono le condizioni di profittabilità finanziaria per l'apertura di una centrale ULL (valore attuale netto dei flussi di cassa positivo), l'OAO preferirà infrastrutturarsi in ULL indipendentemente dal prezzo del servizio *bitstream*.
- d) l'OAO ipotizzato in delibera non corrisponde agli operatori alternativi attualmente operanti sul mercato italiano, nessuno dei quali nemmeno si avvicina



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla *market share* del 20 % ipotizzata e in ogni caso non tiene conto della presenza di una numerosa schiera di piccoli operatori la cui *market share* è marginale. La società inoltre non concorda con la valutazione dei parametri utilizzata, in particolare con riferimento alla stima degli investimenti necessari all'apertura di una centrale ULL.

- e) la fissazione di un prezzo *wholesale bitstream* prossimo al valore orientato ai costi (e quindi con un premio di infrastrutturazione minimo o nullo) consentirebbe all'OAo di aumentare la marginalità dei servizi *bitstream* e dunque da una parte di migliorare la propria posizione finanziaria e dall'altra di migliorare la propria efficacia commerciale. Questo processo accelererebbe l'acquisizione dei clienti in aree *bitstream* e consentirebbe il raggiungimento delle economie di scala e di densità che giustificano l'investimento degli OAo in ULL.
- f) l'unico vero indicatore della capacità degli OAo di acquisire quote di mercato è l'andamento delle linee di accesso attivate in *bitstream*. L'analisi di questo dato evidenzia nel periodo considerato (2009-2013) un progressivo rallentamento della crescita delle linee vendute all'ingrosso, fino all'azzeramento avvenuto proprio nel 2013. Tale dato costituisce la controprova richiesta dal CdS – secondo Fastweb – dell'inefficacia della misura confermata in consultazione. Il mancato orientamento al costo dei servizi *bitstream* fino a dicembre 2012 e l'introduzione di un ingiustificato premio di infrastrutturazione del 3% nel 2013, secondo Fastweb, ha azzerato e reso negativa la crescita del mercato complessivo degli accessi OAo (dall'8% nel 2009-2010 al - 2% nel 2012-2013) e non ha comportato, a fronte di una riduzione degli accessi *bitstream*, un corrispondente incremento degli accessi ULL. Al contrario, fa notare la società, il livello di infrastrutturazione ULL è aumentato significativamente nel periodo 2015-2017, a valle cioè della delibera n. 623/15/CONS di effettivo orientamento al costo di tutti i servizi, ivi incluso il servizio *bitstream naked*, ed eliminazione del premio di infrastrutturazione.

O17. Secondo Vodafone i dati *ex-post* mostrano l'inadeguatezza del premio di infrastrutturazione, inteso come incentivo all'infrastrutturazione per gli operatori alternativi. Secondo l'operatore i prezzi fissati per il 2013 hanno condotto ad un aumento delle centrali aperte in *unbundling* pari a 73 unità, meno della metà di quelle ipotizzate nell'analisi condotta dall'Autorità, con un aumento di 130.000 linee. La società fa notare come l'espansione dei servizi di accesso disaggregato, soprattutto nelle centrali di medio-piccole dimensioni, non dipende dall'applicazione di un premio di infrastrutturazione al canone del servizio *bitstream naked* ma piuttosto da una sensibile riduzione dei costi di co-locazione e di *backhauling*.

O18. Un operatore ritiene che l'analisi svolta dall'Autorità non costituisca una motivazione adeguata ad ottemperare la sentenza, in quanto trascura alcuni aspetti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

significativi, quali l'impatto delle scelte regolamentari sugli operatori di dimensioni minori, che generalmente non perseguono un modello di *business* incentrato sull'infrastrutturazione ULL, in quanto non economicamente sostenibile. In secondo luogo, la società ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto valutare non solo il *trend* di apertura di centrali ULL ma anche il dato relativo allo sviluppo delle linee ULL, che fornirebbe un'indicazione del livello di concorrenza ben più significativa rispetto al numero di centrali aperte, in grado di mostrare se il bacino di clientela effettivamente servito dagli operatori alternativi si amplia. L'operatore evidenzia a tal riguardo che il tasso di crescita annuo delle linee ha subito una drastica riduzione nel 2013 rispetto agli anni precedenti.

O19. In merito al punto in oggetto, Wind Tre ritiene che l'Autorità abbia correttamente ottemperato alla sentenza.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V19. In merito alle osservazioni di Fastweb di cui i punti da a) ad f), si osserva quanto segue, rispettivamente per ciascun punto:

- a) il Giudice non ha contestato l'approccio adottato dall'Autorità, quanto piuttosto ha chiesto unicamente di sviluppare un'analisi di impatto circa l'applicazione del premio di infrastrutturazione;
- b) atteso che, sulla base delle OR vigenti nel 2012-2013, il servizio *bitstream* consente un controllo del servizio confrontabile con l'ULL, purché la banda di trasporto sia dimensionata correttamente, l'Autorità ha ritenuto che il discrimine nelle strategie di investimento sia legato alle economie di scala tali da determinare la convenienza all'investimento in ULL;
- c) l'affermazione secondo cui l'OAO preferirà infrastrutturarsi in ULL indipendentemente dal prezzo del servizio *bitstream* non è dimostrata in generale e non si ritiene sia applicabile al caso di specie, tenuto anche conto dell'esistenza nella realtà del mercato di diversi operatori che preferiscono investire in altri prodotti piuttosto che in ULL; il principio dell'incentivo all'investimento rimane quindi valido;
- d) in merito ai parametri utilizzati per le valutazioni dell'Autorità circa la dimensione minima della centrale locale (formula al punto 20 sopra), in particolare con riferimento al valore di *market share* del 20% utilizzato ed al valore del parametro *FC*, valori non condivisi da Fastweb, si rileva quanto segue. I parametri utilizzati sono i medesimi adottati nell'ambito della delibera di ottemperanza n. 86/15/CONS relativa ai prezzi per gli anni 2010-2012. In particolare, per quanto riguarda il valore del 20% per la quota di mercato degli operatori di tipo A, nella delibera del 2015 si è tenuto conto del fatto che nel 2010 la quota di mercato nazionale dell'operatore alternativo di dimensioni maggiori era pari a circa il 15% (e del 21% nelle aree ULL), mentre i due



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

operatori che seguivano nella distribuzione dimensionale disponevano di quote di mercato confrontabili, sebbene inferiori, a quelle del primo. Tale valore è stato ritenuto valido per rappresentare un operatore alternativo di grosse dimensioni in termini di quota di mercato, che è il più probabile candidato ad investimenti in nuove centrali di accesso di piccole dimensioni non ancora aperte ai servizi ULL. Tale valore, come anche il valore del parametro *FC*, è stato confermato successivamente anche in fase di giudizio al T.A.R. ed al Consiglio di Stato⁹. Tenuto conto che le quote di mercato degli operatori dal 2010 al 2013 sono ulteriormente cresciute, l'Autorità ritiene ancora più valida per il 2013 l'ipotesi di una *market share* media del 20% dell'operatore alternativo di grosse dimensioni. Analogamente, si ritiene opportuno confermare per il 2013 anche il valore del parametro *FC* impiegato per l'analisi del periodo 2010-2012, tenuto conto che non vi sono elementi per ritenere siano sopravvenuti significativi cambiamenti ai costi di infrastrutturazione degli operatori presso le centrali di accesso di Telecom Italia.

- e) l'affermazione secondo cui un prezzo dei servizi *bitstream* vicino ai costi consentirebbe all'OAo di aumentare la marginalità dei servizi *bitstream* favorendo i successivi investimenti in ULL degli OAo è stata tenuta in debito conto dall'Autorità, tant'è che proprio con la delibera di approvazione OR del 2013 i servizi *bitstream* sono stati orientati al costo, con una significativa riduzione dei prezzi rispetto al periodo precedente (circa 4,5 euro/mese/linea). In questo senso, l'applicazione di un premio di infrastrutturazione di ridotta entità da un lato non è tale da scoraggiare gli investimenti in *bitstream*, dall'altro lato ha permesso di continuare ad incoraggiare gli OAo ad investire maggiormente in ULL piuttosto che in *bitstream*, in maniera da accelerare il passaggio degli operatori ai servizi più infrastrutturati. A tal riguardo, si rimanda all'analisi del *trend* dei volumi dei servizi *wholesale* venduti, riportata al punto successivo (V23), che si focalizza in particolare sulle dinamiche verificatesi nel periodo successivo all'approvazione della delibera del 2013 oggetto della presente ottemperanza e fino al 2015, anno in cui sono stati fissati i nuovi prezzi dei servizi con la delibera di analisi di mercato n. 623/15/CONS.
- f) l'andamento dei volumi dei servizi *wholesale* venduti fino al 2013, preso a riferimento da un OAo, non può essere stato influenzato dalle decisioni prese con le delibere oggetto della presente ottemperanza, che essendo state pubblicate nel 2013 possono aver influenzato l'andamento dei volumi solo per gli anni successivi, fino al 2015, come appena richiamato sopra; peraltro è da rilevare che in realtà i prezzi dal 2012 al 2013 si sono significativamente abbassati, in virtù del passaggio nel 2013 all'orientamento al costo dei servizi *bitstream* (con una

⁹ Sentenza del CDS del 2015 (05085/2015).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riduzione del canone *naked* di quasi 4,5 euro/mese/linea), e tale riduzione ha avuto un impatto positivo sul mercato, come meglio chiarito dall'analisi del *trend* dei volumi di cui al successivo punto V23. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto da Fastweb, la delibera n. 623/15/CONS è stata molto meno impattante rispetto alla delibera del 2013, anche perché ha ridotto il canone del servizio *bitstream naked* in maniera meno significativa (la riduzione di circa 2,7 euro, dovuta solo in parte all'eliminazione del premio del 3%, è inoltre distribuita sul periodo 2014-2017 e non applicata in un solo anno).

V20. L'Autorità non condivide in generale le osservazioni di due operatori alternativi secondo cui non è corretto valutare gli effetti della politica di *pricing* adottata dall'Autorità sulla base del numero di centrali aperte ai servizi di *unbundling*, in quanto il parametro corretto sarebbe il numero di linee di servizi *wholesale* venduti. L'Autorità, infatti, ritiene necessario valutare il livello di concorrenza infrastrutturale, ossia l'ampiezza delle infrastrutture proprietarie degli operatori; tale valutazione può essere fatta solo tenendo conto del numero di centrali aperte ai servizi di *unbundling* che, per definizione, rappresenta il numero di centrali raggiunte dall'infrastruttura proprietaria di almeno un operatore alternativo. Gli indicatori suggeriti dagli operatori, che si riferiscono al numero di linee di servizi acquistati dagli operatori (in *bitstream* secondo uno dei due operatori, in ULL secondo il secondo operatore), sono in grado di rappresentare la capacità degli OAO di competere nei mercati al dettaglio, ma, da soli, non forniscono alcuna evidenza dell'infrastruttura proprietaria degli operatori, né si può dire che esista una relazione univoca di proporzionalità tra il numero di linee attive e il grado d'infrastrutturazione. Il numero di linee, infatti, dipende anche da altri fattori, quali, ad esempio, le strategie commerciali dell'operatore, che non hanno alcun legame con l'infrastrutturazione.

V21. In merito alle osservazioni di Vodafone circa il numero di centrali aperte all'ULL, si ribadisce che la delibera del 2013 poteva aver effetto solo sugli anni successivi al 2013; in tal senso, il dato citato da Vodafone (aumento delle centrali aperte in *unbundling* pari a 73 unità) non rileva ai fini della discussione in oggetto alla presente delibera. Per completezza, si riporta comunque la tabella del numero di centrali aperte ai servizi ULL nel periodo 2013 – 2015, dalla quale si evince una crescita significativa di tale numero proprio nel periodo 2014 – 2015 successivo alla delibera del 2013.

	2013	2014	2015
Numero centrali ULL	1726	1768	1983
Variazione	+33	+42	+215

Tabella 5bis: numero di centrali aperte ai servizi ULL nel periodo 2003-2015



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V22. Circa le osservazioni di un operatore sulla riduzione del tasso di crescita del numero di linee ULL vendute, si fa presente che in realtà le scelte di investimento degli operatori sono influenzate da numerosi parametri; l'applicazione del premio di infrastrutturazione del 3% influisce solo sulla scelta tra utilizzare i servizi ULL o i servizi *bitstream*, quando gli OAO hanno in realtà diverse opzioni di investimento. Complessivamente, comunque, i dati confermano che l'approccio di *pricing* adottato dall'Autorità per il 2013 ha portato benefici al mercato, come discusso più ampiamente ai punti che seguono.

V23. Premesso quanto sopra e ad ulteriore supporto delle valutazioni dell'Autorità, si ritiene opportuno approfondire il tema dell'andamento del numero di linee dei servizi *wholesale* venduti nel periodo 2012-2015 e dei relativi prezzi dei servizi. La tabella che segue riporta volumi e prezzi dei principali servizi *wholesale* per il periodo 2007 – 2015.

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Volumi (migliaia)	Full ULL	2.903	3.664	4.273	4.703	4.953	5.225	5.321	5.219	5.180
	SLU	–	–	–	–	–	–	34	186	393
	VULA	–	–	–	–	–	–	–	14	115
	Bitstream naked	308	572	939	1.036	1.087	1.114	1.114	1.185	1.230
	Bitstream shared	855	808	802	847	877	726	711	621	497
Canoni (euro/linea)	Full ULL	7,81	7,64	8,49	8,70	9,02	9,28	8,68	8,68	8,61
	SLU	5,67	5,67	5,67	5,81	6,02	6,19	5,79	5,79	5,57
	VULA*	–	–	–	–	–	21,51	20,63	20,63	15,38
	Bitstream naked*	20,01	18,21	18,72	18,98	19,24	19,50	15,14	15,14	13,59
	Bitstream shared*	10,30	8,50	8,00	7,93	7,86	7,79	6,74	6,74	4,96

* I prezzi dei servizi *bitstream* sono quelli in vigore negli anni 2010-2012, poi modificati *ex-post* con delibera di ottemperanza n. 579/15/CONS. Il prezzo VULA 2015 si riferisce alla versione *naked* 50 Mbps.

Tabella 5ter: volumi e prezzi dei principali servizi *wholesale* nel periodo 2007-2015

V24. La tabella mostra come in realtà nel passaggio dal 2012 al 2013 vi sia stata una significativa riduzione dei prezzi dei servizi ULL e soprattutto dei servizi *bitstream*, e non un aumento dei prezzi. La tesi degli operatori circa l'impatto negativo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'applicazione di un premio di infrastrutturazione non ha quindi alcun presupposto teorico né pratico, in quanto in realtà i prezzi dal 2012 al 2013 si sono significativamente abbassati, in virtù del passaggio nel 2013 all'orientamento al costo dei servizi *bitstream* ed alla rivalutazione del canone ULL (in precedenza già orientato al costo), modifiche stabilite proprio dalle delibere oggetto della sentenza. In particolare, il prezzo del servizio *bitstream naked* è passato dai 19,50 euro/linea del 2012 ai 15,14 euro/linea del 2013, conseguentemente al passaggio all'orientamento al costo¹⁰; nell'ottica di non ridurre eccessivamente lo spazio economico tra i servizi *bitstream* ed ULL nel 2013, con il conseguente rischio di disincentivare l'acquisto dei più infrastrutturati servizi ULL, l'Autorità ha ritenuto opportuno applicare un premio di infrastrutturazione per il calcolo dei canoni *bitstream*. Ed è proprio tale riduzione di prezzo che ha dato impulso al mercato e non, come si vuole far credere, l'intervento sul *bitstream naked* della delibera n. 623/15/CONS, laddove l'Autorità ha eliminato il premio di infrastrutturazione. Tale intervento, infatti, ha inciso minimamente rispetto al passaggio all'orientamento al costo del 2013. Come si può osservare dalla tabella precedente, ciò ha consentito, nella pratica, di mantenere ancora in crescita per il 2013 il livello di domanda dei servizi ULL, con un assestamento del livello nei due anni successivi, dovuto anche alla migrazione verso i servizi all'ingrosso di tipo infrastrutturato su rete NGA (VULA e SLU); gli stessi servizi *bitstream naked* su rame, peraltro, hanno continuato a crescere in termini di livello di domanda anche dopo il 2013, con una diminuzione dei volumi della sola versione *shared*, commercialmente meno appetibile per gli operatori che tendono ad acquisire una autonoma gestione del cliente per servizi sia voce sia dati. Anche la domanda complessiva di servizi all'ingrosso infrastrutturati (ULL, *bitstream naked*, SLU e VULA), infine, è cresciuta tra il 2012 ed il 2015 (da 6,339 a 6,918 milioni di linee). Tutti i dati confermano quindi che l'approccio di *pricing* adottato dall'Autorità per il 2013 ha portato benefici, complessivamente, al mercato.

V25. Nella successiva analisi di mercato (delibera n. 623/15/CONS) l'Autorità è quindi intervenuta al fine di incentivare ulteriormente l'infrastrutturazione degli operatori, in particolare rimodulando i prezzi dei servizi di co-locazione oltre che introducendo misure di rafforzamento sulla *equivalence* e disaggregazione dei servizi accessori. Tale intervento ha richiesto una trattazione specifica che, per la sua natura di innovazione, è stata opportunamente trattata nell'ambito dell'analisi di mercato. In altri termini il vero *focus* delle delibere del 2013, impugnate, è stato il *pricing*. La delibera n. 623/15/CONS si è, viceversa, focalizzata su altri aspetti di carattere organizzativo, muovendosi sul solco delle delibere 2013 quanto ai modelli di costo delle linee di accesso.

¹⁰ Il valore del canone per il 2012 è stato successivamente ridotto a 19,28 euro/linea con delibera di ottemperanza n. 579/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 5 Duplicazione dei costi di collocazione (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

24. Fastweb ritiene che i costi di collocazione del DSLAM siano stati inclusi due volte nel calcolo del canone di accesso *bitstream*.
25. L'Autorità ha tuttavia chiarito che non c'è stato un doppio conteggio.
26. Il CdS ha rigettato l'appello di Fastweb, in quanto le argomentazioni di censura incentrate sulla duplicazione dei costi non erano contenute nel ricorso di primo grado, né appaiono implicite, e quindi desumibili dalla contestazione dell'eccessivo ed illogico valore del costo della co-locazione, e devono pertanto ritenersi inammissibili.

II. 6 Canone *bitstream* simmetrico (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

27. Fastweb ritiene che il canone di accesso del *bitstream* simmetrico, approvato nella delibera impugnata, non sia orientato al costo efficiente.
28. Il CdS ha accolto l'appello esclusivamente nella misura in cui l'Autorità deve illustrare in delibera l'avvenuto orientamento al costo del *bitstream* simmetrico.

L'Autorità ritiene di poter ottemperare analizzando in modo più dettagliato i criteri di determinazione dei prezzi degli accessi *bitstream* simmetrici.

A tal proposito, la delibera n. 746/13/CONS richiamava che il costo mensile di un accesso *bitstream* simmetrico (ATM ed ethernet) è ottenibile come somma dei costi dei singoli elementi della catena produttiva del servizio per il quale Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura. Si richiamava, a tale proposito, la descrizione della catena produttiva del servizio di cui alla delibera n. 13/09/CIR (punto 64), per poi concludere che i prezzi proposti da Telecom Italia, in riduzione rispetto ai prezzi degli anni precedenti, fossero congrui.

Si rileva che la catena impiantistica citata nella delibera n. 746/13/CONS è stata poi utilizzata dall'Autorità anche per calcolare i prezzi del servizio *bitstream* simmetrico per gli anni 2014-2017 nell'ambito dell'analisi dei mercati dell'accesso (delibera n. 623/15/CONS).

29. È possibile, quindi, ottemperare alla sentenza, mediante un'integrazione istruttoria, applicando la metodologia della delibera n. 623/15/CONS per il calcolo del prezzo del servizio *bitstream* simmetrico per l'anno 2013, modificando gli opportuni *input* del modello di costo.

Si ricorda che la metodologia adottata nell'analisi di mercato (punti 650-656 della delibera n. 623/15/CONS) prevede che le soluzioni possibili per la realizzazione di un accesso simmetrico a 2 Mbps utilizzino:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- le risorse della rete di distribuzione in rame (1 o 2 coppie);
- DSLAM e relative porte SHDSL;
- eventuale prolungamento trasmissivo dallo Stadio di Linea, cui è attestato il cliente, fino ad altro Stadio di linea dotato di DSLAM con porte SHDSL.

Nel caso in cui sia disponibile un DSLAM con porte SHDSL nello Stadio di Linea presso cui è attestato il cliente, la catena impiantistica comprende un modem SHDSL in centrale, una o due coppie in rame installate dal *modem* a casa del cliente fino al *modem* in centrale, un DSLAM con porte SHDSL in centrale.

Nel caso in cui occorra invece un “rilancio”, la catena impiantistica differisce dalla situazione “standard”; la componente di rilancio occorre nei casi in cui non vi sia un DSLAM SHDSL nelle centrali di attestazione del cliente finale o nel caso di problematiche di attenuazione in rete di distribuzione.

In maggiore dettaglio, nel caso di rilancio la catena comprende un *modem* SHDSL nello Stadio di Linea cui è attestato il cliente, una o due coppie in rame installate dal *modem* a casa del cliente fino al modem in centrale, un ADM di moltiplicazione del flusso dati a 2 Mbps (demodulato dal *modem* SHDSL in centrale, immesso su rete trasmissiva SDH per il trasporto fino alla centrale dotata di DSLAM con porte SHDSL), un ADM per l'estrazione del tributario a 2 Mbps con ripartitore (RAF) e modem SHDSL, un raccordo dal ripartitore al permutatore cui è attestato il DSLAM con porte SHDSL.

Nel rispetto del principio di orientamento al costo, in coerenza con l'approccio utilizzato nell'analisi di mercato nonché nell'ambito delle approvazioni delle offerte di riferimento, per gli accessi *bitstream* simmetrici l'Autorità ritiene opportuno adottare un prezzo medio (ottenuto cioè considerando una media dei costi degli accessi “con e senza rilanci”).

30. Ciò premesso, si rammenta che nella delibera n. 623/15/CONS è stato considerato che nel 51% circa dei casi (fonte CoRe 2011) si utilizza una doppia coppia, e si è tenuto conto che il rilancio risulta necessario nel circa 10% dei casi. Il costo medio, che tiene conto della media pesata dei costi mensili di rilancio e del canone *bitstream* simmetrico a 2 Mbps è risultato quindi pari a 23,98 €/mese (prezzo valido per il 2017).

Al fine di adottare tale metodologia per calcolare il canone *bitstream* 2013, si ritiene ragionevole adottare la stessa percentuale di utilizzo di una e di due coppie (49% e 51%) considerate nella delibera n. 623/15/CONS, mentre per quanto riguarda la percentuale dei rilanci si ritiene di dover applicare un valore di circa il 15%, superiore quindi al valore del 10% assunto nella delibera n. 623/15/CONS. Ciò alla luce del fatto che Telecom Italia sta progressivamente aumentando la copertura del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

territorio con DSLAM SHDSL, ricorrendo quindi meno frequentemente alla soluzione basata sui rilanci.

Adottando tali ipotesi, il prezzo del canone *bitstream* 2013 simmetrico a 2 Mbps risulta pari a 30,35 €/mese, pari a circa l'1,4% in meno del prezzo stabilito per il 2013 con la delibera n. 746/13/CONS. La delibera n. 746/13/CONS viene, pertanto, rettificata con il valore sopra rideterminato.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O20. Fastweb osserva che dai dati forniti in consultazione non è possibile ricostruire il modello di costo per il calcolo del canone di accesso *bitstream* simmetrico. Non sono noti per esempio il costo del DSLAM per l'accesso simmetrico a 2 Mbps così come il costo del rilancio nel caso in cui sia necessario. La percentuale di casi in cui è necessario il rilancio nel 2013 (15% dei casi) è semplicemente dichiarata ma non dimostrata. Con riferimento a tale parametro, Fastweb e BT sottolineano come nell'ambito dell'approvazione dell'OR *bitstream* 2009 Telecom Italia abbia fornito in sede di consultazione il prezzo del servizio di accesso simmetrico a 2 Mbps in forma disaggregata tra accessi per i quali fosse necessario un rilancio e quelli in cui non lo fosse. Più precisamente, nella delibera n. 71/09/CIR sono stati forniti i dati relativi ai casi "con" e "senza rilancio", dai quali si deduce che la percentuale di casi "con rilancio" era dell'8,5% del totale dei casi. È quindi incoerente, secondo le società, che tale percentuale sia stata pari all'8,5% nel 2009 e al 15% nel 2013, per poi diminuire di nuovo al 10% nel 2016.

O21. Un operatore ritiene opportuno che, nell'ottica "ora per allora" e al fine di utilizzare dati già disponibili nel 2013, la percentuale di rilancio fosse posta pari a quella relativa al 2009 (8,5%); diversamente, potrebbe essere adottato un valore compreso fra l'8,5 e il 10%, ma comunque non superiore al 10%.

O22. In, generale, BT ritiene che l'integrazione della delibera oggetto della sentenza proposta in consultazione pubblica sia insufficiente e lacunosa e che non possa essere considerata "un'analisi dettagliata dei criteri di determinazione dei prezzi" poiché si limita a confermare le componenti necessarie per costruire il servizio *bitstream* (informazione già nota sin dal 2009) senza preoccuparsi di evidenziare le relative voci di costo. La mancata trasparenza non consente agli operatori di fare osservazioni nel merito del metodo seguito per l'applicazione del principio dell'orientamento al costo del canone. Un operatore intende far rilevare l'assenza di una descrizione che indichi le caratteristiche degli elementi di rete, quali ad esempio il DSLAM per il quale non vi è alcuna indicazione né delle caratteristiche tecniche dell'apparato, quali il dimensionamento, né dei vari elementi di costo connessi al suo utilizzo, quali le componenti di CAPEX e OPEX, i costi ricorrenti di co-



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

locazione e i costi di manutenzione correttiva. Le stesse valutazioni possono replicarsi per tutte le componenti del canone, quali ad esempio gli ADM e i modem.

O23. BT, infine, fa notare come non vi sia evidenza nel testo di come sia stata individuata la percentuale di utilizzo di due doppini. L'Autorità si limita a richiamare un dato utilizzato nell'ultima analisi di mercato, senza spiegarne il ragionamento sotteso né tantomeno la coerenza dell'assunzione.

O24. Vodafone sottolinea che dal momento che le ipotesi alla base del modello di cui alla delibera n. 623/15/CONS sono desunte dalla CoRe 2011, le medesime ipotesi possano essere utilizzate senza alcuna modifica per la definizione dei prezzi 2013, ivi inclusa la percentuale relativa ai rilanci.

O25. Wind Tre osserva che a suo parere il Consiglio di Stato ha richiesto all'Autorità semplicemente di “[...] *illustrare in delibera l'avvenuto orientamento al costo del bitstream simmetrico* [...]” e che, quindi, la società ritiene che, previa illustrazione delle analisi condotte dall'Autorità, debbano essere confermati i valori già approvati dei prezzi per l'anno 2013.

O26. Telecom Italia ha evidenziato che nell'ambito della Contabilità Regulatoria 2013 (CoRe), ultima certificata, la rilevazione del numero di accessi HDSL “con rilancio” risulta pari al 29%. Tale rilevazione ha fatto riferimento ad estrazioni campionarie da database tecnici aziendali relative alla consistenza di porte simmetriche “con rilancio” sui DSLAM ATM rispetto al totale delle porte simmetriche presenti sui medesimi. Il valore così ottenuto è stato quindi utilizzato in CoRe ai fini della determinazione della consistenza di accessi medi SHDSL “con rilancio” e della valorizzazione dei costi trasmissivi correlati.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V26. Con riferimento al modello di costo adottato e alle relative assunzioni, *in primis*, l'Autorità ritiene corretto, al fine di garantire la continuità dell'approccio metodologico, adottare per il 2013 la stessa metodologia di costo che è stata poi confermata dall'analisi di mercato anche per gli anni successivi (2014-2017). Circa la mancanza di trasparenza evidenziata dagli operatori (Fastweb e BT), comunque, si forniscono a seguire maggiori dettagli circa le valutazioni di costo svolte dall'Autorità.

V27. Come già chiarito in consultazione pubblica, in tali valutazioni si tiene conto che le possibili soluzioni per la realizzazione di un accesso simmetrico a 2 Mbps utilizzano: *i*) le risorse della rete di distribuzione in rame (1 coppia nel 49% dei casi, 2 coppie nel 51% dei casi), *ii*) il relativo DSLAM (inclusivo di porte SHDSL) e *iii*) l'eventuale prolungamento trasmissivo (nel 15% dei casi) dallo Stadio di Linea, cui è attestato il cliente, fino ad altro Stadio di linea dotato di DSLAM con porte SHDSL (c.d. *rilancio*).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V28. Nel caso di singola coppia, il costo del collegamento in rame e del relativo DSLAM è stato assimilato al costo del servizio *naked bitstream*, pari a 15,14 €/linea; nel caso di doppia coppia, il costo è stato calcolato aggiungendo un doppino in rame alla catena di produzione del servizio *bitstream naked*, ottenendo un costo pari a 24,46 €/linea. In tale valutazione, si è approssimato ragionevolmente il costo del DSLAM per i servizi simmetrici al costo del DSLAM per i servizi ADSL; si tratta, infatti, di una stima cautelativa per il mercato, tenuto conto delle maggiori economie di scala e dei maggiori fattori di riempimento delle schede ADSL rispetto alle schede SHDSL. Considerate le assunzioni circa le percentuali di utilizzo della singola coppia (49%) e della doppia coppia (51%), il costo medio risulta quindi pari a 19,89 €/linea. A questo valore va aggiunto, nel 15% dei casi, il costo del *rilancio*, di 69,71 €/linea, pari al canone mensile approvato nell'OR 2013 di un flusso di interconnessione a 2 Mbit/s di lunghezza media di 4,5 km. Sulla base di tali assunzioni, il canone del servizio *bitstream* simmetrico 2013 a 2 Mbps risulta pari al valore, proposto in consultazione pubblica, di 30,35 €/mese; la tabella che segue esplicita il calcolo effettuato.

Costo (€/mese)		Peso (%)	€/mese
Singola coppia	15,14	49%	
Doppia coppia	24,46	51%	
<i>Valore medio</i>			19,89 (a)
Rilancio	69,71	15,00%	10,46 (b)
Canone <i>bitstream</i> simmetrico (a+b)			30,35

V29. Per quanto riguarda l'assunzione secondo cui nel 51% circa dei casi si utilizza una doppia coppia, tenuto conto che durante la consultazione non sono stati forniti nuovi dati specifici per questa percentuale e che, comunque, il dato disponibile risale al 2011 e non si rilevano ragioni apprezzabili per cui debba essere cambiato nel corso degli anni, l'Autorità ritiene ragionevole, ai fini dei prezzi 2013, confermare per tale parametro il valore proposto in consultazione pubblica.

V30. In merito alla percentuale di rilanci, sulla base dei dati acquisiti "ora per allora" dall'Autorità nell'ambito del presente procedimento (fonte CoRe di Telecom Italia), risulta che tale percentuale nel 2013 fosse pari a circa il 29%. Tenuto conto di ciò, l'Autorità ritiene ragionevolmente efficiente l'assunzione prevista in consultazione pubblica di una percentuale del 15%. Tale valore, infatti, rispecchia un maggior livello di efficienza rispetto al valore effettivo del parametro e risulta coerente con la successiva analisi di mercato del 2015, che ha ridotto tale percentuale al 10%, assumendo un ulteriore incremento del livello di efficienza raggiunto nel corso degli anni successivi al 2013. L'Autorità, a tale proposito, vista l'integrazione motiva e istruttoria svolta, ritenuto di aver ottemperato alla richiesta del Giudice di verificare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e illustrare l'avvenuto orientamento al costo del canone in oggetto, considerato che il calcolo svolto conferma, sostanzialmente, quanto approvato con la delibera n. 746/13/CONS, rilevato che lo scostamento (30,79 Euro/mese/linea, di cui alla delibera n. 746/13/CONS, rispetto a 30,35 Euro/mese/linea, come ricalcolato in questo procedimento) rientra in un realistico intervallo di approssimazione delle ipotesi svolte, ritiene ragionevole confermare, alla luce dell'integrazione motiva e istruttoria svolta, il valore approvato con la delibera impugnata.

II. 7 Costi di commercializzazione del canone bitstream simmetrico (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

31. Fastweb ritiene che la componente del canone *bitstream* 2013 relativa ai costi commerciali OLO debba essere desunta da un modello astratto efficiente e non dalla CoRe di Telecom Italia, che potrebbe includere componenti di costo non pertinenti.
32. L'Autorità ha spiegato che i costi CoRe sono stati efficientati, giungendo a un tasso del 4% sul canone mensile.
33. Il CdS respinge la tesi di Fastweb di un modello astratto e ritiene utilizzabile la CORE.

Il CdS accoglie, invece, l'appello nella misura in cui chiede all'Autorità di chiarire meglio per quale ragione i costi ammessi siano tutti pertinenti ai servizi erogati.

Più precisamente, il CdS sostiene di non “*essere ovviamente in grado di valutare se il valore stabilito con il mark up, e tanto meno i sottostanti costi sostenuti da Telecom, siano o meno efficienti; ed in particolare se, ed in che misura costi come quelli per le predette attività promozionali o pubblicitarie, ancorché riguardino un servizio in monopolio, possano ritenersi ammissibili al rimborso (ad es. perché finalizzati a far conoscere agli altri operatori le opportunità di acquisto); ciò rientra nella valutazione discrezionale di AGCom, tenuta, anche riguardo a tale aspetto, ad adottare scelte motivate con riferimento alle condizioni del mercato, alla tutela della concorrenza, alla promozione degli investimenti*”.

34. Si ricorda a tal proposito che nella delibera n. 747/13/CONS l'Autorità ha approvato un *mark-up* del 4% per il calcolo dei costi di commercializzazione per tutti i servizi di accesso all'ingrosso, incluso il *bitstream* simmetrico, verificando, come richiesto dagli operatori in fase di consultazione pubblica, che la quota percentuale dei costi di commercializzazione fosse congruente con il dato complessivo dei costi di commercializzazione dei servizi di accesso *wholesale* sulla rete in rame. La validità dell'approccio di stima adottato dall'Autorità va quindi valutato nel suo complesso, ossia considerando i costi di commercializzazione complessivi, per tutti i servizi *wholesale*.
35. L'Autorità, nei procedimenti di cui alle delibere annullate, ha verificato che i costi di commercializzazione, inerenti alla vendita dei servizi di accesso alla rete in rame,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

corrispondono ad un totale, in linea con i dati contabili 2010-2011. In particolare, atteso che le percentuali (*mark-up*) stabilite consentono un sostanziale efficientamento dei costi di commercializzazione desunti dalla contabilità regolatoria, l'Autorità ha approvato, in relazione al costo di commercializzazione un *mark-up* del 4%.

36. In relazione alla pertinenza dei costi ammessi ai servizi erogati, richiesta dal Giudice, si fa presente che nella delibera n. 747/13/CONS l'Autorità ha richiamato l'approfondimento svolto, a tale riguardo, al punto 28, allegato C, alla delibera n. 14/09/CIR (approvazione OR ULL 2009). In particolare, in tale allegato si chiarisce che i costi di commercializzazione OLO risultano comprendere i costi di personale e i costi delle risorse funzionali alle seguenti principali attività:
- **Vendita servizi *wholesale***: costi del personale della Funzione *Wholesale* Nazionale preposta alla vendita dei servizi ULL e relativi costi informatici.
 - **Fatturazione**: costi del personale della Funzione *Wholesale* Nazionale preposti alle funzioni di *Charging and Operation* e relativi costi informatici.
 - **Gestione del Cliente**: comprende tutti gli altri costi di commercializzazione OLO connessi al ciclo attivo.

Analogo approfondimento veniva svolto in relazione al *bitstream*.

L'Autorità ha, pertanto, sempre tenuto conto dei soli costi pertinenti al servizio di vendita agli OAO.

37. Ciò premesso, l'Autorità ritiene di poter ottemperare alla sentenza, ferma restando l'inclusione dei soli costi pertinenti al servizio di commercializzazione *wholesale*, mediante una ulteriore verifica che il valore del *mark-up* del 4% sia coerente e consenta un efficientamento ulteriore dei costi pertinenti. A tal fine l'Autorità ha svolto una ricostruzione dei costi desunti dalla CoRe certificata, ha selezionato solo quelli pertinenti al servizio, come richiesto dal Giudice, e ha svolto una verifica ulteriore della correttezza del *mark-up* e del grado di efficientamento ottenuto.

L'ottemperanza alla sentenza del CdS è quindi basata su una ricostruzione dettagliata dei costi desunti dalla CoRe certificata 2010, disponibile ora per allora, e sulla base delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 747/13/CONS, secondo la metodologia utilizzata nelle delibere n. 13/09/CIR e n. 14/09/CIR, come sopra riportato.

In merito alla pertinenza dei costi inclusi nella valorizzazione, si precisa che, coerentemente alla delibera n. 14/09/CIR, nella valutazione dei costi pertinenti non sono inclusi gli oneri relativi alla clientela finale (processi di *marketing*, stampa e spedizione bollette, etc.).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I costi di commercializzazione OLO dei servizi di accesso all'ingrosso (ULL, *Shared Access*, *Bitstream* e WLR) comprendono, quindi, i costi del personale e delle risorse funzionali alle principali attività di vendita *wholesale*, fatturazione e gestione del cliente (costo del personale, costi informatici, etc.).

In merito al valore specifico del *mark-up* applicato e quindi alla stima dei costi di commercializzazione, si fa presente quanto segue.

Nella Contabilità Regolatoria 2010 i valori di costo (FDC) di tali attività/processi sono stati rilevati ed attribuiti ai singoli servizi di accesso mediante l'adozione di criteri di *cost accounting* di tipo *Activity Based Costing*. Sulla base di tali informazioni, per l'anno 2010 risultano allocati ai servizi *wholesale* di accesso (ULL, SA, *bitstream naked*, *bitstream shared*, WLR) un valore complessivo di 49,52 milioni di euro.

Al fine di confermare la validità della stima dei costi di commercializzazione approvati con le delibere impugnate, si rappresenta, quindi, nella tabella che segue il totale di tale voce di costo, stimata utilizzando i prezzi approvati per il 2013 e, nell'ottica "ora per allora", i volumi dei servizi *wholesale* attivi alla fine del 2012.

Servizio di accesso	Volumi 2012 (mln)	Costi commerciali 2013 per linea (€)	Costi commerciali 2013 totali (mln €)
ULL	5,225	0,35	29,988*
WLR	0,801	0,39	3,749
SA	0,78	0,03	0,28
Bitstream condiviso	0,726	0,26	2,265
Bitstream <i>naked</i>	1,114	0,59	7,887
Totale accesso	7,944	–	43,917

* Include i costi commerciali della componente ULL dei servizi WLR e *bitstream naked* (in altri termini, figurativamente, in linea con i transfer *charge* regolamentari, il numero di linee ULL vendute è pari a quelle ULL, WLR e *bitstream naked* di cui alla tabella)

Tabella 6: costi di commercializzazione per servizio *wholesale*

Il totale dei costi di commercializzazione pertinenti al servizio che risulta dai prezzi approvati, pari a poco meno di 44 milioni di euro, è inferiore, in virtù dell'efficientamento introdotto dall'Autorità sulla base della metodologia BU-LRIC adottata, al valore che risulta dalla contabilità regolatoria, considerando i soli costi pertinenti, pari a poco meno di 50 milioni di euro. Anche utilizzando il valore contabile che risulta dalla CoRe 2011, pari a 46,05 milioni di euro, il valore approvato dall'Autorità risulta maggiormente efficiente rispetto ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria, con un ragionevole livello di efficientamento giustificato dall'adozione di una metodologia di stima di tipo BU-LRIC.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O27. Fastweb ritiene che non sia stata fornita sufficiente trasparenza in merito ai dati contabili utilizzati nelle valutazioni dell’Autorità e sulla congruità del valore proposto per i costi commerciali. Non viene fornito un dettaglio esaustivo delle voci di costo considerate, dei criteri di allocazione delle stesse tra i diversi servizi *wholesale*, anche al fine di consentire di valutare l’efficienza delle stime di costo ed identificarne la corretta allocazione, evitando la duplicazione di voci di costo. Fastweb e Vodafone rilevano come la tabella riportata in delibera non sia esaustiva, mancando una serie di servizi per cui vengono addebitati agli OAO costi commerciali, quali a titolo esemplificativo i servizi *bitstream* simmetrico, il servizio SLU, i servizi di co-locazione, i servizi *terminating*, etc. Le società evidenziano che anche nei contributi *una tantum* pagati dagli OAO sia inclusa una componente significativa di costi (pari nel 2013 a 5,56 € per contributo) che dovrebbe anch’essa remunerare i costi dei sistemi informativi e personale di Telecom Italia per la fornitura dei servizi *wholesale*. Secondo Fastweb, l’Autorità dovrebbe fare una ricostruzione *bottom up* del costo di commercializzazione OAO partendo dalle voci di costo pertinenti ed ammissibili, valutando quindi in maniera efficiente tali costi, senza basarsi acriticamente sui valori della contabilità di Telecom Italia, peraltro retrodatati. Un operatore ritiene che andrebbero stimati costi di commercializzazione inferiori a quelli desunti dalla contabilità, pari quantomeno al valore percentuale di 3,5% stabilito con l’ultima analisi di mercato.

O28. Secondo BT, l’Autorità avrebbe dovuto valutare ogni componente di costo considerata per la quantificazione del *mark-up* al 3%, dando altresì evidenza dei criteri di *cost accounting* di tipo *Activity Base Costing* utilizzati, invece di limitarsi a dichiararne l’utilizzo.

O29. Wind Tre ritiene che i costi di commercializzazione stimati dall’Autorità siano stati correttamente resi efficienti con la delibera oggetto della sentenza e che quindi nessuna variazione rispetto a quanto deciso andrebbe effettuata.

Le valutazioni conclusive dell’Autorità

V31. In merito alla metodologia di stima dei costi commerciali, non condivisa da Fastweb che invece propone un approccio *bottom up*, si rileva innanzitutto che la sentenza non si esprime circa la correttezza metodologica della stima sviluppata dall’Autorità, ma chiede, ferme restando le verifiche di efficienza dei costi svolti dall’Autorità, solo di verificare e fornire maggiore trasparenza sulla pertinenza dei costi considerati (si richiama a tale proposito che il CdS respinge la richiesta di Fastweb di un modello astratto e ritiene utilizzabile la CORE; chiede, viceversa, solo di meglio chiarire la pertinenza dei costi ammessi con i servizi erogati). L’Autorità ha, a tale proposito, svolto la verifica della pertinenza delle voci di costo incluse nella “commercializzazione” (personale e sistemi informativi necessari per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vendita dei servizi *wholesale*, per la fatturazione e per la gestione cliente) con i servizi erogati ed ha anche dimostrato di aver adottato un criterio di efficientamento del dato contabile. In aggiunta, l'approccio che stima i costi operativi sulla base dell'applicazione di un *mark-up* percentuale, adottato dall'Autorità, garantisce la massima trasparenza metodologica e permette una facile possibilità di riconciliazione con i dati contabili.

V32. Ritenendo, per quanto sopra, già sufficiente quanto sottoposto a consultazione, si ricorda che l'Autorità ha adottato tale metodologia di stima da diversi anni; in particolare, con la delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità ha ritenuto sia corretto applicare un *mark-up* sui costi del servizio, in quanto tale approccio è stato spesso utilizzato nei modelli LRIC per la stima dei costi operativi di tipo congiunto. Per la stima del valore percentuale da applicare come *mark-up*, l'Autorità in tale delibera ha chiarito di non aver utilizzato i costi sostenuti dalla divisione *wholesale* di Telecom Italia, né di averli stimati sulla base dell'Offerta di Riferimento della medesima società, ma di aver stimato il solo valore del *mark-up* percentuale in linea con quanto fatto in precedenti valutazioni dei costi commerciali di Telecom Italia, in cui questi ultimi erano stati stimati, sulla base del principio dell'orientamento al costo, nel 7% dei costi del servizio. Per effetto delle modifiche fatte a valle della consultazione pubblica, l'Autorità ha, nella delibera del 2010, ulteriormente efficientato la propria stima dei costi di commercializzazione, portandola ad un valore pari al 6,52% per il 2012. Nelle delibere oggetto della presente sentenza, quindi, l'Autorità ha correttamente confermato l'approccio metodologico del *mark-up*, anche ai fini della stabilità e continuità dell'approccio regolamentare, riducendo ulteriormente il *mark-up* adottato nelle precedenti delibere (6,52% nel 2012), portandolo al valore del 4% nell'ottica dell'incentivazione all'efficientamento, ed in maniera da garantire che il totale dei costi di commercializzazione stimati sia comunque inferiore a quelli desumibili dalla contabilità di Telecom Italia.

V33. Tenuto conto di quanto sopra, l'Autorità ritiene opportuno nella presente delibera confermare l'approccio metodologico descritto; nello schema di provvedimento in consultazione, peraltro, sono state chiarite le voci di costo incluse nella stima e si è chiarito, come richiesto dalla sentenza, che non sono stati considerati costi non pertinenti (quali i costi delle attività promozionali e pubblicitarie).

V34. In merito al fatto che la tabella riportata in delibera non sia esaustiva, come evidenziato da Fastweb e da Vodafone, mancando una serie di servizi per cui vengono addebitati agli OAO costi commerciali (servizio *bitstream* simmetrico, servizio SLU, servizi di co-locazione, servizi *terminating*, etc.), si fa presente che la riconciliazione effettuata considera i soli servizi rilevanti in quanto oggetto delle delibere oggetto di sentenza, cui si riferisce il valore del *mark-up* del 4%; sono quindi esclusi ad esempio i servizi *terminating* citati dagli operatori ed i costi inclusi nei contributi *una tantum*. I servizi SLU nel 2013, nel momento in cui si svolgeva il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedimento istruttorio, erano solo nella fase iniziale di diffusione, i volumi di vendita erano ancora scarsi ed i dati non disponibili per una valutazione specifica; per i servizi di co-locazione, per contro, i relativi costi commerciali non sono inclusi nel totale dei costi menzionati nella delibera di consultazione pubblica (tabella 6), ripresi dalla Core 2010, ed oggetto di discussione nell'ambito della sentenza. Il *mark-up* del 4% per la valorizzazione dei costi commerciali relativi ai servizi di co-locazione è comunque stato fissato dall'Autorità, in ottica di coerenza generale, al medesimo valore stimato per gli altri servizi di accesso. Analogamente, anche per quanto riguarda i servizi *bitstream* simmetrici, i relativi costi commerciali non sono ricompresi nella tabella 6; anche in tal caso, il *mark-up* del 4% per la valorizzazione dei costi commerciali è stato fissato al medesimo valore stimato per i principali servizi di accesso, di cui alla tabella 6.

II. 8 Contributi *una tantum* (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

38. Fastweb ritiene che i contributi *una tantum* per i servizi *bitstream* non siano stati calcolati applicando i dovuti efficientamenti di costo, considerata la curva di apprendimento e l'effetto dell'automatizzazione di buona parte dei processi coinvolti, in conflitto col criterio dell'orientamento al costo efficiente.
39. Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio spiegare perché si tratta di costi efficienti.

Nel dettaglio, il CdS osserva che non si rinviene nelle motivazioni della delibera n. 746/13/CONS “*un sicuro riscontro dell'affermazione di AGCom secondo la quale il provvedimento avrebbe riequilibrato i prezzi, allineandoli ai costi delle attività sottostanti, in alcuni casi aumentandoli, in altri riducendoli*”, da cui discende, secondo il Collegio, la fondatezza della censura sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

40. Si fa presente, in premessa, che lo stesso CdS, in merito al quinto motivo di ricorso in appello di Fastweb alla sentenza del TAR Lazio n. 3916/2015 sulla delibera n. 747/13/CONS, si è espresso invece a favore dell'approccio adottato dall'Autorità per il calcolo dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato (punto II.25 discusso più avanti). In particolare il CdS afferma che “*le difese delle parti appellate in ordine al mancato aggiornamento dei tempi delle attività che entrano nel calcolo dei costi abbiano offerto delle plausibili giustificazioni, che non vengono messe in discussione dall'appellante in sede di replica [...]*”. Il CdS sembra quindi ritenere corretto l'approccio di calcolo adottato dall'Autorità nella delibera n. 747/13/CONS, che è lo stesso adottato anche nella delibera n. 746/13/CONS.

In tale ultima delibera, l'Autorità ha calcolato il costo dei contributi *una tantum* sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2013 e tenuto conto delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti i contributi stessi. Tali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tempistiche sono state confermate, senza introdurre effetti di riduzione, tenuto conto che nell'ambito della consultazione pubblica non sono emerse evidenze istruttorie tali da comportare, in via generale, una modifica rispetto a quanto proposto nello schema di provvedimento.

41. Al riguardo di tale tematica, si fa presente che nella delibera n. 86/15/CONS, con riferimento ai contributi *una tantum* per i servizi di *unbundling* per il triennio 2010-2012, l'Autorità ha già analizzato la questione della riduzione delle tempistiche di esecuzione degli interventi che sono remunerati con i contributi *una tantum*, per effetto della curva di apprendimento (punti V22 e V23). In tale delibera, l'Autorità è giunta alla conclusione che le tempistiche adottate già derivano da ipotesi di efficientamento che tengono conto delle economie di scala e di scopo raggiungibili. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che la variazione dei contributi *una tantum*, nel periodo 2010-2012, può essere associata solo ad una variazione del costo orario della manodopera.
42. Analogamente, si ritiene che le stesse motivazioni valgano anche per la definizione dei valori dei contributi *una tantum* per l'anno 2013; anche nel periodo 2012-2013, in sostanza, la variazione dei contributi *una tantum* può essere associata solo ad una variazione del costo orario della manodopera. Tenuto conto che l'Autorità nella delibera n. 746/13/CONS ha calcolato il costo dei contributi *una tantum* sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2013, si ritiene che l'integrazione motiva qui fornita consenta di ottemperare alla sentenza del CdS. Si aggiunga, inoltre, che parte dei contributi *bitstream* sono direttamente collegati a quelli ULL e che, quindi, questi contributi fruiscono delle stesse efficienze dei contributi ULL, per i quali il Giudice ha respinto l'appello di Fastweb.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O30. Fastweb ritiene che l'Autorità non abbia ottemperato alla sentenza, non avendo fornito alcuna spiegazione in merito alla decisione di non rideterminare i contributi *una tantum* dei servizi *bitstream* simmetrici in considerazione della velocità sottostante, nonché delle tempistiche e delle ipotesi sottostanti, che andrebbero rivalutate in ottica di efficienza e tenendo conto dei contratti con le imprese terze utilizzate da Telecom Italia anche nel 2013, con costi significativamente inferiori. Anche Vodafone sottolinea che le attività relative ai contributi vengono svolte dai *System* in una percentuale significativa dei casi, con costi più efficienti di quelli previsti nelle OR di Telecom Italia.

O31. Fastweb e Vodafone evidenziano che seppure in origine le tempistiche individuate per la valorizzazione dei contributi corrispondevano a valori ritenuti efficienti dall'Autorità (delibera n.14/00/CIR), il cospicuo lasso di tempo trascorso giustifica sicuramente una revisione delle stesse, anche in virtù delle innovazioni tecnologiche e di processo, della *c.d.* curva di apprendimento, nonché degli strumenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di supporto messi a disposizione dei tecnici nelle operazioni di *provisioning*. Sul punto l'Autorità non mostra di aver fatto alcuna istruttoria né ha dimostrato, nonostante uno specifico onere di motivazione, che le tempistiche utilizzate portino ad un valore dei contributi che rispecchi i costi effettivamente sostenuti da Telecom Italia per le attività in oggetto.

O32. Wind Tre ritiene che le analisi dell'Autorità consentano di ottemperare alla richiesta del CdS.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V35. In merito all'approccio metodologico adottato dall'Autorità per la stima dei contributi, in premessa si richiama che nello schema di provvedimento in consultazione è stato già richiamato che lo stesso CdS si è espresso a favore dell'approccio adottato dall'Autorità per il calcolo dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato (punto II.24). In particolare il CdS afferma che “*le difese delle parti appellate in ordine al mancato aggiornamento dei tempi delle attività che entrano nel calcolo dei costi abbiano offerto delle plausibili giustificazioni, che non vengono messe in discussione dall'appellante in sede di replica [...]; lo stesso può ritenersi per le informazioni sulle attività e tempistiche relative all'attivazione del servizio di sub-loop unbundling*”. Il CdS sembra quindi ritenere corretto l'approccio di calcolo adottato dall'Autorità nella delibera n. 747/13/CONS per il calcolo dei contributi relativi ai servizi ULL e SLU, che è lo stesso adottato anche nella delibera n. 746/13/CONS per i servizi *bitstream*. Non vi è ragione quindi per modificare la metodologia adottata.

V36. Per quanto riguarda la revisione delle tempistiche, richiesta da Fastweb e Vodafone in virtù delle innovazioni tecnologiche e di processo, della *c.d.* curva di apprendimento e degli strumenti di supporto messi a disposizione dei tecnici nelle operazioni di *provisioning*, si richiamano più in dettaglio le considerazioni svolte nella delibera n. 86/15/CONS con riferimento ai contributi *una tantum* per i servizi di *unbundling* per il triennio 2010-2012, che si ritiene di confermare anche per il 2013. Nel dettaglio, si rileva che fintantoché non vengono introdotte innovazioni tecnologiche o di processo, la curva di apprendimento non subisce modifiche tali da comportare ulteriori riduzioni dei costi. L'Autorità, in proposito, non ha rinvenuto che, al momento dell'adozione della delibera impugnata, fossero intervenute innovazioni tali da ridurre i costi legati all'economie di apprendimento sottostanti i contributi *una tantum*. L'Autorità ha quindi valutato i costi sottostanti i contributi *una tantum* in funzione del valore aggiornato del costo orario della manodopera, mantenendo le tempistiche in essere.

V37. L'innovazione citata dagli operatori, che riguarda l'utilizzo dei dati di costo relativi alle imprese *System* per la fornitura dei servizi di *provisioning*, è stata introdotta solo successivamente dall'Autorità, nell'ambito del procedimento di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

valutazione delle OR 2015 e 2016 (delibera n. 653/16/CONS), sulla base di quanto stabilito nell'ambito della nuova analisi di mercato, di cui alla delibera n. 623/15/CONS, all'art. 13 comma 2. Nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS, come integrata con delibera n. 578/10/CONS e modificata con delibera di ottemperanza n. 86/15/CONS relativa ai prezzi 2010-2012, l'Autorità aveva infatti confermato l'approccio di valutazione dei costi dei contributi *una tantum* basato sul costo orario della manodopera di Telecom Italia e sulle tempistiche di esecuzione degli interventi di *provisioning*, stabilite con la delibera n. 69/08/CIR. Fermo restando che, come sopra detto, il CdS sembra ritenere corretto l'approccio di calcolo adottato dall'Autorità nella delibera n. 747/13/CONS e che quindi non vi è alcuna ragione per cambiare approccio in questa sede, si ribadisce che, comunque, la valutazione dei costi dei contributi relativi al 2013 è stata correttamente svolta utilizzando la metodologia adottata ai sensi dell'analisi di mercato in vigore nel 2013; solo con la successiva analisi di mercato conclusa nel 2015, l'Autorità ha valutato la necessità di una revisione di tale metodologia. Per quanto riguarda la presente delibera, si conferma quindi l'approccio metodologico originariamente adottato per la stima dei contributi *una tantum*.

V38. Con particolare riferimento agli accessi simmetrici, l'Autorità ha verificato, ai fini dell'approvazione dei prezzi 2013, che i valori dei contributi *una tantum*, approvati secondo un modello semplificato in linea con gli anni passati, risultano a maggior favore degli OAO, in quanto inferiori a quanto sostenuto da Telecom Italia sulla base di listini di società esterne. Ciò è stato poi confermato anche per gli anni successivi 2015 e 2016, come ampiamente illustrato nella delibera n. 78/17/CONS (punti 39-42).

V39. Si tenga peraltro presente che Telecom Italia fa un uso preferenziale delle aziende *System* per l'attivazione dei servizi *bitstream* simmetrici; ciò avvalorava maggiormente la tesi per la quale i prezzi approvati dall'Autorità per i contributi *una tantum* sono stati fissati in maniera efficiente anche tenendo conto dei contratti con le imprese terze utilizzate da Telecom Italia.

II. 9 *Decorrenza dell'orientamento al costo per il bitstream (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS*

43. Fastweb lamenta l'applicazione dell'orientamento al costo per il *bitstream naked* solo a partire dal 2013, a differenza di quanto è stato deciso per il WLR a partire dal 2012.
44. Il CdS ha respinto il ricorso su tale tema.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 10 Costi di rete inclusi nel canone ULL (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

45. Telecom lamenta il mancato adeguamento, nell'approvazione del canone ULL 2013, dei costi della rete in rame, in particolare sulla revisione dei costi di scavo.
46. L'Autorità ha spiegato di aver utilizzato i costi approvati nella delibera n. 578/10/CONS, riservandosi di rivedere i costi di scavo nell'analisi di mercato.

Il CdS ha accolto l'appello nella misura in cui l'Autorità deve motivare meglio perché non ha aggiornato i costi di rete.

A tal riguardo, si rimanda al punto II. 25, che investe la medesima tematica dell'aggiornamento dei costi di rete.

II. 11 Costi di commercializzazione del servizio ULL (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

47. Telecom Italia ritiene sottostimati i costi di commercializzazione del servizio ULL.
48. Il CdS, in linea con analogo appello di Fastweb ma di segno opposto, ha accolto l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio chiarire i dati CoRe usati e le motivazioni che hanno portato alla stima del *mark up* per il calcolo dei costi di commercializzazione.
49. A tal riguardo, l'Autorità ritiene applicabili le stesse argomentazioni di cui al punto II. 7, che riguarda la tematica dei costi di commercializzazione ma con riferimento al canone *bitstream* simmetrico.
50. L'Autorità ritiene quindi di poter ottemperare anche su questo punto mediante una ricostruzione dei costi desunti dalla CORE certificata, per la quale si rimanda integralmente al precedente punto 37.

Tenuto conto, in particolare, che la validità dell'approccio di stima adottato dall'Autorità va valutato nel suo complesso, ossia considerando i costi di commercializzazione complessivi per tutti i servizi i servizi *wholesale*, si rimanda alle conclusioni riportate nel paragrafo II.7, laddove, nello specifico, si evidenzia che il valore approvato dall'Autorità per i costi di commercializzazione risulta maggiormente efficiente rispetto ai costi pertinenti, come richiesto dal Giudice, risultanti dalla contabilità regolatoria, con un ragionevole livello di efficientamento giustificato dall'adozione di una metodologia di stima di tipo BU-LRIC. Non si tratta quindi di una sottostima dei costi di commercializzazione, come sostenuto da Telecom Italia, ma piuttosto di una stima maggiormente efficiente, adottata dall'Autorità applicando la metodologia di stima BU-LRIC, al fine di stimolare l'*incumbent* alla fornitura efficiente dei servizi *wholesale*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 12 Premio di infrastrutturazione del servizio bitstream (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

51. Telecom Italia ritiene che il premio di infrastrutturazione *bitstream*, pari al 3%, sia stato sottostimato dall'Autorità.
52. Il CdS ha respinto l'appello, ritenendo che non vi è una correlazione sostanziale tra il premio di rischio e la diversa propensione al rischio dell'operatore che investe in rame piuttosto che in fibra, atteso che il predetto parametro mira soprattutto a creare, sulle reti in rame, uno "spazio economico" tra due servizi (*bitstream* e ULL) caratterizzati da un diverso grado di infrastrutturazione, ed incentivare la risalita della scala degli investimenti; cade, con ciò, lo stesso presupposto su cui si basa la prospettazione del motivo di appello in esame, che pertanto risulta infondato.

II. 13 WACC (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

53. Telecom ritiene che l'Autorità non abbia tenuto conto, nel fissare i parametri RFR e EPR ai fini del calcolo del WACC, della crisi finanziaria del 2011 e 2012 e della lettera della Commissione europea (CE) sul tema. Telecom Italia contesta inoltre la stima del *Tax Rate*.
54. Il CdS respinge il ricorso di Telecom Italia sul *Tax Rate*, in quanto le censure di Telecom Italia appaiono generiche e insufficienti ad evidenziare una contraddittorietà o illogicità della scelta di ridurre tale componente del calcolo del WACC.

Il CdS accoglie, invece, l'appello di Telecom Italia sui parametri RFR e ERP, richiamando che la lettera della CE nella parte in cui a suo dire richiederebbe all'Autorità di usare, per il parametro RFR, la media dei BTP nel 2012, e per il parametro ERP, la media BEREC (5,8%). Secondo il CdS, non è rinvenibile nella delibera, anche alla luce delle difese svolte in giudizio, una puntuale e coerente giustificazione delle ragioni che hanno indotto l'Autorità a discostarsi da alcune delle indicazioni della Commissione.

55. L'Autorità ritiene, a tale riguardo, di richiamare e integrare le argomentazioni con cui la stessa ha notificato alla Commissione Europea la conferma del WACC, determinata sulla base di una rivalutazione dello stesso che comunque teneva conto delle raccomandazioni di quest'ultima. In aggiunta, si ritiene di poter rafforzare la sezione motiva evidenziando che lo stesso approccio metodologico è stata usato per il calcolo del WACC su rete fissa e mobile del successivo ciclo regolamentare e approvato dalla CE (delibere nn. 623/15/CONS, per la rete fissa, 497/15/CONS, per la rete mobile).
56. Si richiama che, nella propria raccomandazione in esito alla Fase II, la Commissione, pur riconoscendo che il processo di valutazione dei prezzi 2013 deriva da un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aggiornamento degli input del modello BU-LRAIC 2010 (volumi, tassi di intervento per la riparazione dei guasti delle linee di accesso e costi di commercializzazione OLO), svolge alcune considerazioni in relazione alla necessità di aggiornamento del WACC ed in particolare del *risk free rate* (parametro di input del WACC) e dell'*Equity Risk Premium*.

57. La Commissione, nel rilevare che l'Autorità non ha chiarito le ragioni per cui il WACC non è stato ricalcolato per il 2013, ritiene che il *risk free rate* sia necessariamente cambiato rispetto al 2010, tenuto conto del peggioramento della congiuntura economica avutasi negli anni successivi. Osserva, a tale proposito, che il valore sottoposto a consultazione pubblica, 5,51% (ottenuto come media dei BTP decennali nel 2012), è difatti superiore al valore utilizzato per il 2010, 3,9% (valore spot relativo al 28 dicembre 2010). Si richiamano, di seguito, in dettaglio le argomentazioni della Commissione.

SULLA MODALITA' DI CALCOLO DEL *RISK FREE RATE*

58. Con riferimento al *risk free rate* la Commissione constata che lo stesso, nel 2010, veniva calcolato in base al rendimento corrente (*spot rate*) dei titoli di Stato italiani con scadenza decennale, anziché utilizzando una media su un periodo più lungo (ad es. un anno, da gennaio a dicembre 2012, come proposto dalla stessa AGCOM nelle citate consultazioni). Considerata la notevole distanza tra i valori più elevati e quelli più bassi registrati durante questo periodo (rispettivamente il 25 novembre 2011 e l'11 ottobre 2010), la Commissione sottolinea che utilizzando un dato *spot rate* c'è il forte rischio di ottenere delle stime dell'RFR sostanzialmente differenti a seconda del giorno selezionato.
59. Viceversa, utilizzando la media su un periodo di tempo sufficientemente lungo, l'AGCOM riuscirebbe meglio a tener conto della variabilità temporale dell'RFR ed eviterebbe questo rischio, così come quello di calcolare lo stesso RFR per il 2010 e il 2013, nonostante nel periodo intermedio l'RFR abbia raggiunto livelli significativamente superiori di quelli registrati nel 2010 e nel 2013.
60. La Commissione sottolinea altresì che l'approccio dell'AGCOM non sembra essere coerente neanche con la prassi regolamentare seguita nell'UE, come segnalato dal BEREC nella sua relazione del 2013 sulla contabilità regolatoria nella prassi, in cui ribadisce che, in un contesto di regolamentazione, l'RFR nominale è solitamente calcolato in base alla media degli interessi dei titoli di Stato registrata in un arco temporale da medio a lungo termine.
61. La Commissione sottolinea che le metodologie per il calcolo del WACC che l'AGCOM sottopone a consultazione nazionale (nel contesto della revisione dei prezzi ULL per il 2013 e delle analisi dei mercati nn. 1, 4 e 5) stimano l'RFR sulla base di una media annuale, il che è l'approccio abitualmente utilizzato nell'UE e anche quello più adeguato onde evitare fluttuazioni legate alla volatilità inerente ai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mercati obbligazionari. Ciò sarebbe inoltre in linea con la nuova raccomandazione sul *costing* della rete di accesso.

62. Pertanto, per quanto riguarda la conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva quadro (secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere gli investimenti e l'innovazione), la Commissione conclude che né l'AGCOM, né il BEREC nel suo parere, dimostrano in maniera sufficiente il motivo per cui il WACC non debba essere aggiornato in questa fase, unitamente alla revisione di altri parametri del modello BU-LRAIC.

SUL CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI

63. La Commissione insiste inoltre sul fatto che il *pre-tax* WACC nominale attualmente proposto è molto distante da quello osservato in paesi con difficoltà finanziarie simili all'Italia, come la Spagna, dove il WACC è stato fissato al 10,48% per il 2012, il Portogallo, con un WACC fissato all'11,7% per il 2011 (l'autorità nazionale di regolamentazione ha recentemente proposto di fissarlo al 10,85% e all'11,69% rispettivamente per il 2012 e il 2013) e l'Irlanda, dove all'inizio del 2013 l'autorità nazionale di regolamentazione lo ha fissato all'11,5%.
64. La Commissione teme che mantenendo il WACC i) allo stesso livello del 2010, nonostante gli sviluppi avvenuti nei mercati finanziari italiani tra il 2010 e il 2013 e ii) al di sotto del WACC fissato in altri paesi che hanno vissuto sviluppi analoghi, come Spagna, Portogallo e Irlanda, l'AGCOM *non garantisce all'operatore SPM di ottenere nel tempo un sufficiente margine di profitto sugli investimenti e non invia agli operatori alternativi segnali di prezzo adeguati*, ostacolando così le prospettive di attrarre, nell'attuale scenario concorrenziale, gli investimenti nelle reti NGA, già considerevolmente in ritardo rispetto ai livelli UE. Considerato il WACC proposto e i conseguenti prezzi ULL e WBA per il 2013, gli operatori italiani intenzionati ad investire nelle reti NGA si trovano svantaggiati rispetto agli operatori in paesi con una situazione economica simile ma dove il WACC riflette più adeguatamente tale situazione.

SULL'EQUITY RISK PREMIUM

65. La Commissione ritiene, inoltre, che le argomentazioni addotte dall'AGCOM per giustificare il mantenimento dell'ERP (*Equity Risk Premium*) al 4,5% (valore fissato nel 2010) non si fondano su un'analisi quantitativa rigorosa, poiché l'AGCOM si limita a sostenere la convenienza di tale approccio alla luce delle notevoli divergenze nelle stime prodotte dagli analisti, che variano dal 3,4% al 5,8%. Come in precedenza, il BEREC valuta tale spiegazione sufficiente.
66. La Commissione ritiene che l'AGCOM potrebbe valutare l'ERP in maniera più congrua utilizzando un *parametro di riferimento internazionale* piuttosto che confrontando in maniera acritica le varie stime degli analisti di cui essa fa menzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Osserva che l'Italia utilizza un valore dell'ERP al di sotto della media calcolata dal BEREC del 5,56% (media aritmetica) o del 5,11% (mediana).

67. A tal proposito, la Commissione considera che fissando l'ERP al livello della media calcolata dal BEREC si otterrebbe un valore vicino all'ERP del 5,80%, valore che era stato preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione spagnola per fissare il WACC del 2012; ovvero vicino all'ERP di un paese con un mercato finanziario simile a quello italiano visto il simile andamento dello *spread* dei titoli di Stato nei due paesi (calcolato rispetto ai titoli tedeschi).
68. Sulla base di quanto sopra la Commissione raccomandava all'Autorità, *qualora modifichi* lo schema di provvedimento o lo ritiri e ne notifici un nuovo, di aggiornare il WACC sulla base dei dati aggiornati disponibili, in modo da riflettere la costante evoluzione del mercato in relazione a parametri come il tasso *risk-free* e, più in generale, la necessità di prezzi all'ingrosso di accesso al rame stabili, trasparenti e prevedibili nel tempo, onde evitare *shock* e fluttuazioni significativi¹¹.

OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA DEL GIUDICE

69. L'Autorità ritiene di poter ottemperare alla richiesta del Giudice mediante una integrazione motiva, meglio chiarendo le ragioni del proprio operato in attuazione della raccomandazione della CE. Si riportano, nel seguito, le specifiche valutazioni dell'Autorità in relazione a quanto rappresentato e richiesto dalla Commissione nella propria raccomandazione oltre che in relazione alla richiesta del Giudice che, comunque, rimanda alla raccomandazione della Commissione.
70. La Commissione lamenta che l'Autorità, nel provvedimento in prima istanza notificato e che ha determinato l'avvio della Fase II, non ha rivalutato il WACC 2013. In particolare l'Autorità non ha aggiornato il *Risk Free Rate* (RFR) e l'*Equity Risk Premium* (ERP), parametri che riflettono la situazione economica del Paese.
71. Con particolare riferimento al parametro RFR la Commissione fornisce una precisa indicazione metodologica. Ritiene che il calcolo del WACC debba essere svolto determinando il parametro RFR sulla base di una media a medio-lungo termine (al limite annuale) dei BTP decennali, come proposto nell'analisi di mercato e suggerito dal BEREC nel proprio recente documento sul *cost accounting*. Ciò sarebbe in linea con la nuova raccomandazione sul *costing* della rete di accesso e rifletterebbe le reali condizioni economiche del Paese.

¹¹ I risultanti prezzi di accesso all'ingrosso dovrebbero generare un tasso di rendimento sugli investimenti ragionevole, in grado di garantire il recupero dei costi e promuovere così l'innovazione e gli investimenti efficienti nelle reti NGA, salvaguardando al contempo la concorrenza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

72. Con riferimento al parametro ERP la Commissione ritiene che l'AGCOM potrebbe valutarlo utilizzando un parametro di riferimento internazionale. Non viene fornita alcuna ulteriore specificazione.
73. Si procede, tenendo conto delle argomentazioni della Commissione e della richiesta del Giudice, ad una più chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni sottostanti la conferma del WACC 2012 (9,36%).
74. Si richiama che, nell'ambito del calcolo del WACC, il parametro C_e rappresenta il *costo del capitale proprio* dell'attività sottoposta a valutazione, stimato utilizzando la metodologia del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che ipotizza l'esistenza di una relazione lineare tra il rendimento atteso di un titolo ed il premio per il rischio di mercato (*Equity Risk Premium*, ERP). In termini formali il CAPM è espresso dalla relazione:

$$C_e = RFR + \beta_i ERP$$

- il RFR è il *risk free rate*, cioè il rendimento di un investimento privo di rischio;
- l'ERP è l'*equity risk premium*, parametro che misura il premio per il rischio di un investimento nel mercato azionario, rispetto all'investimento di cui sopra (*risk free*).
- β_i , rappresenta la sensitività del rendimento atteso del titolo, dell'attività sottoposta a valutazione, rispetto alla variazione del rendimento generale di mercato.

Il Risk free rate


75. Come premesso tale parametro rappresenta il rendimento di un investimento in un'attività priva di rischio. La precedente analisi di mercato, relative al triennio 2009-2012, stimava un valore del 3,9%, utilizzando il dato *spot* del BTP decennale rilevato al 28 dicembre 2010.
76. Nel documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS tale parametro era stato calcolato come media dei BTP decennali nel 2012 (circa pari al 5,51%). Ciò in quanto, al momento, i dati 2012 erano gli unici disponibili.
77. La Commissione, nella propria raccomandazione, nel non condividere l'approccio *spot rate* di cui alla delibera n.578/10/CONS in quanto instabile e soggetto a rapide fluttuazioni, suggerisce (anche con riferimento al modello sottoposto a consultazione nazionale nel 2013 con delibere nn. 221/13/CONS e 238/13/CONS) di utilizzare una media a medio-lungo termine (anche annuale) in quanto fornisce un'indicazione economica maggiormente stabile.
78. Ciò richiamato e nel ritenere ragionevole il suggerimento della Commissione di svolgere una media a medio-lungo termine anziché usare un dato *spot*, si tratta di stabilire quale debba essere il periodo temporale di tale media. A tale proposito si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

richiama che la Commissione chiede di utilizzare dati aggiornati per tutti i parametri di *input* al modello legati alla situazione nazionale.

79. A tale riguardo, il rapporto dell'IRG del 2007 (*IRG – Regulatory Accounting Principles of Implementation and Best Practice for WACC Calculation February 2007*) fornisce delle indicazioni utili. Nello stesso si suggerisce, sebbene la scelta della modalità di calcolo del RFR dipenda dalle specifiche condizioni di mercato del Paese, di utilizzare i dati più recenti disponibili rispetto al periodo di applicazione del WACC¹².
80. Il rapporto del BEREC (2013) sulla contabilità dei costi riporta che, in ambito regolamentare, tale parametro è normalmente calcolato come media a medio/lungo termine, dei tassi di interesse dei *bond* governativi (il valore mediano in quel periodo, dei valori utilizzati dai regolatori in Europa, è del 4% con una deviazione *standard* dell'1%).
81. La figura seguente fornisce l'andamento dei rendimenti dei BTP decennali (su base mensile) in Italia negli ultimi anni prima della delibera impugnata:



(Fonte: Banca d'Italia)

¹² IRG considers that the return of freely traded investment-grade government bonds can generally be used as a proxy for the risk free rate. The relevant market, the maturity of those bonds and the kind of information to use (current/historical values, average, short/long period...) should be defined considering the circumstances of the local markets.

...Therefore, considering that at any point in time current yields will still reflect the best available information on future yields, the averaging of recent historical rates has been standard practice in regulatory determinations. This method allows the minimisation of any short-term fluctuations in rates while capturing the most up to date information and expectations.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

82. Si osserva che i valori, utilizzati nel documento posto a consultazione nazionale (media sul 2012 di cui alla delibera n. 221/13/CONS, utilizzata per il calcolo dell'estremo superiore della "forchetta", corrispondente al 9,83%) sono rappresentativi di una specifica congiuntura economica (crisi del debito sovrano) che costituisce una singolarità sia rispetto agli anni precedenti sia rispetto al 2013.

Infatti, la media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale risulta pari al 4,32% nel 2009, 4,03% nel 2010; 5,43% nel 2011 e 5,51% nel 2012. La media da gennaio a novembre 2013 è pari al 4,33%. La media complessiva sui cinque anni fornisce un valore pari al 4,72%.

Ciò consente di confermare la non opportunità, già rilevata nello schema di provvedimento notificato alla CE, di utilizzare il tasso del 5,51% sottoposto a consultazione. Il periodo selezionato, infatti, corrisponde ad un arco temporale di forte instabilità finanziaria non rappresentativo di una condizione media del mercato negli ultimi anni (incluso il 2013).

Si ribadisce, viceversa, l'opportunità di accogliere la raccomandazione della Commissione laddove dice che, utilizzando *la media su un periodo di tempo sufficientemente lungo*, l'AGCOM riuscirebbe meglio a tener conto della variabilità temporale dell'RFR. La stessa Commissione sottolinea che, in un contesto di regolamentazione, l'RFR nominale è solitamente *calcolato in base alla media degli interessi dei titoli di Stato registrata in un arco temporale da medio a lungo termine*.

83. Ciò premesso si ritiene di poter meglio chiarire, integrando la sezione motiva della delibera gravata, che l'Autorità ha ritenuto opportuno, ai fini di una revisione del WACC come raccomandato dalla CE, calcolare il *risk free rate* come media su un periodo di medio-lungo termine dei BTP, tenendo tuttavia conto anche dei valori dei tassi decennali avutosi nel 2013. A tale riguardo si ritiene di poter meglio chiarire che una media degli ultimi 5 anni (da gennaio 2009 a novembre 2013), quale è quella adottata, è rappresentativa (il valore medio è del 4,72%) del parametro RFR, tra l'altro includendo anche i dati del periodo di crisi del debito sovrano. Ciò, secondo l'Autorità, ottempera alla richiesta della raccomandazione della CE, richiamata dal Giudice, di utilizzare una media su un periodo di tempo sufficientemente lungo, in modo da poter meglio tener conto della variabilità temporale dell'RFR. Infatti una media annuale, come poi dimostrato da quanto avvenuto negli anni successivi al 2013, avrebbe determinato fluttuazioni del WACC su base annuale, non consentendo agli investitori di avere una certezza regolamentare che consentisse di pianificare e adottare le corrette scelte industriali. Per tale motivi l'Autorità ha deciso di utilizzare una media su cinque anni che poi, nei fatti, ha dimostrato di stabilizzare il valore del RFR, fornendo le opportune certezze al mercato. Quest'ultimo, infatti, a seguito dell'adozione della delibera impugnata ha avviato un virtuoso ciclo di investimenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in reti NGA che ha portato, di recente, a colmare il divario dell'Italia rispetto alle altre nazioni Europee quantomeno in relazione alla tecnica FTTC.¹³

L'Equity Risk Premium

84. Come sopra premesso si richiama che nella delibera n. 747/13/CONS l'Autorità ha ritenuto, alla luce delle osservazioni della Commissione, che la valutazione dell'ERP debba essere esplicitamente svolta sulla base degli ultimi dati disponibili. Si richiama che nel documento sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 221/13/CONS) poi notificato l'Autorità aveva, sulla base delle evidenze emerse, deciso di non modificare il valore 2010 (4,5%).
85. Le argomentazioni addotte dall'Autorità, a tale proposito, non sono state ritenute, dalla Commissione trasparenti.
86. In esito alla consultazione pubblica nazionale e comunitaria l'orientamento generale che comunque era emerso è quello di utilizzare metodologie consolidate e condivise in ambito comunitario. L'Autorità ha quindi ritenuto di ricalcolare il WACC sulla base di dati aggiornati e di una metodologia largamente condivisa ed affidabile, come richiesto dalla Commissione.
87. Il valore identificato dall'Autorità nel 2010 (con delibera n.578/10/CONS), sulla base del modello definito dall'allora consulente *Europe Economics*, si basava sull'analisi storica lungo un ampio orizzonte temporale (*historical premium approach*) fino al 2007 (tali analisi estendevano, al 2007, un precedente studio di Dimson, Marsh and Staunton del 2001). Le stime prodotte da Dimson ed altri fornivano, per l'Italia, un ERP del 4,5% (media geometrica)¹⁴.

Altri Paesi europei hanno, oggi, utilizzato le medie storiche di Dimson, tra cui la Spagna (che tuttavia usa la media aritmetica e relativa all'anno 2010).

Il rapporto del BEREC pubblicato nel 2013 sulle metodologie di *cost accounting* nei Paesi europei evidenzia che tale parametro è normalmente stimato sulla base di medie storiche (*aritmetiche o geometriche*) a lungo termine (dai 30 ai 200 anni) del rendimento azionario¹⁵. Lo stesso rapporto riporta, utilizzando un *benchmark* dei valori utilizzati dai regolatori europei, un valore mediano dell'ERP del 5% con una deviazione *standard* rispetto a tale dato del 2,21%.

Le analisi di Dimson, largamente riconosciute, sono basate per l'appunto su medie

¹³ La copertura della rete NGA in Italia ha raggiunto circa il 54% della popolazione nel mese di giugno 2016 portandosi, oggi, ad almeno il 72%.

¹⁴ Dimson, Paul Marsh, & Mike Staunton (2007), *Global Strategy 2007, Global Investment returns Yearbook*.

¹⁵ Periodo utilizzato: occorre un numero di osservazioni su periodi molto lunghi per ottenere un errore standard accettabile. Stime inferiori ai 50 anni producono errori standard troppo alti (Damodaran ha stimato sul mercato americano 50 anni un errore standard del 2,83%).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

storiche a lungo termine (dell'ordine dei 100 anni). Dimson misura il valore "storico" dell'*equity risk premium* come differenza "geometrica" tra gli *equity return* (rendimenti azionari) ottenuti su un certo periodo e il *risk-free rate return* (rendimenti in investimenti senza rischio) disponibile nello stesso periodo. Per l'*equity risk premium* fornisce le valutazioni storiche sia rispetto a titoli governativi a breve scadenza sia rispetto a titoli governativi a lungo termine.

I valori per l'ERP ottenuti dalle analisi storiche (su 110 anni circa) di Dimson-Marsh-Staunton più recenti e utili ai fini dei prezzi 2013 (pubblicati nei report annuali dell'istituto di ricerca Credit Suisse), relativi all'Italia, sono i seguenti:

- 3,8%, come media geometrica, (7,3% come media aritmetica), aggiornato al 2009,
- 3,7%, come media geometrica, (7,2% come media aritmetica), aggiornato al 2010,
- 3,5%, come media geometrica, (6,9% come media aritmetica), aggiornato al 2011,
- 3,4%, come media geometrica, (6,8% come media aritmetica), aggiornato al 2012 (rapporto pubblicato nel 2013).

L'Autorità osservava un andamento decrescente in modo abbastanza lineare negli ultimi anni.

Con riferimento all'utilizzo della media geometrica o aritmetica l'Autorità ha già chiarito quanto segue. Come noto, la media aritmetica (M.A.) fornisce il valore più rappresentativo di una serie di rendimenti annuali tra loro indipendenti, laddove la media geometrica (M.G.) misura il rendimento composto prodotto da una serie di rendimenti annuali¹⁶. Si richiama che l'Autorità, nella delibera n.578/10/CONS, ha già scelto di utilizzare la media geometrica, delle serie storiche dell'ERP, riportata nelle analisi di Dimson ed altri del 2007. Tale scelta è supportata da una serie di considerazioni che si intende nel seguito, per completezza, rappresentare. La dottrina convenzionale sostiene l'utilizzo di medie aritmetiche se i rendimenti annuali non sono correlati nel tempo. Viene viceversa suggerito, per evitare una sovrastima dell'ERP, l'utilizzo delle medie geometriche laddove sussista una correlazione tra i rendimenti azionari nel tempo (tale correlazione, negativa, è stata rilevata da alcuni studi)¹⁷ o sussista una correlazione tra i rendimenti delle azioni e delle obbligazioni (correlazione che si presenta nel caso di titoli *risk free* a lunga scadenza). Per entrambe le ragioni su esposte l'Autorità ha valutato che, per la valutazione in

¹⁶ Da un punto di vista quantitativo la media aritmetica è superiore alla media geometrica e, in via approssimata, risulta che (Cfr. Brealey R., Myers S.C. (1994)): $M.G. = M.A. - 1/2 \text{ Var. rendimenti}$.

¹⁷ Cfr. Fama E., French K. (1988); Lo A., MacKinlay C. (1988).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

oggetto, è maggiormente appropriata la media geometrica. Ciò è, in particolare, vero laddove si utilizzano obbligazioni dello stato a lungo termine (ad es., T-bond, BTP) per la stima del RFR. In altri termini si è ritenuto che la media geometrica è maggiormente appropriata in contesti di valutazione dei rendimenti attesi nel caso di imprese/investimenti nei quali l'orizzonte è tipicamente di lungo periodo.

Si conferma, pertanto, l'opportunità, ai fini della presente ottemperanza, di utilizzare l'approccio storico in linea con il modello vigente di cui alla delibera n. 578/10/CONS. Si ritiene, in particolare, di utilizzare la media geometrica, tra l'altro già utilizzata nella delibera n. 578/10/CONS.

Ciò premesso, ai fini della rivalutazione del WACC l'Autorità, nella delibera impugnata, ha calcolato il valore più aggiornato dell'ERP in base alle succitate serie storiche. In linea con l'approccio seguito nella delibera n. 578/10/CONS si sono utilizzate le medie storiche di Dimson, in particolare, la media geometrica aggiornata al 2012, pari al 3,4%.

A tale riguardo l'Autorità, in ottemperanza alla richiesta del Giudice, ritiene di poter integrare la sezione motiva del provvedimento impugnato meglio chiarendo che la scelta del modello di determinazione del parametro ERP, sopra richiamata, attua proprio la richiesta della Commissione laddove *ritiene che l'AGCOM potrebbe valutarlo utilizzando un parametro di riferimento internazionale*. La scelta delle serie Dimson rappresenta, infatti, un indiscusso riferimento internazionale a cui molti Paesi Europei, inclusi nella media del BEREC, si attengono. La scelta dell'Autorità pertanto, se da una parte si pone in continuità metodologica con la precedente analisi di mercato, aggiorna il parametro ERP, notificato precedentemente e che aveva dato luogo ai seri dubbi, tenendo conto dell'ultimo valore disponibile nei *report* Dimson (2013). Ciò conferisce al provvedimento il necessario rigore metodologico, trattandosi di studi ritenuti internazionalmente affidabili, e la massima trasparenza oltre che allineamento alle *practice* europee, laddove proprio a tali studi fanno riferimento. La tabella seguente riepiloga il calcolo del WACC svolto nella delibera n. 747/13/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Parametri del WACC	WACC 2013 sulla base del modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS	Anno 2013
Gearing	<i>benchmark</i> (notional g)	0,49
Beta	<i>Benchmark</i>	0,85
ERP	Serie storiche Dimson aggiornate al 2012 (ultimo rapporto pubblicato nel 2013)	3,40%
Risk free rate	Media dei BTP decennali sugli ultimi 5 anni (2010-2013)	4,72%
Debt premium	Cd-RFR	1,17%
Td	deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile	0,275
T	aliquota teorica complessiva di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio	0,360
Ce		7,61%
Pre-tax Ce		11,89%
pre-tax Ce * E / (D + E)		6,06%
Cd	Media delle obbligazioni a tasso fisso in circolazione al 2013	5,89%
Pre-tax Cd		6,67%
Pre-tax Cd * D / (D + E)		3,27%
Pre-tax WACC		9,33%
Post-tax WACC		6,77%

Tabella 7: calcolo del WACC svolto nella delibera n. 747/13/CONS

Il calcolo così svolto, come risultante dall'aggiornamento dei parametri RFR ed ERP in ossequio agli indirizzi metodologici contenuti nella lettera della Commissione di apertura della fase II del 12 agosto 2013, fornisce un valore di 9.33% assai prossimo al WACC 2012 (9.36%) ed in linea con la media europea (10.1%).

Tanto premesso, attesa la sostanziale conferma, in esito al nuovo calcolo, del valore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del WACC vigente, l'Autorità ha ritenuto di confermare per il 2013 il valore di 9,36%, dandone formale comunicazione alla Commissione europea con propria lettera del 10 gennaio 2014.

La Commissione Europea, riconoscendo la bontà delle argomentazioni dell'Autorità, non ha dato seguito ad ulteriori adempimenti, di fatto concludendo la fase II a fronte della definitiva approvazione della delibera n. 747/13/CONS.

L'Autorità ritiene inoltre opportuno richiamare che lo stesso modello del WACC di cui sopra è stato usato, come annunciato nella delibera impugnata, in sede di successiva analisi di mercato, con la delibera n. 623/15/CONS in cui, tra l'altro, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea la stessa metodologia.

88. In conclusione l'Autorità ritiene, per quanto esposto, di aver meglio chiarito le ragioni per cui, alla luce della stessa raccomandazione della Commissione, attesa la sostanziale conferma di un valore molto prossimo al valore vigente ha ritenuto più opportuno, ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* per l'anno 2013, non modificare il WACC stabilito con la delibera n. 578/10/CONS, confermando, pertanto, il valore di 9,36%.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O33. Telecom Italia non condivide la scelta dell'Autorità di confermare il valore dell'RFR e la metodologia adottata nella delibera oggetto della sentenza, che calcola il parametro con una media a 5 anni dei rendimenti lordi del BTP decennale, in quanto tale approccio non risponde al rilievo del CdS sull'utilizzo di un valore mediato su un periodo temporale di 5 anni (2009-2013), superiore a quello considerato per tutti gli altri parametri (al massimo biennale, 2010-2011). La considerazione che nella successiva delibera n. 623/15/CONS l'Autorità ha mantenuto la stessa metodologia, secondo la società non rafforza le argomentazioni, in quanto l'orizzonte di un'analisi di mercato è più ampio (3 anni) della delibera oggetto di ottemperanza (che riguarda il solo 2013).

O34. Telecom Italia ritiene inoltre che la delibera di consultazione non ottemperi alla sentenza, in quanto conferma il valore dell'ERP pari al 3,40% e la metodologia basata sulla media geometrica delle serie di *Dimson*, senza entrare nel merito del confronto del valore numerico ottenuto con quelli desumibili dalle diverse fonti suggerite dalla Commissione europea. Anche il voler sostenere che il WACC di 9,36% è "in linea" con il 10,1% della media europea è poco condivisibile secondo la società, in quanto considerando un differenziale tra i due tassi di 0,74% equivale a circa 0,37 €/mese, che si traduce in una rilevante perdita di ricavi su base annua in capo a Telecom Italia.

O35. Vodafone, con riferimento alla definizione del parametro RFR, concorda con la scelta dell'Autorità di non utilizzare la media dei BTP nel 2012, in quanto un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

simile approccio cristallizzerebbe sui prezzi gli andamenti registrati nel 2012 dai BTP, riconducibili essenzialmente alla particolare congiuntura economica finanziaria di quel periodo. Di contro, la scelta di un periodo di osservazione più lungo consente di sterilizzare gli effetti della crisi economica verificatasi a partire dal 2009 ed appare più idoneo nel caso di investimenti di lungo periodo, tipici di una rete di telecomunicazioni. A parere della società, in realtà, un periodo di 5 anni non è comunque sufficiente ad eliminare le fluttuazioni riconducibili alla crisi del 2009; in tal senso, il periodo di osservazione dovrebbe essere almeno pari a 10 anni.

O36. Fastweb ritiene che l'Autorità abbia correttamente ottemperato alle indicazioni del CdS fornendo valide argomentazioni a supporto del valore di WACC proposto per il 2013 con particolare riferimento alle ragioni sottostanti la scelta dei parametri RFR ed ERP. In particolare, nell'approvare il WACC per il 2013, l'Autorità non poteva non tener conto dei valori relativi allo specifico anno di riferimento ed adottare stime che con essi fossero quantomeno il più possibile coerenti, o almeno non distoniche. L'Autorità ha comunque, correttamente, andando incontro alle richieste della Commissione, svolto il calcolo dell'RFR su un periodo medio-lungo e non su un dato *spot*. È prassi consolidata da parte delle NRA di settore (e non solo) prendere come riferimento il RFR di un periodo pluriennale proprio per "normalizzare" eventuali picchi temporanei (sia in rialzo che in ribasso).

O37. Con riferimento all'ERP, Fastweb ritiene che l'Autorità abbia correttamente utilizzato un riferimento internazionale ampiamente riconosciuto ed affidabile quale i dati *Dimson, Staunton & Marsh*, che forniscono indicazioni puntuali a livello di singolo Paese. Tale riferimento è stato utilizzato in diverse occasioni dall'Autorità e mai messo in discussione dal mercato e dalla Commissione europea.

O38. WindTre, pur ritenendo che l'Autorità abbia già ben motivato la propria decisione, fornisce elementi aggiuntivi a supporto della stessa, coerenti con le richieste della sentenza del Giudice.

O39. *In primis*, WindTre osserva che la formula usata dall'Autorità per il calcolo del WACC è quella adottata già da tempo, anche da parte di altre Autorità europee. Per quanto riguarda la serie di *Dimson* impiegata per il calcolo dell'ERP, anche questa è molto utilizzata per la definizione del WACC; l'Autorità, peraltro, utilizza questa serie anche per altri procedimenti ed altri servizi e tale scelta non è mai stata contestata dagli operatori.

O40. Per quanto riguarda l'utilizzo del periodo di 5 anni, Wind Tre osserva che l'utilizzo di un breve periodo di analisi, senza un'analisi storica che permetta di depurare i picchi dovuti a fenomeni temporanei e di natura speculativa, al fine di definire i parametri del WACC, comporterebbe il rischio di ottenere stime fuorvianti che non rappresentano le condizioni reali del mercato. L'utilizzo di un periodo lungo è comunque coerente anche con la stima degli altri parametri del WACC; in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

particolare, sia l'ERP che il *risk-free* sono calcolati usando dati di lungo periodo, mentre gli altri parametri sono poco sensibili alla durata del periodo di analisi.

O41. In merito all'osservazione del Giudice sul fatto che “*è proprio in quel periodo di crisi che Telecom ha sostenuto le spese di capitale per erogare i servizi di accesso nel 2013*”, Wind Tre osserva che i servizi sono offerti da Telecom Italia grazie agli *asset* installati fin dalla costruzione iniziale della rete in rame (di cui si parla), e quindi non sono il risultato degli investimenti impiegati dalla società l'anno precedente (il 2012) a quello per il quale si stanno definendo i prezzi. Anche dal modello di costo adottato dall'Autorità, tenuto conto delle vite utili ipotizzate, si evince che i servizi sono forniti sulla base degli investimenti fatti fino a 40 anni prima l'anno di fornitura del servizio, tenuto conto del livello di ammortamento raggiunto.

O42. Solo a titolo di esempio, WindTre ha ricalcolato il WACC tenendo conto delle indicazioni della sentenza, calcolando cioè il *risk free rate* come media dei rendimenti BTP decennali del solo anno 2012; lo stesso approccio è stato adottato per calcolare il WACC anno per anno, dal 2009 al 2013. La società osserva che la media aritmetica dei valori dei WACC calcolati anno per anno porta ad un valore del 9,33%, esattamente pari al valore calcolato dall'Autorità con la delibera n. 747/13/CONS. Diversamente, l'adozione della metodologia suggerita dal Giudice porterebbe a prezzi fortemente variabili di anno in anno con conseguenti elevate incertezze del quadro regolamentare.

O43. La società fa poi notare che nell'ambito della delibera n. 747/13/CONS Telecom Italia aveva dichiarato che il numero delle linee in rame era diminuito nel 2013 rispetto agli anni precedenti, elemento che sembrerebbe compatibile con una riduzione degli investimenti nel 2012, anno preso in considerazione dal Giudice per la stima del WACC.

O44. In base a tali evidenze, Wind Tre suggerisce di rafforzare le motivazioni della decisione finale tramite la pubblicazione del capitale residuo di Telecom Italia nel 2013 e delle relative vite utili residue degli *asset*, a supporto del fatto che il capitale residuo nel 2013 era composto in gran parte da cespiti acquisiti in anni antecedenti, in cui vigevano valori di *risk free rate* nettamente inferiori a quelli del 2012.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V40. L'Autorità condivide le osservazioni di Fastweb, Wind Tre e Vodafone circa l'opportunità di confermare la metodologia di calcolo del WACC adottata per il 2013, in particolare con riferimento al calcolo del parametro RFR come media dei rendimenti dei BTP su un periodo di 5 anni e, quindi, non concorda con le osservazioni in merito di Telecom Italia. Come rilevato dagli OAO, l'adozione di una media pluriennale per questo parametro è essenziale per sterilizzare effetti momentanei di instabilità dei mercati, che determinerebbero a loro volta un'elevata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

instabilità regolamentare. Come evidenziato da Wind Tre, peraltro, gli investimenti in reti di telecomunicazioni sono per loro natura di lunga durata – alcuni *asset* hanno una vita utile di 40 anni – e di conseguenza sono poco influenzati dalle oscillazioni temporanee dei mercati finanziari.

V41. Per quanto riguarda l'utilizzo della serie di *Dimson* impiegata per il calcolo dell'ERP, si concorda con le osservazioni di Fastweb e di Wind Tre circa l'affidabilità di tali serie di dati, tenuto conto anche dell'ampio utilizzo che ne viene fatto per la definizione del parametro WACC in ambito regolamentare¹⁸; l'Autorità ritiene quindi opportuno confermare l'utilizzo di questa serie di dati, anche al fine di garantire la coerenza metodologica con quanto applicato in altri procedimenti e per altri servizi regolamentati.

V42. Tanto premesso, ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* per l'anno 2013, l'Autorità conferma il valore del WACC stabilito con la delibera n. 578/10/CONS, pari a 9,36%.

II. 14 *Irretroattività dell'efficacia dell'atto amministrativo (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS*

89. Telecom Italia ritiene che l'Autorità non poteva fissare i canoni 2013 al di fuori dell'analisi di mercato e lamenta la conseguente assenza di predicibilità regolamentare.
90. Il CdS, accogliendo la difesa dell'Autorità, respinge l'appello di Telecom Italia, ritenendo che l'Autorità abbia ben fatto a rispondere alle esigenze del mercato, informandolo per tempo, senza attendere i tempi per lo svolgimento dell'analisi di mercato.

II. 15 *Premio di infrastrutturazione bitstream (ricorso BT) di cui alla delibera n. 627/16/CONS*

91. BT ritiene che non debba essere applicato alcun premio di infrastrutturazione per stabilire il canone dei servizi *bitstream*, in quanto contrario al principio dell'orientamento al costo.
92. Il CdS concorda con l'Autorità sulle ragioni del premio di infrastrutturazione, mirato a incentivare la risalita della scala degli investimenti, ma accoglie il ricorso nella

¹⁸ Si veda a tal riguardo, ad esempio, il Report preparato da *The Brattle Group* per la Commissione europea "Review of approaches to estimate a reasonable rate of return for investments in telecoms networks in regulatory proceedings and options for EU harmonization", 2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

misura in cui l’Autorità deve meglio motivare il valore del premio e svolgere una preventiva analisi di impatto.

93. Il CdS, in aggiunta, evidenzia che vi è nella delibera impugnata un’inadeguata esternazione della sussistenza dei presupposti di mercato necessari affinché potesse determinarsi l’effetto incentivante dichiarato; in particolare, secondo il CdS manca una compiuta valutazione circa la sussistenza sul mercato di un congruo numero di operatori interessato a passare dal *bitstream* all’ULL, tale cioè da giustificare l’introduzione del premio.
94. In merito a tale motivo di ricorso, ed in particolare alle valutazioni circa il valore del premio e alla relativa analisi di impatto, si rimanda al punto II. 4, che riguarda analoga censura presentata nel ricorso di Fastweb.
95. Nello specifico, invece, della censura del Giudice circa la mancanza di una compiuta valutazione circa la sussistenza sul mercato di un congruo numero di operatori interessato a passare dal *bitstream* all’ULL, si fa presente quanto segue.
96. Si richiama che l’analisi di impatto sul premio di infrastrutturazione ha dimostrato che, per operatori di dimensioni elevate, il numero di centrali in cui potenzialmente è probabile che si passi dal *bitstream* all’ULL è dell’ordine di 2.400.
97. Nella risalita alla *ladder of investment* un operatore tipicamente acquisisce quote di mercato con i servizi di livello inferiore (in genere il *bitstream*) per poi passare all’ULL una volta raggiunta una *customer base* sufficientemente ampia per giustificare l’investimento. La sussistenza di condizioni opportune per investire in ULL ed aprire nuove centrali a tale servizio dipende quindi sostanzialmente dal numero medio di linee già attive in *bitstream* per centrale e dal numero di operatori. In altri termini se tale numero è sufficiente, diviene probabile che in tale sito almeno un operatore possa decidere di acquistare ULL, rendendo il sito “aperto all’ULL”.
98. Nel 2012, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, erano attive più di 1,3 milioni di linee *bitstream* in aree NON ULL; ciò implica che, in media, erano attive circa 160 linee attive *bitstream* per ogni centrale non aperta all’ULL (circa 8000). Va detto che il numero medio di linee *bitstream* nelle centrali potenzialmente apribili all’ULL, circa 2400 che sono quelle di dimensioni maggiori tra quelle non aperte, è da ritenersi mediamente superiore a 160.
99. Tenuto conto che nel 2012 vi erano numerosi operatori (dell’ordine di 140) che acquistavano solo servizi *bitstream* (oltre a quelli che acquistavano anche ULL, per un totale complessivo di 177 operatori) e considerato il numero significativo di linee *bitstream* attive mediamente su ogni centrale non ULL potenzialmente apribile, si ritiene che vi fossero condizioni sufficienti per poter prevedere un aumento negli anni successivi del numero di centrali aperte ai servizi ULL, in virtù della presenza di operatori interessati ad investire, tali da giustificare l’introduzione del premio in questione. Si tenga presente, a titolo di verifica *ex-post*, che il numero di centrali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aperte all'ULL è poi effettivamente cresciuto, da un valore di circa 1.700 nel 2012 a circa 2.100 a metà 2016.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione e le valutazioni conclusive dell'Autorità

O45. Per le osservazioni degli operatori e le relative valutazioni dell'Autorità sul premio di infrastrutturazione *bitstream*, si rimanda a quanto riportato relativamente al punto al punto II. 4, che riguarda analoga censura presentata nel ricorso di Fastweb.

II. 16 *Bitstream asimmetrico (ricorso BT) di cui alla delibera n. 627/16/CONS*

100.BT contesta varie questioni relative al *bitstream* asimmetrico.

101.Il CdS respinge le argomentazioni e conferma la delibera n. 746/13/CONS su tali tematiche.

II. 17 *Canone bitstream simmetrico (ricorso BT) di cui alla delibera n. 627/16/CONS*

102.BT ritiene che il valore approvato per il canone *bitstream* simmetrico non rispecchi i costi sottostanti.

103.Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio dimostrare che il canone approvato è orientato al costo.

104.In merito a tale motivo di ricorso, si rimanda al punto II. 6, che riguarda analoga censura presentata nel ricorso di Fastweb.

II. 18 *Canone SLU (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS*

105.Telecom Italia ritiene che il canone del *sub-loop* ULL non sia orientato al costo, a differenza dell'ULL.

L'Autorità ha fissato il canone SLU pari a 2/3 del canone ULL quale ragionevole approssimazione dei costi, nelle more della definizione del modello di costo nell'ambito dell'analisi di mercato.

106.Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità deve verificare che il valore approvato è orientato al costo.

In merito a tale punto, al fine di ottemperare alla sentenza si rende necessario un approfondimento istruttorio per calcolare il valore "orientato al costo" del canone SLU per l'anno 2013. Si tenga presente che con la delibera n. 623/15/CONS di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

analisi di mercato dei servizi di accesso, l'Autorità ha calcolato, con il modello BU-LRIC, il valore del costo di fornitura di tale servizio ed ha fissato le tariffe per gli anni 2014-2017. L'ottemperanza alla sentenza si può quindi attuare applicando la metodologia della delibera n. 623/15/CONS al fine del calcolo del costo del servizio SLU per l'anno 2013, modificando gli opportuni *input* del modello di costo.

In tal senso e secondo un approccio "ora per allora", l'Autorità ha proceduto a impostare il WACC pari a 9,36%, valido nel 2013, (al posto di 8,77%) ed il *mark-up* per i costi commerciali pari al 4%, anche questo vigente nel 2013 (al posto di 3,5%). Per quanto riguarda il tasso di intervento per il calcolo della manutenzione correttiva relativa ai servizi SLU, si osservi che non sono disponibili dati affidabili o, comunque, statisticamente significativi, per l'anno 2013 tenuto conto che il servizio SLU è stato acquistato dagli operatori a partire proprio dalla fine del 2013.

Tanto ciò premesso, l'Autorità ritiene ragionevole assumere un tasso inizialmente allineato al valore assunto per il 2013 relativamente al servizio più assimilabile allo SLU, cioè l'ULL, pari all'11,67% (che non si discosta molto dal valore relativo allo SLU usato, nella delibera n. 623/15/CONS, per il 2014, pari a 12,1%).

Sulla base di tali ipotesi, il costo del servizio SLU per il 2013 risulterebbe pari a 5,85 euro/mese, superiore di 6 centesimi al valore approvato con la delibera n. 747/13/CONS (5,79 euro/mese), pari a circa l'1,4% in più. La delibera gravata è pertanto modificata sostituendo il valore approvato con la delibera n. 747/13/CONS con quello determinato nel presente provvedimento, in ottemperanza alla sentenza.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O46. Telecom Italia ritiene opportuno che il modello di costo della delibera n. 623/15/CONS sia riadattato in un'ottica "ora per allora", anche per quanto attiene le vite utili dei cespiti, prima di essere utilizzato per calcolare il prezzo del servizio SLU per il 2013. Detto modello, infatti, prevede il raddoppio della vita utile delle infrastrutture di rete sotterranea, che in sede di analisi di mercato è stato giustificato dall'Autorità alla luce dell'impiego – stimato sull'orizzonte temporale 2015-2017 – di tali *asset* nello sviluppo della rete NGA in tecnica FTTC. Secondo la società è evidente che, in un'ottica "ora per allora" finalizzata a stabilire i prezzi per il solo esercizio 2013, tale ipotesi metodologica non è applicabile, pertanto dovrà necessariamente essere ripristinata la precedente vita utile.

O47. Fastweb ritiene che per ottemperare correttamente alle indicazioni del CdS vada utilizzato, nel modello di costo, un tasso di guasto per il servizio SLU che sia ridotto rispetto a quello ULL – similmente a quanto definito nell'ultima analisi di mercato – di una percentuale pari al 21% (7,9% vs. 10%). Inoltre, secondo la società è necessario, in ottemperanza ai dettami del CdS, che si dimostri di aver apportato al modello utilizzato tutti i necessari efficientamenti e si siano considerate correttamente tutte le voci già ammortizzate. Analogamente, Vodafone ritiene non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

corretta l'applicazione al servizio SLU dello stesso tasso di intervento previsto per l'ULL. La stessa Autorità, nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS, ha riconosciuto per lo SLU un diverso tasso di intervento, pari al 7,9%, “valore che tiene conto dell'utilizzo della sola componente di rete secondaria per accessi dati e della componente aggiuntiva di rete in corrispondenza del collegamento tra il cabinet di Telecom Italia e dell'OAO”. La società ritiene che un medesimo approccio vada utilizzato per la definizione del canone SLU 2013, definendo un tasso di intervento proporzionalmente più basso di quello previsto per il servizio ULL.

O48. Wind Tre ritiene che il costo dello SLU stimato dall'Autorità sia stato correttamente valutato e che pertanto nessuna variazione rispetto a quanto deciso andrebbe effettuata.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V43. L'Autorità osserva, *in primis*, come il servizio SLU non fosse ancora di fatto utilizzato nel periodo di svolgimento dell'istruttoria relativa alla delibera n. 747/13/CONS; i servizi sono stati infatti acquistati solo a partire dalla fine del 2013. Anche tenuto conto di ciò, l'Autorità, nella delibera del 2013, ha ritenuto non opportuno introdurre una variazione metodologica, rispetto al passato, per la valutazione dei costi di un servizio ancora in fase iniziale di diffusione. Alla luce delle indicazioni della sentenza, che ha stabilito la necessità di valutare sulla base dei costi sottostanti il prezzo del servizio SLU, l'Autorità ha proposto in consultazione una metodologia di valutazione dei costi allineata a quella successivamente adottata con l'analisi di mercato, al fine di garantire la continuità dell'approccio.

V44. Tanto premesso, si ritiene che l'assunzione fatta nel modello di costo della delibera di analisi di mercato, che ha ipotizzato un allungamento della vita utile della rete secondaria rispetto alla rete primaria per il calcolo del costo di fornitura del servizio SLU, non condivisa da Telecom Italia, sia valida anche per il 2013, tenuto conto che si tratta di un'ipotesi basata su valutazioni di carattere prospettico, che tengono conto della domanda futura di servizi e non solo del dato “ora per allora” riferito al solo anno 2013. In sostanza, anche se nel 2013 i volumi venduti di SLU erano poco significativi, da un punto di vista prospettico vi erano le condizioni per poter prevedere una crescita rilevante per tali servizi, come poi effettivamente verificatosi negli anni successivi al 2013, confermando l'ipotesi di un utilizzo più intenso della rete secondaria rispetto alla rete primaria. Con il passaggio all'orientamento al costo dei servizi SLU, quindi, è ragionevole assumere, anche nel 2013, che la vita utile della rete secondaria sia allungata rispetto a quella della rete primaria.

V45. In merito alle ipotesi formulate sul tasso di guasto del servizio SLU per il 2013 ed alle relative osservazioni di Fastweb e Vodafone, si richiamano qui le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

argomentazioni illustrate nella delibera di analisi di mercato. Nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 623/15/CONS, l'Autorità ha aggiornato i dati in merito alla guastabilità del servizio SLU acquisendo dal mercato informazioni circa i tassi di guasto e di intervento relativi alle linee SLU per l'anno 2014 e 2015 fino ai dati più recenti allora disponibili. Sulla base di tali dati, l'Autorità ha stimato un *trend* di riduzione del tasso di intervento, prevedendo che dal valore del 2014 tale tasso si porterà, alla fine del 2017, ad un valore pari al valore registrato per il 2014 ridotto annualmente di circa l'1,4% per i successivi tre anni. Sulla base di tale stima, alla fine del 2017 l'Autorità ha fissato un tasso di intervento per il servizio SLU pari a 7,9%. Tale andamento è ragionevole; il tasso di guasto è infatti inizialmente più elevato, in quanto riferito ad un servizio di nuova introduzione che sconta quindi un numero maggiore di malfunzionamenti tipici di un servizio innovativo, per poi ridursi gradualmente nel corso degli anni.

V46. Per quanto riguarda l'anno 2013, come anticipato in consultazione, non è disponibile un dato affidabile, poiché i servizi SLU sono stati utilizzati proprio a partire dalla fine del 2013. Si premette, tuttavia, che non sarebbe coerente ipotizzare per il 2013 un tasso comparabile a quello del 2017 (7,9%), di cui alla delibera n. 623/15/CONS, cui la rete arriva dopo un processo di efficientamento che si è ipotizzato di avere nel periodo 2014-2017. Ipotizzare un tasso ridotto per il 2013 non avrebbe avuto nemmeno un effetto incentivante per Telecom Italia per il miglioramento della qualità della rete, in quanto avrebbe agito in modalità *ex-post* senza poter influenzare alcuna azione di efficientamento della rete. Diverso è invece il caso in cui si ipotizza una riduzione prospettica del tasso di guasto, in quanto in tal caso il valore rappresenta un obiettivo di efficienza da raggiungere.

V47. Ciò detto, ai fini della fissazione di un tasso di guasto per lo SLU applicabile nel 2013, l'Autorità, attesa la non apprezzabilità dei volumi e l'assenza di dati statisticamente attendibili, ritiene più opportuno affidarsi ad un dato certamente più stabile quale quello applicato per i servizi ULL nel 2013 (pari a 11,67%). Ciò premesso, vista l'integrazione istruttoria svolta in questo procedimento, ritenuto di aver ottemperato alla richiesta del Giudice di verificare e rimotivare il calcolo del canone SLU sulla base di un modello orientato al costo (si è utilizzato, al riguardo, un modello BU-LRIC), considerato che il calcolo svolto ha in buona sostanza confermato, a parte una residuale differenza, il valore di cui alla delibera impugnata, rilevato che la variazione in valore assoluto, pari a 6 centesimi/mese/linea, tra il calcolo svolto mediante il modello *bottom up*, in questo procedimento, e il valore approvato nella delibera n. 747/13/CONS, comporta un estremamente limitato impatto per il mercato alla luce del valore trascurabile dei volumi venduti nel 2013 (circa 34.000 linee), l'Autorità ritiene opportuno e ragionevole confermare un canone di 5,79 Euro/mese.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 19 Colocazione al cabinet e disciplina MOV (ricorso Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

107. Telecom Italia contesta due aspetti in merito agli obblighi di colocazione al *cabinet* e alla disciplina del *Multi Operator Vectoring* (MOV).

- a) Telecom Italia sostiene l'irragionevolezza e la non proporzionalità degli obblighi di annuncio ed accesso al *cabinet* (colocazione) per il servizio di *subloop ULL*.

Il CdS respinge l'appello ritenendo che l'Autorità abbia ben fatto a chiarire le modalità tecniche di colocazione, nell'ottica di rendere aperta la rete di accesso in rame e, in particolare, il *sub-loop*. L'Autorità, in tal senso, si è limitata ad attuare gli obblighi esistenti dalla precedente analisi di mercato.

- b) Telecom Italia ha anche lamentato l'assenza di standard internazionali o nazionali e di prodotti in grado di funzionare in merito agli obblighi relativi al MOV.

Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità avrebbe imposto un obbligo in capo a Telecom in assenza delle condizioni per attuarlo a breve, posto che la soluzione tecnica introdotta non era ancora adeguatamente sperimentata.

Più in dettaglio, il CdS sostiene che *“in altri termini, appare non ingiustificato il timore che, imponendo di realizzare i cabinet applicando la tecnologia MOV, si sia impropriamente addossato a Telecom l'incombente di implementare e redigere norme tecniche per lo scenario multi operatore, quasi che fosse un “organismo di standardizzazione”.*

A tal proposito va detto che l'Autorità non ha imposto un obbligo immediato, ma ha solo affermato che quando sarà disponibile il MOV, vigerà in capo a Telecom Italia l'obbligo di usare lo stesso. Non si tratta, quindi, di un obbligo imposto a Telecom Italia di redigere norme tecniche; l'Autorità ha avviato a tal riguardo un tavolo tecnico aperto a tutti gli operatori del mercato allo scopo di individuare una soluzione concordata con i produttori di *hardware* per l'implementazione del MOV.

A dimostrazione di ciò, si riportano a seguire i passaggi della delibera n. 747/13/CONS riferiti al MOV.

Al punto D.155 della delibera impugnata, l'Autorità precisa che l'accesso al *sub-loop* per la fornitura di servizi VDSL o, in genere, *xDSL* è subordinata ad un principio di interlavoro degli apparati installati; in tal senso, la tecnologia *vectoring*, consentendo uno sfruttamento ottimale della rete di accesso, merita di essere agevolata.

Gli operatori che accedono ad un *cabinet* per la fornitura di servizi *ultra-broadband* dovranno collaborare diligentemente ed in buona fede per garantire l'integrità della rete e la qualità del servizio, oltre che l'utilizzo ottimale delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risorse di accesso. Rileva a tale proposito che le prestazioni ottenibili con il *vectoring* possono essere garantite solo laddove vi sia, tra gli apparati VDSL2 *vectored* installati dai diversi operatori, uno scambio di informazioni sulle caratteristiche del canale trasmissivo di linee afferenti a schede VDSL dei differenti miniDSLAM.

Una possibile soluzione è rappresentata dal *multioperator vectoring* (o MOV). Il MOV si basa sull'idea che il "*vectoring group*" (l'insieme delle linee di accesso processate in modo sincrono per la cancellazione delle interferenze) sia gestito da un unico operatore, mentre le altre funzioni del nodo (configurazione del DSL, *uplink*, QoS, allarmistica, ecc...) sono, per quanto possibile, gestite dagli altri operatori, per le proprie linee.

Esiste quindi un "operatore coordinatore", che ospita nel proprio apparato il *Vectoring processor*, che cancella il rumore per tutte le linee, anche quelle degli altri operatori. A tal fine il *Vectoring processor* deve comunicare con le schede di linea degli apparati gestiti dagli altri operatori; l'interfaccia di comunicazione tra processore e schede è, ad oggi, di tipo proprietario per ogni *vendor*.

Nella delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità ha quindi evidenziato che la fattibilità di un'architettura di tipo MOV richiede che, a livello regolamentare, si tenga conto di quanto segue:

- gli apparati devono essere dello stesso *vendor* area per area;
- le *release* degli apparati devono essere le stesse, o compatibili, e molte delle principali operazioni di *maintenance* devono essere coordinate tra gli operatori (per esempio, il distacco di un doppino crea rumore non più compensato su tutti gli altri doppini, inclusi quelli degli altri operatori);
- l'installazione della linea, inclusa quella in casa, deve seguire alcune norme tecniche condivise, al fine di non generare disturbi di tipo non compensabile dal *Vectoring* che hanno un impatto su tutte le linee del cavo;
- sussistono vincoli tecnologici dovuti alla distanza tra gli apparati nel caso in cui ogni operatore abbia il proprio *cabinet* (con tecnologie ottiche è possibile collegare in MOV apparati distanti tra loro anche fino a 50 m);
- numero limitato di operatori per ogni area, ad oggi dell'ordine di 4.

Ciò premesso, l'Autorità, nella delibera n. 747/13/CONS, ha ritenuto che Telecom Italia fosse il soggetto naturale a fungere da coordinatore e redattore delle norme tecniche ai fini della implementazione dello scenario multi-operatore suddetto e che, quindi, tali norme dovranno essere riportate nell'offerta di riferimento di accesso disaggregato e valutate, in contraddittorio con il mercato, dall'Autorità.

L'Autorità ha poi anche rilevato che analoga problematica si pone nelle aree dove l'OLO si pone come *first mover*, e che quindi analoghi vincoli di coordinamento e cooperazione sussistono anche in tal caso. L'OLO dovrà, in modo simmetrico,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condividere con Telecom Italia, ed eventuali altri OLO, le modalità di *deployment* del sistema MOV.

Tenuto conto di tutto ciò, l’Autorità ha quindi stabilito, con l’articolo 2 comma 14 della delibera impugnata, che “*Telecom Italia integra la propria offerta per l’accesso al subloop ULL prevedendo il meccanismo di annuncio ed accesso al Cabinet descritto al punto D.154 delle premesse, incluso l’architettura MOV (D.155).*”

Dalla lettura delle motivazioni riportate nella delibera impugnata si comprende, quindi, che l’Autorità non ha imposto un obbligo di standardizzazione in capo a Telecom bensì quello di svolgere un ruolo di coordinamento tecnico.

A chiarire quanto sopra può aiutare la considerazione che, come dall’Autorità rappresentato nella delibera impugnata, l’implementazione del MOV può avvenire sulla base di standard internazionali, nazionali o in ambiente proprietario *mono vendor* per ciascuna area cabinet.

In quest’ultimo caso non occorre alcuno *standard*.

L’Autorità non ha, pertanto, *impropriamente addossato a Telecom l’incombente di implementare e redigere norme tecniche per lo scenario multi operatore, quasi che fosse un “organismo di standardizzazione”*. Ciò non sarebbe stato possibile non essendo nessun operatore deputato a tale funzione, che è di competenza dei previsti organismi Italiani e internazionali o comunque di tavoli tecnici di tutti gli operatori. Viceversa Telecom Italia ha il compito di definire le norme tecniche di accesso al *cabinet*, le quali costituiscono un *frame* generale all’interno delle quali si innestano, se del caso, le specifiche MOV che derivano dagli enti di standardizzazione o da detti tavoli tecnici, o da soluzioni proprietarie. In assenza di queste alcun obbligo attuativo può incombere su Telecom Italia se non quello di recepire gli *standard* MOV quando disponibili o tener conto di soluzioni *mono vendor*, anche queste quando disponibili.

Telecom Italia, per ovvie ragioni, è stato ritenuto dall’Autorità il soggetto più naturale a fungere da coordinatore per l’implementazione, in collaborazione con gli altri operatori, dello scenario multi-operatore e per la relativa pubblicazione nell’ambito dell’offerta di riferimento.

A conferma di quanto sopra si evidenzia inoltre che è stato avviato e coordinato dall’Autorità uno specifico tavolo tecnico per lo sviluppo delle specifiche di una soluzione MOV condivisa a livello nazionale, cui hanno preso parte Telecom Italia ed i principali operatori alternativi, nonché alcuni produttori di *hardware*.

In conclusione non è stato posto in capo a Telecom Italia l’obbligo di implementare e redigere uno standard MOV, come se fosse un “organismo di standardizzazione”, bensì solo di predisporre le “norme tecniche” di accesso al *cabinet*, in ambiente MOV, che ad esempio possono riguardare specifiche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sull'alimentazione, sulla manutenzione, sulla sicurezza, ecc. Ovviamente una delle componenti di tali norme tecniche è la specifica tecnica MOV che tutti devono utilizzare (che riguarda la cancellazione del rumore interferenziale), quando disponibile, e che può essere conforme a uno standard internazionale, nazionale o una soluzione proprietaria *mono vendor*. A testimoniare ciò è l'assenza di procedimenti sanzionatori nei confronti di Telecom per non aver redatto tali specifiche tecniche MOV. Viceversa, e a conferma di quanto sopra, la discussione sul tema delle specifiche tecniche MOV è stata avviata, ed è tutt'oggi ancora in corso di svolgimento, tra tutti gli operatori, e non è ricaduta come obbligo per la sola Telecom Italia.

Si ritiene, in conclusione, di poter ottemperare alla sentenza meglio chiarendo, nella sezione motiva della delibera impugnata, la natura dell'obbligo in capo a Telecom Italia che non è di definizione dello *standard* MOV bensì di predisposizione di norme tecniche di accesso al *cabinet* di cornice in "ambiente MOV", all'interno delle quali andrà recepito lo *standard* MOV internazionale, nazionale o eventuali soluzioni proprietarie.

Resta fermo che la soluzione proposta da Telecom Italia in offerta di riferimento è soggetta alla successiva approvazione dell'Autorità.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O49. Telecom Italia condivide le considerazioni dell'Autorità circa il fatto che non è stato imposto un obbligo immediato relativo al MOV e che, invece, la delibera ha solo affermato che, quando sarà disponibile il MOV, vigerà in capo a Telecom Italia l'obbligo di usarlo. La società condivide anche l'osservazione dell'Autorità secondo cui non è stato posto in capo a Telecom Italia l'obbligo di implementare e redigere uno standard MOV, come se fosse un "organismo di standardizzazione", bensì solo di predisporre le "norme tecniche" di accesso al *cabinet*, in ambiente MOV.

O50. Fastweb, Vodafone e Wind Tre concordano con le osservazioni dell'Autorità circa il MOV; Fastweb aggiunge che la previsione dell'utilizzo del MOV è da intendersi come una soluzione tecnico-procedurale che gli operatori dovranno mettere in campo collaborativamente ed in concerto fra loro al fine di massimizzare le velocità di trasmissione ottenibili sul campo da parte di tutti gli operatori e nell'interesse del mercato.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V48. L'Autorità, preso atto di quanto osservato dagli operatori, conferma nella delibera finale le valutazioni sottoposte a consultazione pubblica nello schema di provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. 20 WACC (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

108. Fastweb ritiene che il valore approvato per il WACC, 9,36%, sia eccessivo, in quanto la valutazione del WACC avrebbe dovuto essere retrospettiva, non prospettica.

109. Il CdS respinge l'appello.

II. 21 Costi di rete (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

110. Fastweb ritiene che siano eccessivi i costi di rete ULL e che essi dovevano essere ridotti proporzionalmente alla riduzione del numero di linee attive.

111. L'Autorità ha chiarito che la riduzione del numero di linee attive avutasi (-0,5 mln) non incide sui costi.

112. Il CdS accoglie la motivazione dell'Autorità e respinge l'appello di Fastweb.

II. 22 Costi di manutenzione (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

113. Fastweb contesta una serie di punti circa la valutazione dei costi di manutenzione correttiva inclusi nel canone ULL.

- a) Fastweb ritiene che i costi di bonifica evolutiva siano duplicati. Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio spiegare perché non sono duplicati.

Il Collegio ritiene che il dubbio sollevato dall'appellante non sia stato superato, non essendo evidente che, pur essendo esposti in sede di conclusioni sul punto valori distinti (costi medi disaggregati per bonifica impulsiva e per bonifica evolutiva) per le due componenti in questione, nel calcolo della prima non vi sia stata effettivamente la duplicazione paventata da Fastweb.

- b) Fastweb sostiene la tesi per cui il costo di bonifica impulsiva dei *System* (0,53 euro/linea) debba essere applicato a tutte le linee nelle aree ULL e non solo alle linee ULL degli OAO. Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio spiegare *perché non ha esteso il valore a tutte le linee nelle aree ULL*, chiarendo le ragioni per cui dal parametro di costo "efficiente" di euro 0,53 si giunga al costo di 1,02 euro/mese/linea (per il 40% delle linee in aree ULL e per tutte le linee in aree non ULL). Il CdS evidenzia anche che sembra invece pertinente la considerazione secondo la quale l'Autorità aveva a disposizione i contratti effettivi tra Telecom Italia ed i *System* per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL, ma non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi, o comunque non ha dimostrato di averlo fatto.
- c) Fastweb ritiene che i costi delle attività di *back office* di diagnostica e localizzazione del guasto non debbano essere imputati agli OAO, che li svolgono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per sé, con strutture dedicate il cui costo è da loro interamente sostenuto. Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità non ha ben chiarito quanto sopra nella sezione motiva, in quanto "a fronte di un principio di prova fornito dall'appellante, non trovandosi negli atti una evidente dimostrazione della infondatezza di quanto da essa argomentato sulla possibile computazione di attività di back office non effettivamente svolte da Telecom, deve ritenersi sussistente il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione".

114. In merito alla valutazione dei costi di manutenzione correttiva, l'Autorità ritiene di poter ottemperare attraverso una ricostruzione dettagliata della metodologia di calcolo adottata nella delibera n. 747/13/CONS e l'integrazione, quindi, delle motivazioni alla base del calcolo sviluppato.

I costi di bonifica evolutiva

Per quanto riguarda la presunta duplicazione dei costi di bonifica evolutiva, si precisa quanto segue.

Si evidenzia, in via preliminare, che il conteggio del costo relativo alla componente di bonifica impulsiva è riportato nella sezione D.71 della delibera n. 747/13/CONS: il valore di 333.740.818 euro compare nella riga verde TOTALI, ultima colonna tabella seguente.

Dati 2011	Ricezione richieste e analisi preliminare	Diagnosi tecnica e localizzazioni	Dispacciamento	Intervento risolutivo	Chiusura guasto	Totale tempi intervento	Linea equivalenti (collegamenti)	Costo unitario intervento	Tasso intervento 2011	Numero interventi	Costo totale Manutenzione (imp)
POTS retail (solo fonia)	10,00	20,00	10,00	107,40	15,00	162,40	5.639.091	€ 124,57	11,20%	631.578	€ 78.678.724
POTS Retail + ADSL Retail	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	6.458.263	€ 130,77	11,20%	723.325	€ 94.592.168
POTS Retail + ADSL Wholesale (aree WLR)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	775.282	€ 130,77	11,20%	86.832	€ 11.355.307
POTS Retail + SA Wholesale (aree ULL)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	102.454	€ 130,77	11,20%	11.475	€ 1.500.612
POTS telefonia pubblica	10,00	10,00	10,00	107,40	15,00	152,40	101.639	€ 116,34	11,20%	11.384	€ 1.324.318
ISDN BRA retail	10,00	20,00	10,00	112,80	15,00	167,80	1.591.776	€ 128,56	12,74%	202.792	€ 26.070.975
ISDN PRA retail	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	79.338	€ 183,47	14,36%	11.393	€ 2.090.230
NAKED ADSL RETAIL (su linea dedicata)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	492.855	€ 130,77	13,69%	67.472	€ 8.823.564
HDSL/SDSL retail	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	223.404	€ 183,47	14,36%	32.081	€ 5.885.787
ULL FULL 1 Coppia fonia	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	831.041	€ 108,10	9,23%	76.695	€ 8.290.522
ULL FULL 1 Coppia dati	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	4.050.331	€ 114,30	11,71%	474.098	€ 54.187.659
ULL FULL 2 Coppie fonia	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	16	€ 166,99	9,23%	1	€ 247
ULL FULL 2 Coppie dati	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	25.201	€ 166,99	11,71%	2.950	€ 492.589
NAKED ADSL Bitstream (su linea dedicata)	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	1.061.689	€ 114,30	13,62%	144.589	€ 16.526.019
HDSL/SDSL bitstream	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	173.206	€ 166,99	14,36%	24.872	€ 4.153.427
WLR POTS	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	942.420	€ 108,10	13,07%	123.174	€ 13.314.788
WLR POTS BRA	10,00	-	10,00	112,80	15,00	147,80	14.863	€ 112,08	13,07%	1.943	€ 217.730
Circuiti terminating su 1 coppia	10,00	10,00	10,00	115,80	15,00	160,80	27.963	€ 122,54	12,74%	3.562	€ 436.530
Circuiti terminating su 2 coppie	10,00	10,00	10,00	187,20	15,00	232,20	230.484	€ 175,23	14,36%	33.098	€ 5.799.621
TOTALI							22.821.315	€ 125,31	11,67%	2.663.314	€ 333.740.818
Costo incrementale ADSL condiviso TI retail	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	6.458.263	131	7,64%	493.411	64.525.372
Costo incrementale bitstream condiviso	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	775.282	131	7,64%	59.232	7.745.941
Costo incrementale shared access	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	102.454	131	4,39%	4.498	588.186
				147,30				costo complessivo manutenzione incrementale			€ 72.859.500

Tabella 8: dettaglio dei costi di manutenzione della rete di Telecom Italia (2011)

Il calcolo della componente evolutiva è invece descritto al paragrafo D.72 dove si riporta che:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Noto il costo del singolo guasto (495 euro), il costo complessivo è stato ottenuto moltiplicando lo stesso per il numero di interventi in ambiente cavo. Tale numero è stato determinato come quota percentuale del numero complessivo di interventi (circa 3,2 mln tra linee singole e condivise), applicando una percentuale di interventi cavo di poco superiore al 4% [...]. Il costo complessivo di manutenzione evolutiva è di poco inferiore a 70 mln euro/anno [...].”.

Pertanto, come sopra chiarito, l’Autorità ha determinato il costo della bonifica impulsiva come media della bonifica impulsiva di tutti i servizi di accesso (e non come media della bonifica impulsiva e della bonifica evolutiva), vale a dire di tutti i servizi di accesso elencati nella colonna a sinistra della tabella sopra riportata.

Tale costo, come specificato a chiare lettere in delibera, non include la bonifica evolutiva. Quest’ultima viene calcolata in modo indipendente nella sezione D.72 della delibera e restituisce il valore di 0,25 euro/mese linea. I costi di bonifica evolutiva non sono stati quindi duplicati.

Costi di bonifica impulsiva dei System

In merito alla tesi per cui il costo di bonifica impulsiva dei *System* (0,53 euro/linea) andrebbe applicato a tutte le linee nelle aree ULL e non solo alle linee ULL degli OAO, si rappresenta quanto segue.

Giova innanzitutto richiamare che il costo unitario della bonifica impulsiva, 0,83 euro/mese/linea, è stato ottenuto dall’Autorità come prodotto del tasso medio di intervento per il costo medio di intervento, tenuto conto dei dati sui tassi allegati da Telecom Italia nel corso del procedimento. Tale costo è pertanto il risultato del modello *bottom up* di cui alla Tabella 8 con riferimento alla colonna “intervento risolutivo” ed è, in particolare, pari al rapporto tra il costo complessivo (dipendente dal costo per intervento e dal tasso di guasto di ogni servizio) e il numero di linee. Si ribadisce, come già sottolineato nell’ambito della delibera n. 747/13/CONS, che tale valore (0,83 euro/mese/linea) è risultato “compatibile” con le offerte economiche (costo medio/linea/mese) svolte dalle imprese *System* ad alcuni OAO per lo stesso tipo di attività modellizzata. Pertanto il costo della bonifica impulsiva non è stato ottenuto da una media ponderata dei costi di bonifica impulsiva derivanti da contratti *System* afferenti ad aree ULL e NON ULL.

Ciò premesso e ritornando alla censura di Fastweb, si evidenzia che l’Autorità ha svolto nell’ambito della delibera n. 747/13/CONS il seguente ragionamento solo di carattere qualitativo e non ai fini della valutazione del costo pari a 0,83 euro/mese/linea (dal punto di vista quantitativo vale quanto sopra premesso).

In altri termini, l’Autorità ha voluto chiarire al mercato che il valore ottenuto, tramite il modello BU-LRIC, è compatibile con la realtà in campo, tenuto conto delle diverse economie di scala e di scopo riscontrabili nelle diverse aree del Paese oltre che della differenza di costo della manodopera tra Telecom Italia (MOS) e i *System* (cosiddetta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

MOI), che si differenziano sensibilmente rispetto a Telecom Italia e tra loro. Ed è proprio alla luce di tali diverse condizioni di lavoro delle imprese che il valore che deriva dal modello (0,83 €/mese) va inteso come una ipotetica media dei costi unitari che si avrebbero in aree ad alta densità e in aree a bassa intensità abitativa e tra MOS e MOI.

Si osserva, in particolare, che il costo medio nazionale (cui si riferisce il valore 0,83 euro/mese/linea determinato dal modello) tiene correttamente conto di minori economie di scala e scopo di centrali con un ridotto numero di accessi in rame (970 accessi/centrale in aree non ULL contro circa 9.000 accessi/centrale, in aree ULL) e del differente costo medio della manodopera tra MOS e MOI. Ciò giustifica il fatto che tale valore, 0,83 euro/mese/linea, è superiore al valore applicabile alle aree ULL e desumibile dai contratti *System* (circa 0,53 €/mese) i quali beneficiano di differenti economie di scala e di un ridotto costo della manodopera.

A voler far meglio comprendere tale questione, l'Autorità ha riportato nella delibera n. 747/13/CONS una tabella, di seguito illustrata, che fornisce una stima teorica del costo medio di *manutenzione impulsiva* attribuibile alle aree NON ULL, laddove si ipotizzasse un costo medio di manutenzione impulsiva di buona parte delle linee (Telecom Italia e OAO) nelle aree ULL pari a quello dei *System* (0,53 euro/mese/linea).

	CENTRALI NON ULL	CENTRALI ULL	TOTALE CENTRALI		
Totale doppini fonia+dati	8.510.066	13.667.215	22.177.281		
Numero medio doppini/centrale	972	8956	2157		
stima del costo medio di manutenzione impulsiva nelle aree NON ULL + aree ULL				€ 0,83	euro/linea/me se
stima del costo medio di manutenzione impulsiva nelle aree NON ULL					
Costo medio nelle aree ULL				€ 0,53	euro/linea/me se
Costo medio nelle aree NON ULL				1,02	euro/linea/me se

Tabella 9: costi di manutenzione impulsiva in aree ULL e aree non ULL

Il significato di tale tabella è il seguente: se il costo medio nazionale è 0,83 euro/mese/linea e se il costo medio *System* nelle aree ULL è 0,53 euro/mese/linea, ne consegue che il costo medio nelle aree non ULL è di circa 1 euro/mese/linea.

Nello specifico, il valore 1,02 si ottiene ipotizzando che le imprese *System* operino su circa il 60% delle linee (di TI e OAO) presenti nelle aree ULL.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

numero linee a 0,53 euro	8.667.215
numero linee non System (1,02 euro)	13.510.066
totale linee	22.177.281

Il calcolo svolto è il seguente:

$$0,83 = (1,02 \times 13.510.066 + 0,53 \times 8.667.215) / 22.177.281$$

Pertanto, si ribadisce che l'Autorità, ai soli fini esemplificativi, ha immaginato, in via puramente teorica, che i *System* operino, con lo stesso contratto, su circa 8,7 mln di linee, ovvero su circa il 60% delle linee totali (OAO+TI) nelle aree ULL e non, come sostenuto da Fastweb, solo sulle linee ULL OAO (circa 5 milioni)¹⁹.

Nelle restanti linee attestate a centrali ULL, relative a clienti di Telecom Italia, si immagina l'utilizzo di manodopera sociale, la quale è caratterizzata da un maggiore costo della manodopera se confrontato alla media delle Imprese utilizzate. Ciò contribuisce a determinare un maggiore costo unitario di bonifica impulsiva. Nelle altre aree del territorio (non ULL) opera sia MOS che MOI con diverse percentuali. In tal caso si ritiene applicabile un costo unitario superiore a quello dei *System* nelle aree ULL per una duplice ragione: le ridotte economie di scale e il superiore valore medio del costo della manodopera sociale.

In relazione alle economie di scala, si osserva che, in base ai principi della teoria economica e alla ragionevolezza, i costi aumentano quando ci sono minori economie di scala e di scopo, come appunto capita nelle aree non ULL o, anche in aree ULL, in piccoli Comuni. Affermare che i costi di intervento nelle aree ULL e non ULL non dovrebbero discostarsi significativamente equivale a porre sullo stesso piano i costi di intervento in una grande città e quelli in un piccolo paese, che è chiaramente inammissibile. Se dunque il costo di 0,53 euro/mese/linea è senz'altro adeguato in buona parte delle aree ULL, tale costo non può essere trasposto *sic et simpliciter* nelle aree non ULL o comunque in aree relative a piccoli Comuni, caratterizzate da costi maggiori.

Inoltre, una tale ipotesi comporterebbe l'ulteriore salto logico di non tener conto del reale costo della manodopera di altre imprese che operano per conto di Telecom Italia

¹⁹ Tale dato (percentuale del 60%) non è in alcun modo rilevante ai fini del calcolo del costo della manutenzione correttiva nel modello BULRIC. Esso ha infatti una valenza solo esplicativa, intesa a far capire al mercato la ragione per cui è plausibile che il costo dell'intervento in campo di bonifica impulsiva approvato, 0,83 euro/mese/linea (che deriva da un calcolo diretto basato sul modello), risulti leggermente superiore al valore, 0,53 euro/mese/linea, applicato dalle imprese System sulle linee ULL.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in aree non ULL. È infatti il costo unitario (diretto e indiretto) della manodopera che determina i costi tipici di svolgimento delle singole attività *on field*.

Ciò premesso, si evidenzia che il valore di 1,02 euro/mese/linea relativo ad un ipotetico costo di intervento risolutivo di imprese che svolgono la manutenzione su quota parte delle linee presenti sul territorio nazionale, è stato ritenuto dall'Autorità plausibile in quanto comunque prossimo a quanto desumibile dai contratti *System* depositati dagli OAO (i quali – si ricorda – hanno riportato dei valori compresi tra 0,53 e 0,97 euro/mese/linea).

Il valore medio nazionale di 0,83 euro/mese/linea è addirittura compreso tra i valori che le aziende hanno proposto nelle sole aree ULL. Per tale motivo tale valore è stato ritenuto ragionevole dall'Autorità, a maggior ragione, come valor medio nelle aree ULL e non ULL.

Circa il fatto che il CdS ritiene che l'Autorità aveva a disposizione i contratti effettivi tra Telecom Italia ed i *System* per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL ma non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi, si rappresenta quanto segue. Si evidenzia, infatti, che i contratti *System* acquisiti dall'Autorità nel corso delle attività istruttorie sono relativi a linee ULL, per cui l'Autorità non aveva a disposizione i contratti tra Telecom Italia ed i *System* per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL. Pertanto non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi.

Costi di back office

Con riferimento al tema dei costi delle attività di *back office* di diagnostica e localizzazione del guasto, che secondo Fastweb non dovrebbero essere imputati agli OAO, per il quale il CdS ha rilevato un difetto di istruttoria e di motivazione, si evidenzia che la delibera di analisi di mercato n. 623/15/CONS ha affrontato tale questione proponendo una rappresentazione più dettagliata del processo di manutenzione della rete. Si richiamano a seguire gli elementi evidenziati in tale delibera, che consentono agevolmente di ottemperare alla sentenza.

In dettaglio, si richiama che il costo complessivo della manutenzione correttiva deve remunerare l'intero processo *end-to-end* di gestione dell'attività di ripristino della rete in rame, che non si esaurisce nell'intervento tecnico *on field*, ma prevede ulteriori attività di "*front end*" e di "*back office*" volte a rendere più "efficiente ed efficace" il processo di *assurance* sull'intero territorio nazionale sia verso i clienti *retail* che i clienti *wholesale*.

Le attività di *front end*, che sono svolte dagli operatori alternativi e da Telecom Italia in modo indipendente, non sono valorizzate nell'ambito del modello di costo adottato dall'Autorità. Tali attività riguardano ad esempio:

- l'accoglienza delle segnalazioni di disservizio effettuate dalla clientela finale mediante il canale telefonico;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l’emissione di una diagnosi tecnica di primo livello (tipologia di disservizio – linea interrotta, degrado, etc. – e classificazione per servizio del guasto ADSL, POTS, etc.);

Qualora l’interazione telefonica con il cliente finale, finalizzata alla diagnosi di primo livello, non consenta la risoluzione immediata del disservizio segnalato dal cliente, si procede all’apertura del relativo “*trouble ticket*” (TT) nel sistema aziendale.

Le attività di *back office* sono svolte da Telecom Italia e, pertanto, sono incluse nel modello di costo. Esse, in dettaglio, riguardano:

- a. la “ricezione delle richieste” tramite la presa in carico della segnalazione di disservizio inoltrata sia dal *front-end* di Telecom Italia, sia dal *customer care* degli altri operatori;
- b. l’“analisi preliminare” di presenza di tutti gli elementi necessari alla successiva lavorazione del TT in coerenza con l’attribuzione al servizio e alla tipologia di segnalazione (Disservizio, Degrado o Richiesta di Supporto);
- c. la gestione delle richieste scartate perché incomplete o non coerenti;
- d. l’effettuazione da remoto di una “diagnosi di secondo livello”. Tale attività assume rilevanza, ai fini della corretta rilevazione ed identificazione del guasto, non solo per le linee di Telecom Italia, ma anche nei casi di linee degli altri operatori utilizzate per i servizi WLR, bitstream condiviso e dedicato, HDSL/SHDSL, *terminating*;
- e. l’“analisi distributiva di individuazione delle correlazioni” tra i TT multipli, ricevuti sia da clienti *retail* che *wholesale*, necessaria ad identificare i guasti su parti comuni di rete (manutenzione evolutiva), e a indirizzare un unico intervento *on field* di risoluzione sull’elemento di rete aggregante (creazione del Master TT e correlazione dei singoli TT). Questa fase di processo si applica sia ad elementi di rete attivi (autocommutatori/DSLAM/concentratori) che a quelli passivi (quali permutatore/cavi/armadi/distributori della rete di accesso in rame);
- f. il “monitoraggio” continuo dei TT in lavorazione, comprendente il supporto ai tecnici *on field* e l’innesco del processo di manutenzione evolutiva (o di attività di bonifica “*on going*”) su segnalazione dei tecnici (Telecom Italia, Impresa di Rete o System Unico), qualora i guasti relativi alle parti comuni di rete siano stati riscontrati solo a seguito di un primo sopralluogo *on field* del tecnico;
- g. il *back office* assicura inoltre, nel rapporto con gli operatori alternativi, il presidio operativo per la gestione della giacenza dei TT, delle *escalation* e della risoluzione di casi specifici con i tecnici *on field*;
- h. il “dispacciamento” del *trouble ticket* verso il personale *on field* del territorio competente oppure verso imprese esterne ad Open Access (Imprese di Rete) per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'effettuazione di un intervento on field di "manutenzione impulsiva", nel caso in cui:

- le verifiche di secondo livello da remoto non consentano la risoluzione del disservizio segnalato dal cliente *retail* e *wholesale*;
 - non si riscontri la casistica di manutenzione evolutiva di cui al punto precedente;
- i. la "programmazione/pianificazione" delle attività dei tecnici *on field*;
- j. le attività di "back-end/collaudo": tali attività si inseriscono a valle della riparazione del guasto, con conseguente risoluzione del disservizio, per il cliente *retail* e per il cliente *wholesale* ed a valle della certificazione di non competenza del guasto a carico di Telecom Italia, nel caso di un cliente *wholesale*. Nel caso in cui il collaudo abbia esito positivo, viene effettuata la chiusura del *ticket* nella procedura di competenza che determina la contabilizzazione e la valorizzazione del *trouble ticket* e l'automatica informativa della risoluzione del guasto a tutti gli attori del processo. Si evidenzia infine l'attività di collaudo è svolta anche per i TT chiusi da remoto, sia per i clienti *retail* sia per i clienti *wholesale*.

Le attività di dettaglio sopra descritte possono essere associate, in via generale, alle attività riportate nella tabella a pag. 109 della delibera n. 747/13/CONS secondo quanto di seguito indicato:

- "ricezione richieste e analisi preliminare": attività a, b, c;
- "diagnosi tecnica e localizzazione": attività d, e, f, g;
- "dispacciamento": attività h, i;
- "chiusura guasto": attività j.

Ciò chiarito si evidenzia, per quanto riguarda le attività di "diagnosi tecnica e localizzazione" che secondo Fastweb sono svolte solo per le linee di Telecom Italia, che esse in realtà sono svolte da Telecom Italia non solo per la propria divisione *retail* ma anche per gli altri operatori che utilizzano servizi WLR, *bitstream* e *terminating*.

Più precisamente, limitatamente alle sole linee ULL che utilizzano il *System Unico*, non viene svolta l'attività *d*, stante l'assenza di un apparato di Telecom Italia attestato alla linea fisica in rame che impedisce di fatto la diagnosi tecnica di secondo livello da remoto, presente invece nel caso dei servizi WLR, *bitstream* e *terminating*. Le altre attività riepilogate sotto la voce diagnosi tecnica e localizzazione (*e*, *f*, *g*) sono viceversa svolte dal *back-office* di Telecom Italia anche per le linee ULL che utilizzano il *System Unico*, stante il carattere gestionale di tali attività che prescinde dalla presenza o meno di apparati di rete attivi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si richiama che il costo di manutenzione correttiva è un costo medio da applicarsi, quale componente del costo della coppia in rame (usata dagli operatori alternativi o dalle divisioni *retail* di Telecom Italia), su tutte le linee di accesso (quelle di Telecom Italia e quelle degli altri operatori), indipendentemente dal servizio intermedio sottostante (WLR, *bitstream*, *terminating* e ULL). Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto, correttamente, di considerare la voce di costo relativa alle attività di diagnosi tecnica e localizzazione nella media complessiva (costo totale di manutenzione diviso per il totale delle linee di accesso in rame), anche se la specifica attività inerente alla diagnosi di secondo livello non è svolta da Telecom Italia per le linee ULL.

Va detto che la scelta dell'Autorità di determinare un costo della manutenzione correttiva medio, che sia indipendente dal fatto che trattasi di una linea di un operatore alternativo o di una linea *retail* di Telecom Italia e dalla tipologia di servizio (WLR, *bitstream*, *terminating*, ULL), discende già dall'analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS e confermata nella presente analisi (art. 71).

Pertanto, sia per i costi di rete sia per la manutenzione correttiva, il principio contabile adottato dall'Autorità è quello di ripartire il totale dei costi sul totale delle coppie attive, indipendentemente dall'utilizzo interno (linee *retail* di Telecom Italia) o esterno (linee noleggiate dagli operatori alternativi). D'altra parte un differente approccio avrebbe condotto a un canone della linea in rame dipendente dal servizio intermedio che utilizza tale coppia.

Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene opportuno confermare la modalità di calcolo della manutenzione correttiva, integrando, ai fini dell'ottemperanza alla sentenza del CdS, la delibera n. 747/13/CONS con le argomentazioni sopra riportate.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O51. In merito alla stima dei costi di bonifica evolutiva, Fastweb ritiene che l'Autorità si sia limitata a riportare le stesse motivazioni già censurate e non ritenute sufficienti dal CdS per motivare le scelte adottate, e pertanto la società ritiene che la proposta in consultazione non ottemperi alla sentenza su tale punto. Le ricostruzioni effettuate, ed in particolare i dati contenuti nella Tabella 8 dello schema di provvedimento, non sono idonei a superare le criticità accertate dal CdS. Quel che il CdS aveva contestato non era il fatto che non vi fosse in assoluto un costo di bonifica evolutiva da remunerare, quanto piuttosto che non fosse stato dimostrato attraverso un'adeguata istruttoria e motivazione che il valore medio di 0,83 €/mese non fosse già comprensivo dell'onere della bonifica evolutiva.

O52. I dati contenuti nella stessa tabella 8, secondo Fastweb, evidenziano una chiara sovrastima del costo di bonifica impulsiva. È già stato accertato, secondo la società, che i valori contenuti in tale tabella sono errati e sovrastimati. Ad esempio il costo totale di bonifica impulsiva per le linee ULL è pari a circa 63 Mln di euro, ossia 113 euro per intervento (circa 1 euro mese/linea), mentre Fastweb ritiene un fatto già



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

noto che il costo effettivo non è superiore a 57-60 euro ad intervento, ovvero a 0,53 euro/mese/linea. Inoltre, la società fa notare che se il totale guasti sulle linee corrisponde ad un tasso dell'11,67%, e di questi il 4% è relativo alla bonifica evolutiva, è evidente che questa percentuale va scorporata dal tasso di guasto/intervento e non può di conseguenza concorrere al calcolo del costo di bonifica impulsiva.

O53. Con riferimento alla stima dei costi di bonifica impulsiva, Fastweb ritiene necessaria un'integrazione istruttoria per acquisire da Telecom Italia una copia integrale dei contratti di manutenzione correttiva ed evolutiva in essere con i *System*, in particolare quelli in vigore per le aree non ULL e per le linee *retail* di TI. Più precisamente, la delibera invoca i contratti *System* aventi un costo fra 0,5 e 0,9 euro/mese/linea; tuttavia, tali contratti si riferiscono a preventivi per la disaggregazione formulati in favore degli OAO che nulla hanno a che vedere con il corrispettivo pattuito fra Telecom Italia ed il *System*. Le linee in aree ULL, cui va applicato il costo di 0,53 euro mese/linea, sono 13,7 Mln (pari a 72% del totale). Sulle restanti linee, secondo la società, non vi sono i presupposti per applicare un valore di costo diverso, considerando che i *System* operano anche su queste aree e che i parametri per la determinazione del costo di manutenzione sono del tutto simili (simili tassi di intervento e tempistiche medie di intervento, come dedotto dalla società a partire dai dati della tabella a pag. 109 della delibera n. 747/13/CONS).

O54. BT rileva che il semplice fatto di non avere a disposizione i contratti *System* nelle aree non ULL non legittima una carenza di istruttoria da parte dell'Autorità. La società a tal riguardo rileva che o tali contratti sono fondamentali al fine di calcolare i costi di manutenzione, in quanto incidono *in peius*, essendo più alti di quelli delle zone ULL o, in alternativa, se tali contratti non sono necessari, ciò accade perché non vi è differenza tra i costi di manutenzione in aree ULL e non ULL, essendoci un unico contratto.

O55. Vodafone rileva che il valore medio di 0,83 €/mese tiene conto dei servizi forniti su tutto il territorio nazionale, sulla base del costo orario della manodopera di Telecom Italia. Il modello *bottom up* non prende quindi in alcuna considerazione i costi più efficienti derivanti dai contratti *System Unico*. Visto che le tempistiche alla base dell'intervento risolutivo riportate nella tabella 8 risultano le medesime sia per le aree ULL che per quelle non ULL, fa notare la società, la differenza di costo può essere ricondotta esclusivamente al costo orario della manodopera di Telecom Italia. A parere di un operatore la definizione di un costo efficiente potrà essere raggiunta solo introducendo direttamente nel modello il costo dei *System*, che rappresenta tra l'altro il costo effettivamente sostenuto da Telecom Italia non solo nelle aree ULL ma anche in quelle non ULL. L'estensione a tutte le linee del parametro efficiente di 0,53 €/mese porrebbe in capo all'*incumbent* un incentivo all'efficientamento dei costi che altrimenti non avverrebbe, in ragione del fatto che tutti i costi, anche quelli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

palesamente inefficienti, verrebbero ribaltati sugli operatori che utilizzano i servizi di accesso.

O56. In merito alla valutazione dei costi delle attività di diagnostica e localizzazione, Fastweb evidenzia come sia stato accertato dalla stessa Autorità nella delibera n. 747/13/CONS (tabella 9) che tali attività non vengono svolte da Telecom Italia per i servizi *wholesale*, tranne poi cambiare versione nella delibera di consultazione. L'Autorità, quindi, si contraddice, affermando che in realtà tali attività vengono svolte da Telecom Italia non solo per la propria divisione *retail* ma anche per gli altri operatori che utilizzano servizi WLR, *bitstream* e *terminating*. L'Autorità, pertanto, secondo Fastweb non solo non ottempera alla sentenza ma contraddice sé stessa con affermazioni in aperto contrasto con quanto dichiarato nella delibera stessa.

O57. Dagli allegati ai contratti *System* unico acquisiti da Fastweb, inoltre, risulta che le attività di *back-office* sono incluse nel corrispettivo contrattuale; l'Autorità in tal senso ha l'onere di accertare se una simile previsione sia contenuta anche nei contratti quadro di *assurance* per le linee *retail* Telecom Italia e per le linee in aree non ULL. In tal caso, anche al di là dell'impossibilità di imputare agli OAO un'attività di cui essi non beneficiano, vi sarebbe una ulteriore indebita duplicazione di costo.

O58. Anche BT rileva che l'approccio adottato in delibera porta ad una sovrastima dei costi ristorati a Telecom Italia, poiché nel costo di bonifica impulsiva è compresa una parte che ristora attività svolte solo per Telecom *retail*.

O59. In definitiva, Fastweb ritiene che la corretta ottemperanza alla sentenza del CdS imponga necessariamente: *i)* l'applicazione del costo di bonifica impulsiva "efficiente" desumibile dai contratti *System* al 100% delle linee (TIM *Retail* e OAO) in aree ULL; *ii)* la rideterminazione del costo di bonifica impulsiva nelle aree non ULL o tramite l'applicazione del costo di 0,53 euro/mese/linea anche a tali aree o tramite l'acquisizione dei contratti stipulati da Telecom Italia con le Imprese MOI in tali aree; *iii)* l'eliminazione dai costi di *back-office* delle attività di diagnostica e localizzazione svolte da Telecom Italia per la propria clientela *retail* e non pertinenti ai servizi *wholesale*.

O60. Wind Tre ritiene che le analisi dell'Autorità consentano di ottemperare alla richiesta del CdS anche sul tema della stima dei costi di manutenzione, osservando che prima attraverso la delibera di ottemperanza alla sentenza che riguardava i prezzi dei servizi per gli anni 2010-2012, poi con l'approvazione OR 2013 ed, infine, con



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la delibera n. 623/15/CONS, l'Autorità ha innescato un percorso di efficientamento e riduzione dei costi di manutenzione che la società ritiene debba essere confermato.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V49. L'Autorità conferma quanto evidenziato nello schema di provvedimento circa la valutazione dei costi di bonifica evolutiva, che non sono inclusi nei costi riportati nella tabella 8, in quanto gli interventi di bonifica ivi riportati si riferiscono alla risoluzione di guasti relativi a singoli servizi forniti agli utenti finali, ossia interventi di bonifica impulsiva, mentre gli interventi di bonifica evolutiva sono atti a risolvere guasti in ambiente cavo che coinvolgono diverse linee, e diversi servizi, e sono trattati in maniera distinta nel processo di manutenzione. Per tale ragione, non è corretto affermare, come sostiene Fastweb, che il 4% di guasti relativo alla bonifica evolutiva va scorporato dal tasso di intervento per il calcolo della bonifica impulsiva.

V50. Per quanto riguarda la stima dei costi di bonifica impulsiva e le relative osservazioni di Fastweb, BT e Vodafone, si osserva che nella delibera n. 86/15/CONS l'Autorità ha analizzato nel dettaglio i contratti *System*, rilevando che (cfr. punto 87): *“Le tariffe desumibili dai contratti di System Unico relativi all'anno 2009, espresse come costo mensile per linea, variano da un minimo di 0,35 €/mese/linea ad un massimo di 0,75 €/mese/linea, con una media di poco più di 0,56 €/mese/linea. Come richiamato dal Consiglio di Stato, tali valori corrispondono ad un tasso di intervento sulle linee in unbundling (di competenza dei System) pari a circa il 12%.”* Non è corretta quindi l'affermazione di Fastweb per cui l'Autorità si è basata su valori di costo che non hanno nulla a che vedere con il corrispettivo pattuito fra Telecom Italia ed il *System*; il valore di 0,53 €/mese/linea, comunicato nella fase istruttoria della delibera n. 747/13/CONS dagli stessi OAO ed evidenziato nuovamente da Fastweb nella presente consultazione pubblica, è infatti allineato, addirittura inferiore, al valore di 0,56 €/mese/linea ottenuto dall'Autorità con un'analisi specifica degli effettivi contratti *System*.

V51. In merito alle osservazioni di Fastweb e di un altro operatore circa l'applicabilità del costo medio di 0,53 euro/mese/linea a tutte le linee della rete di accesso, si ribadisce che il costo unitario della bonifica impulsiva è stato ottenuto dall'Autorità come risultato del modello *bottom up* di cui alla Tabella 8, con riferimento alla colonna “intervento risolutivo”, tenuto conto dei dati sui tassi di intervento forniti da Telecom Italia nel corso del procedimento. Tale costo non è stato, quindi, ottenuto da una media ponderata dei costi di bonifica impulsiva derivanti da contratti *System* afferenti a aree ULL e NON ULL. In tal senso, le osservazioni degli operatori circa l'applicabilità del costo medio dei *System* a tutte le linee non sono rilevanti; per la medesima ragione, l'Autorità non ha ritenuto rilevante utilizzare i contratti con le Imprese esterne per la manutenzione delle linee di accesso in aree non ULL e con riferimento alle linee *retail* di Telecom Italia in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aree ULL, in quanto il modello *bottom up* non usa tali dati come *input*, pur essendo in grado di tenere conto dei costi di manutenzione della rete a livello nazionale, per tutte le tipologie di servizio e di linee di accesso esistenti.

V52. L'Autorità, ai soli fini esemplificativi, ha comunque immaginato, in via puramente teorica, che i *System* operino, con lo stesso contratto sia per le linee *wholesale* che *retail*, su circa 8,7 mln di linee, ovvero su circa il 60% delle linee totali (OAO+TI) nelle aree ULL. Nelle restanti linee attestata a centrali ULL, relative a clienti di Telecom Italia, si immagina l'utilizzo di manodopera sociale, caratterizzata da un maggiore costo della manodopera se confrontato alla media delle Imprese utilizzate. Nelle altre aree del territorio (non ULL) viene utilizzata sia MOS che MOI con diverse percentuali, ed in tal caso il costo unitario è superiore a quello dei *System* nelle aree ULL per una duplice ragione: le ridotte economie di scale ed il superiore valore medio del costo della manodopera sociale (si rimanda al punto 114 dello schema di provvedimento per ulteriori dettagli). Tali elementi sono coerenti con i risultati del modello di costo *bottom up* adottato; a tale riguardo si rappresenta come nella delibera n. 653/16/CONS tutto quanto sopra ipotizzato nel 2013 sia confermato da un'approfondita istruttoria. In tale ultimo procedimento, infatti, è stato accertato che TI utilizza imprese esterne (*System* o imprese di rete) per circa il 39% delle linee di accesso. Nello stesso procedimento è stata, inoltre, evidenziata la differente incidenza del costo della manodopera MOS rispetto alla MOI. La richiesta, pertanto, di qualche OAO di utilizzare il valore di 0,53 Euro/linea su tutte le linee nelle aree ULL è destituita di fondamento logico e tecnico in quanto corrisponderebbe ad ipotizzare che TI utilizzi solo imprese esterne in tali aree, cosa non riscontrata a livello fattuale da ultimo anche nella delibera n. 653/16/CONS. Pertanto, ai fini dell'ottemperanza, l'Autorità ritiene che quanto illustrato sin qui integri le motivazioni della delibera oggetto di sentenza e permetta di confermare la validità delle stime effettuate dall'Autorità.

V53. In merito alla valutazione dei costi delle attività di diagnostica e localizzazione e alle relative osservazioni di Fastweb e BT, si sottolinea che nello schema di provvedimento in consultazione l'Autorità ha chiarito che si è reso necessario sviluppare un'analisi più dettagliata del processo di manutenzione della rete al fine di mostrare come in realtà, a differenza di quanto sostenuto dagli operatori, le suddette attività sono svolte da Telecom Italia non solo per la propria divisione *retail* ma anche per gli altri operatori che utilizzano servizi WLR, *bitstream* e *terminating*. L'Autorità non si contraddice, quindi, su tale tema quanto piuttosto approfondisce la propria analisi, sviluppando ulteriormente il modello di costo, al fine di superare il difetto di istruttoria e di motivazione rilevato dalla sentenza. Tale "affinamento" del modello di costo è stato peraltro già recepito nella stessa analisi di mercato di cui alla delibera n. 623/15/CONS e non è stato soggetto ad ulteriori contestazioni da parte del mercato a valle della pubblicazione della delibera finale. L'Autorità ha, pertanto, lungi da ogni contraddizione, al contrario dimostrato la compatibilità del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modello di cui alla delibera n. 747/13/CONS con il più dettagliato modello di cui alla delibera n. 623/15/CONS. Per tale ragione, l’Autorità ha ritenuto, correttamente, di considerare la voce di costo relativa alle attività di diagnosi tecnica nella media complessiva (costo totale di manutenzione diviso per il totale delle linee di accesso in rame), anche se la specifica attività inerente alla diagnosi di secondo livello (attività di cui al punto *d*) riportata al punto 114 dello schema di provvedimento in consultazione) non è svolta da Telecom Italia per le linee ULL.

V54. Premesso tutto quanto sopra riportato, l’Autorità conferma la modalità di calcolo della manutenzione correttiva come integrata, ai fini dell’ottemperanza alla sentenza del CdS, con le argomentazioni riportate nella presente delibera.

II. 23 Costi commerciali ULL (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

115. Fastweb ritiene che si debba usare un modello astratto e non i dati della CoRe al fine di quantificare i costi commerciali OAO da includere nel canone ULL.

116. Il CdS, in linea con analogo appello per il *bitstream*, non accoglie la tesi del modello astratto.

Il CdS accoglie invece l’appello nella misura in cui l’Autorità deve meglio spiegare perché i costi CoRe sono tutti pertinenti.

Nel dettaglio, il CdS afferma che “*non è stato adeguatamente precisato, e comunque non è dato comprendere per quale ragione, alla luce del predetto limite della contabilità regolatoria, l’utilizzo del modello astratto sia di per sé idoneo a consentire di verificare e, se del caso, di escludere l’inclusione ai fini del calcolo di voci di costo non pertinenti; secondo la logica del costo efficiente, sembra ragionevole che AGCom debba considerare la natura dei costi ricompresi nella contabilità come costi commerciali, e valutare la loro pertinenza effettiva ad una situazione di mercato come quella esistente, ma dagli atti non si evince se e come ciò sia avvenuto*”.

117. A tal riguardo, si ritengono applicabili le stesse argomentazioni di cui al punto II. 7, che riguarda la tematica dei costi di commercializzazione ma con riferimento al canone *bitstream* simmetrico.

Si ritiene quindi di poter agevolmente ottemperare anche su questo punto mediante una ricostruzione dei costi desunti dalla CoRe certificata.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione e le valutazioni conclusive dell’Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O61. Per le osservazioni degli operatori e le relative valutazioni dell’Autorità sui costi commerciali ULL si rimanda a quanto riportato relativamente al punto II. 7.

II. 24 Costi dei contributi (ricorso Fastweb) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

118. Fastweb ritiene siano stati sopravvalutati i contributi *una tantum* ULL e ritiene che non siano stati apportati i dovuti efficientamenti.

L’Autorità ha valutato i costi sulla base delle attività sottostanti e dei tempi necessari a svolgerle; i tempi considerati sono quelli di cui alla delibera n. 14/09/CONS, ovvero di 5 anni prima. In relazione a questo, Fastweb lamenta che vi è un errore nel metodo, posto che, in base alla regola generale della curva di apprendimento, il tempo necessario è decrescente, e pertanto prezzi fondati su tempi del 2009 sono eccessivamente elevati.

119. Il CdS respinge tale motivo. L’Autorità ha correttamente calcolato i contributi *una tantum*. Il CdS infatti afferma che *“le difese delle parti appellate in ordine al mancato aggiornamento dei tempi delle attività che entrano nel calcolo dei costi abbiano offerto delle plausibili giustificazioni, che non vengono messe in discussione dall’appellante in sede di replica [...]”; lo stesso può ritenersi per le informazioni sulle attività e tempistiche relative all’attivazione del servizio di sub-loop unbundling”*

In merito al c.d. “quarto referente” (chiamata di Telecom Italia a un referente OLO se non trova il cliente a casa in fase di attivazione), Fastweb ritiene che l’Autorità non doveva includere il relativo costo, come media, nel contributo di attivazione su linea non attiva (LNA). Fastweb infine ritiene che il quarto referente non fosse ancora in uso nel 2013, per cui non doveva essere approvato.

Il CdS accoglie solo il rilievo sul quarto referente relativamente al fatto che l’Autorità doveva verificare che questo fosse attivo, nei processi di gestione dei sistemi di Telecom Italia, già dal 2013. In merito al quarto referente, il CdS afferma che *“trattandosi di un servizio nuovo, sarebbe stato onere di AGCom verificare e dare conto specificamente della decorrenza dell’attivazione, ai fini dell’inclusione nel calcolo; non si può evincere dagli atti che ciò sia avvenuto, per cui tale aspetto della censura in esame può ritenersi fondato, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione”*.

120. Su tale punto, si ritiene di poter ottemperare attraverso una verifica della decorrenza dell’attivazione del servizio da parte di Telecom Italia.

A tal riguardo, si rammenta che la delibera n. 747/13/CONS ha tenuto conto dell’impegno orario, quantificato in 5 minuti, del tecnico di *Open Access* per la gestione telefonica di perfezionamento dell’appuntamento (*policy* di contatto) e per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

il contatto con il referente dell'operatore alternativo (quarto referente) prima di sospendere l'ordine, per il calcolo del contributo di attivazione.

Si evidenzia che la procedura del c.d. "quarto referente" è stata resa operativa da Telecom Italia con la predisposizione di apposite procedure allegate all'Offerta di Riferimento 2013 – le procedure sono contenute nel "Manuale delle procedure dei servizi di accesso disaggregato" – ed approvate dall'Autorità proprio con la delibera n. 747/13/CONS. Tale ultima delibera è stata pubblicata nel mese di gennaio 2014, mentre la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento definitiva, come approvata dall'Autorità, risale al mese di febbraio 2014. Tuttavia, si tenga presente che la prima pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2013 da parte di Telecom Italia risale ad ottobre 2012 e già rendeva disponibile la procedura del quarto referente per l'anno 2013.

Si segnala, infine, che l'offerta di riferimento per il 2012 conteneva già anch'essa la procedura del quarto referente, che quindi era già stata resa disponibile da Telecom Italia alla fine del 2011 con la pubblicazione della prima versione dell'Offerta di Riferimento.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O62. Fastweb osserva che il fatto che la prestazione del "quarto referente" non è stata svolta nel 2013 è stato accertato in più sedi. La società richiama in particolare la determina n. 14/15 e la Relazione Annuale dell'Organo di Vigilanza di Telecom Italia, da cui si evince che tale procedura non era stata implementata correttamente prima del 2015 ed in particolare non era stata né richiesta né tantomeno utilizzata da Fastweb nel 2013. La stessa Autorità, con la delibera n. 169/15/CONS, ha preso atto che tale procedura è da considerarsi opzionale e facoltativa. L'Autorità pertanto, secondo la società, non ha ottemperato correttamente alle indicazioni del CdS e dovrebbe rivedere la decisione finale, scorporando il costo di tale prestazione dai contributi *una tantum* su LNA per ULL e SLU, rendendoli facoltativi ed opzionali solo per gli operatori che ne hanno usufruito, in analogia con la decisione presa nel 2014. Questo consentirebbe, anche alla luce del fatto che la prestazione in questione non era stata implementata nel 2013, di ristabilire il principio di causalità dei costi e di non addebitare agli OAO prestazioni non richieste o non svolte da Telecom Italia.

O63. Vodafone e BT non concordano con le conclusioni dell'Autorità, in quanto la dichiarata disponibilità del servizio nell'Offerta di Riferimento pubblicata da Telecom Italia non si traduce in un suo utilizzo da parte degli operatori alternativi, unica circostanza in grado di giustificarne il relativo costo. E difatti il contributo in oggetto remunera l'impegno orario del tecnico di *Open Access* per il contatto con il quarto referente dell'operatore alternativo. È dunque evidente, afferma Vodafone, che tale remunerazione spetta a Telecom Italia solo nel caso in cui il servizio, richiesto dall'operatore, sia stato effettivamente reso (non solo messo a disposizione) da Telecom Italia. In caso contrario si remunererebbe l'*incumbent* per attività non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

svolte ad esclusivo svantaggio degli operatori alternativi, che vedrebbero aumentare ingiustificatamente i propri costi. Vodafone cita la delibera n. 169/15/CIR e chiede che, al fine di ottemperare alla sentenza del CdS, i costi relativi al quarto referente vengano eliminati dai contributi di attivazione su linea non attiva. BT sottolinea come gli operatori hanno più volte fatto osservare che tale attività non è mai stata fornita da Telecom Italia nel corso del 2013, mentre nel 2014 è stata fornita solo in casi rari. Ciò nonostante tale attività sarebbe stata pagata a Telecom Italia in relazione a tutte le attivazioni su LNA, sebbene non dovuta, perché il contributo non riportava in maniera disaggregata il relativo importo. BT chiede quindi che tali costi, inclusi nel valore del contributo, vadano ritorsi agli operatori. Per il 2013 il ristoro dovrebbe essere automatico anche per gli operatori che avessero voluto aderire alla nuova *policy* di contatto, in quanto non è stata poi data la possibilità di utilizzarla.

O64. Wind Tre ritiene che le analisi dell'Autorità consentano di ottemperare alla richiesta del CdS.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V55. In premessa si osservi che la determinazione n. 17/2015 dell'Organo di Vigilanza riguarda una segnalazione di Wind S.p.A. relativamente a circa 1.800 ordinativi di lavoro, che avrebbero richiesto le chiamate al Quarto Referente nei mesi di maggio e giugno 2015, che hanno evidenziato ridotte percentuali di chiamate allo stesso rispetto alle chiamate attese. L'OdV, a tale proposito, evidenziava l'effettiva presenza di anomalie nell'attuazione del processo di utilizzo del Quarto Referente. Nella stessa determinazione l'OdV teneva conto del contributo fornito da Fastweb S.p.A., del 5 agosto 2015, in cui l'operatore informava di non avvalersi della procedura c.d. Quarto Referente. Ciò detto, quanto riportato nella citata determina non consente di desumere, come sostenuto da qualche rispondente, che la procedura *non fosse attiva*, cosa che il Giudice richiede di accertare, bensì il contrario, seppur sono state riscontrate, da parte di Wind, anomalie nel funzionamento del processo e si è appurato che il Quarto Referente non era ancora stato utilizzato da altri operatori, per propria scelta tecnica e commerciale. Atteso che la presenza o meno di anomalie nel processo implementativo del Quarto Referente non è un tema che è stato preso in considerazione dalla Sentenza in oggetto, bensì solo il fatto che la procedura fosse o meno disponibile per il proprio utilizzo, considerato che l'utilizzo dello stesso da parte di Wind ne attesta la disponibilità concreta, l'Autorità ritiene di non accogliere le valutazioni di quegli operatori che ritengono di poter derivare dalla presenza di anomalie la non disponibilità del servizio accessorio all'ingrosso in questione.

V56. In merito al fatto che poi la funzionalità in oggetto non fosse stata utilizzata dagli operatori e che, pertanto, il relativo costo debba essere espunto dal complessivo contributo *una tantum*, si chiarisce quanto segue. L'Autorità ha svolto, per il 2013, una valutazione *forfetaria* del contributo di attivazione su Linea Non Attiva che, tra



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le altre cose, remunera, in modo forfetario, l'impegno medio orario del tecnico di *Open Access* per il contatto con il quarto referente dell'operatore alternativo. Il calcolo, in esito a un procedimento di consultazione pubblica, ipotizzava un utilizzo medio del servizio da parte del mercato.²⁰ Il fatto che, con l'approvazione dell'offerta di riferimento 2014, l'Autorità abbia ritenuto di separare il contributo del Quarto Referente dal complessivo contributo di attivazione, facendo in modo che si possa non richiedere la relativa prestazione, non implica che la stessa modifica debba essere apportata retroattivamente nel 2013 in un approccio "ora per allora". La metodologia di costo adottata nel 2013, infatti, comportava il pagamento di un corrispettivo a copertura dei costi forfetari del servizio. D'altra parte il Giudice non ha messo in discussione la metodologia adottata nella stima dei costi, quanto piuttosto ha richiesto all'Autorità di verificare che il servizio fosse attivo nel 2013 e ciò è evidente dal fatto che il servizio era disponibile in OR e poi è stato utilizzato, seppur riscontrando anomalie, da Wind.

V57. Tenuto conto di quanto sopra detto, l'Autorità ritiene di aver ottemperato a quanto richiesto dal Giudice, verificando che il servizio era "attivo" nel 2013.

II. 25 Costi di rete (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

121. Telecom Italia lamenta che la delibera impugnata, contraddicendo l'obiettivo dichiarato di aggiornare i parametri del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, abbia aggiornato solo una parte dei costi di rete, ma non la vita utile dei cavi ed i costi di scavo e ripristino.
122. Il CdS accoglie il motivo di ricorso, nella misura in cui l'Autorità deve motivatamente dare conto della scelta operata nel non aggiornare i costi di rete.
123. La delibera 747/13/CONS demandava al procedimento di analisi di mercato la revisione strutturale del modello e quindi dei relativi costi di rete tra cui i costi di scavo e ripristino e le relative vite utili dei cavi.

²⁰ Al fine di tener conto dell'impegno orario del tecnico di *Open Access* per la gestione della *policy* di contatto e per il contatto con il quarto referente, l'Autorità aveva aggiunto al contributo di attivazione su LNA un importo pari a 3,91 € per il ristoro del tempo (quantificato mediamente in 5 minuti) necessario allo svolgimento di tali attività. Il tempo medio di lavorazione di 5 minuti (che include 2 minuti per il contatto con il quarto referente) tiene conto, statisticamente, sia dei casi in cui le suddette attività vengono svolte nei tempi minimi (es: appuntamento perfezionato al primo contatto con il primo referente indicato dall'OAO e nessuna necessità di contatto con il quarto referente *on-field*) sia dei casi in cui le suddette attività vengono svolte nei tempi massimi (es: 5 tentativi di perfezionamento dell'appuntamento eseguiti in 2-3 giorni lavorativi consecutivi e con i 3 distinti referenti indicati dall'OAO e con la necessità di contatto con il quarto referente *on-field* per una durata di almeno 10 minuti), *cf.* punto D.74 delibera n. 169/15/CIR.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I costi di cui alla delibera n. 578/10/CONS

Su tale aspetto si ritiene utile in primo luogo richiamare l'approccio dell'Autorità adottato nell'ambito della delibera 578/10/CONS per individuare i costi efficienti di rete relativamente alle componenti di scavo/ripristino e successivamente fornire le valutazioni aggiuntive al fine di poter affermare che i costi di capitolato adottati nel 2013, analoghi a quelli introdotti nel citato procedimento, non necessitavano aggiornamenti.

In primo luogo si sottolinea che, nella delibera n. 578/10/CONS, i costi unitari delle infrastrutture civili si basavano principalmente su un listino prezzi di Telecom Italia del 2010 di validità triennale, quindi ancora disponibile durante l'iter istruttorio di consultazione pubblica che ha portato all'approvazione delle offerte di riferimento 2013, tra cui la delibera n. 747/13/CONS oggetto della presente nota.

Si richiama altresì che per determinare i costi unitari efficienti delle opere civili l'Autorità ha fatto ricorso anche ad altre fonti, oltre ai listini utilizzati da Telecom Italia, tra cui due prezzari pubblici adottati dalla Regione Lazio, compreso il comune di Roma, e dalla Regione Abruzzo, in vigore nel 2010 a partire, rispettivamente, dal 2007 e dal 2008.

Nello specifico i capitolati di appalto di Telecom Italia fornivano un'informazione disaggregata dei costi delle opere civili sulla base delle principali attività necessarie alla posa dei cavi che qui si richiamano:

- i) operazioni di disfacimento del manto stradale (scarifica);
- ii) sbancamento e rinterro;
- iii) ripristino del manto stradale.

L'Autorità, al fine di allineare tali costi a quelli di un generico operatore efficiente, ha individuato il livello di scostamento dei costi medi riportati da Telecom Italia, per ciascuna delle attività sopra indicate, rispetto a quelli deducibili per le medesime attività nei prezzari pubblici per le regioni Lazio ed Abruzzo.²¹

Oltre ai suddetti elementi, si richiama che è stato necessario rendere confrontabili i prezzari pubblici di ciascuna delle attività con i rispettivi capitolati di Telecom Italia acquisiti dall'Autorità. I prezzari pubblici considerati, infatti, forniscono una indicazione dei costi delle citate attività di scarifica, sbancamento, rinterro e ripristino del manto stradale in modo generico, indipendentemente dal fatto che l'attività sia compiuta per realizzare opere civili ai fini della posa dei cavi per telecomunicazioni. A titolo di esempio, i costi di listino riportati su tali prezzari pubblici fanno riferimento ai costi unitari di metri cubi di materiale rimosso o posato

²¹ Il campione di centrali considerato per il confronto è risultato pari al 10% della "popolazione" totale (circa mille centrali) ampiamente rappresentativo della media nazionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(scavo e riempimento), ovvero ai metri quadrati di superficie da ripristinare, fissato un predefinito spessore (posa del manto di usura stradale). Di contro i capitolati di Telecom Italia, legati espressamente alla realizzazione di opere civili per telecomunicazioni, fornivano una rappresentazione dei costi funzione dei metri lineari di tracciato, presupponendo quindi specifiche lavorazioni per ciò che riguarda la dimensione dello scavo ed il ripristino.²²

Sulla base delle informazioni acquisite sia da Telecom Italia che da tutti gli operatori alternativi si è ritenuto ragionevole ipotizzare che l'infrastruttura tipica per la posa di cavi per telecomunicazioni per il triennio 2010-2012 richiedesse una dimensione standard della trincea di 40 cm di larghezza ed 1 m e 20 cm di profondità, mentre per la posa del manto di usura stradale si è ipotizzata una lavorazione tipica basata su uno spessore di 3 cm.

Sulla base di tali assunti, il confronto effettuato ha evidenziato che il costo unitario medio a metro lineare in ciascuna regione proposto da Telecom Italia, per le voci di capitolato relative alle lavorazioni di scavo, rinterro con materiale di risulta e/o inerte e di ripristino (posa del manto di usura stradale con materiale bituminoso), fossero mediamente superiori del 40%-45% a quelli determinati sulla base dei rispettivi prezzari pubblici della regione Lazio e della regione Abruzzo. Per ciò che riguarda i costi proposti da Telecom Italia per le opere di scarifica del manto stradale e le opere di scavo e ripristino con materiale betonabile o inerte stabilizzato, il confronto ha evidenziato una sostanziale congruenza tra i costi indicati da Telecom Italia e quelli desumibili dai citati prezzari pubblici. Pertanto l'Autorità, nella delibera n. 578/10/CONS, ha ritenuto di allineare i costi unitari delle opere civili a quelli pubblicati dagli Enti locali.

La conferma dei costi unitari di rete nella 747/13/CONS

Al fine di meglio motivare, in ottemperanza alla Sentenza, la scelta di non aggiornare i costi unitari delle opere civili per il 2013, si ritiene opportuno svolgere, "ora per allora", un'analisi analoga a quella sopra descritta, tenuto conto sia dell'aggiornamento dei citati listini pubblici avvenuta, rispettivamente, per la Regione Lazio, nel 2012, e per la regione Abruzzo, nel 2013, che delle mutate modalità di realizzazione degli scavi.²³

²² Nel confronto effettuato, al fine di garantire il rispetto delle ipotesi alla base di un modello BU-LRIC efficiente, che per natura prevede la modellazione della realizzazione *ex novo* di una rete nazionale, si è ritenuto ragionevole includere nei prezzari di confronto i tipici ribassi d'asta che generalmente garantiscono l'aggiudicazione degli appalti di gara per la realizzazione di lavorazioni quali lo sbancamento ed il rinterro. Sulla base di tali considerazioni è stato ritenuto ragionevole applicare ai prezzari pubblici di confronto per tali attività, una riduzione di circa il 20%.

²³ Si citano a titolo di esempio: i) l'iniziativa legislativa nazionale avvenuta con decreto del 1 ottobre 2013 "decreto scavi" volto alla introduzione nei regolamenti comunali della possibilità di impiego di tecniche di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'analisi dei listini aggiornati in comparazione con quelli precedentemente in vigore dal 2007 e dal 2008 ha permesso di effettuare il seguente confronto.

Si riportano, in Tabella 10, i valori assoluti e le variazioni dei costi unitari medi delle opere civili, calcolati sulla base dell'aggiornamento delle singole voci di capitolato sopra descritte con i listini della regione Lazio del 2012, per differenti tipologie di trincee, rispetto al costo unitario medio utilizzato nell'ambito della delibera n. 578/10/CONS.

Da tale analisi emerge che l'impiego di trincee di profondità di 70-80 cm e larghezza di 20 cm (più efficienti ed a minore impatto ambientale) comporta una dinamica dei costi unitari in riduzione, tale da allineare i costi unitari aggiornati a quelli approvati con la delibera impugnata. Nel caso di scavo di una trincea di 80 cm di profondità e 20 cm di larghezza, infatti, il costo unitario aggiornato aumenterebbe in maniera poco rilevante (+1,58%); il costo addirittura diminuirebbe (-3,10%) nel caso di una trincea di 75 cm di profondità e 20 cm di larghezza. Tale ragionamento vale se si esclude l'uso di profondità di scavo da 1,2 metri e larghezze da 40 cm, trattandosi di modalità già nel 2012 in disuso.²⁴

	Costo medio (€/m)		
	<i>per trincea di 1,20 m di profondità e 40 cm di larghezza (scarifica, svuotamento, riempimento, e posa manto di usura 1m di larghezza e 3cm di profondità)</i>		
Base calcolo listino prezzi impiegati nella delibera 578/10/CONS²⁵	31,71		
	Costo medio (€/m) <i>per trincea di 1,20 m di profondità e 40 cm di larghezza (scarifica e posa manto di usura per 1 m di larghezza e 3 cm di profondità)</i>	Costo medio (€/m) <i>per trincea di 80 cm di profondità e 20 cm di larghezza (scarifica e posa manto di usura per 80 cm di larghezza e 3 cm di profondità)</i>	Costo medio (€/m) <i>per trincea di 75 cm di profondità e 20 cm di larghezza (scarifica e posa manto di usura per 80 cm di larghezza e 3 cm di profondità)</i>

scavo a basso impatto ambientale (minitrincea); ii) l'iter di approvazione della Direttiva comunitaria n. 61/14/UE a partire dal marzo 2013 in materia di riduzione dei costi per le infrastrutture; iii) la delibera n. 622/11/CONS dell'Autorità volta a facilitare, *inter alia*, il riuso di infrastrutture di enti pubblici e/o concessionari pubblici per la posa della fibra ottica.

²⁴ A partire dal 2012 il listino prezzi della regione Lazio ha eliminato le voci di listino che richiedono demolizioni superiori a al metro di profondità ed ai 25 cm di larghezza.

²⁵ Posa cavi direttamente in trincea (96% del totale del tracciato), valore di media ponderata su 32 cluster di centrali classificate per fascia dimensionale e area di lavoro della regione Lazio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Base calcolo listini 2012 della Regione Lazio ¹¹	80,59	32,21	30,72
Variazione costi unitari	+154,19%	+1,58%	-3,10%

Tabella 10: valori assoluti e variazioni dei costi unitari medi delle opere civili

Da tale analisi emerge che il livello di efficienza dei costi unitari stabilito nel 2010 nell'ambito della delibera n. 578/10/CONS possa essere mantenuto anche per il 2013, tenuto conto della diffusione di tecnologie di scavo più efficienti ed a minor impatto ambientale rispetto a quelle ipotizzate per il triennio 2010-2012. In altri termini, laddove si procedesse a un aggiornamento del modello per i costi di scavo, occorrerebbe aggiornare i costi unitari tenuto conto delle tecnologie più efficienti. Va da sé che le voci di capitolato che verrebbero considerate sono quelle a minore impatto che presentano costi unitari comparabili al 2010.

Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione

O65. Telecom Italia osserva che l'Autorità conferma il costo medio di 31,71€/m, in quanto lo confronta con i soli due valori inferiori (32,21€/m e 30,72€/m) e scarta la voce di prezzo valorizzata a 80,59€/m, considerandola riferibile ad una configurazione (trincea di 1,20 m di profondità e 40 cm di larghezza) ormai "obsoleta", sebbene tale configurazione sia identica a quella che dichiara essere la configurazione media dello scavo da delibera n. 578/10/CONS. L'Autorità giustifica tale drastico cambiamento sulla base di semplificazioni intervenute con le nuove normative in materia scavi (il c.d. "Decreto Scavi"), che però, osserva la società, sono state pubblicate ad ottobre 2013 e hanno avuto ricadute attuative successive, pertanto non sono in alcun modo utilizzabili, in un'ottica "ora per allora", per determinare il costo 2013.

O66. Telecom Italia, inoltre, non condivide il fatto che l'Autorità ipotizzi un costo medio di 31,71€/m per il 96% del tracciato di rete, ossia le parte del tracciato che prevede la "posa cavi direttamente in trincea". Secondo tale ragionamento, fa notare Telecom Italia, il 96% della rete di accesso di Telecom Italia sarebbe di rete secondaria, in quanto interrata. Tale ipotesi è chiaramente incongruente con le ipotesi dell'analisi di mercato, che prevedono una meno significativa percentuale, sul totale della rete di accesso, di rete secondaria interrata.

O67. Fastweb concorda con l'analisi proposta dall'Autorità in consultazione, in particolare condivide il rilievo relativo al fatto che i costi di scavo e ripristino per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

realizzazione di infrastrutture civili non possono che essere in sensibile riduzione nel tempo per l'introduzione di nuove tecniche *on field* – più innovative, meno invasive e più performanti – per le quali risulta sempre meno onerosa l'attività di ripristino del manto stradale. Tale valutazione è confortata inoltre dall'accertamento che la stessa Autorità ha svolto nell'ambito dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 623/15/CONS. In tale contesto sono stati approvati dei canoni per l'accesso alle infrastrutture in costante decrescita (dall'1 al 5%, a seconda dell'elemento considerato) anche in virtù della riduzione dei costi di scavo/ripristino, per aver correttamente considerato tecniche di scavo più aggiornate e consoni alle attuali modalità di lavorazione.

O68. Vodafone ritiene corretto che l'Autorità non abbia proceduto, come invece richiesto da Telecom Italia, ad un aumento dei costi unitari di scavo, in quanto una rivalutazione di tali costi, per quanto detto nella delibera di consultazione, avrebbe dovuto condurre ad una diminuzione degli stessi.

O69. Wind Tre ritiene che le analisi dell'Autorità consentano di ottemperare alla richiesta del CdS.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V58. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia, l'Autorità ha già osservato in consultazione pubblica che la configurazione di trincea di 1,20 m di profondità e 40 cm di larghezza era "obsoleta" nel 2013, come evidente dal listino prezzi della Regione Lazio (cfr. nota 23 sopra), che già dal 2012 esclude dalle voci di listino gli scavi con profondità superiori al metro di profondità ed ai 25 cm di larghezza. Tanto premesso, si fa presente che la metodologia di costo BU-LRIC già prevede la possibilità di fare assunzioni circa l'utilizzo di soluzioni tecniche che, sebbene non impiegate di fatto da Telecom Italia, potevano esserlo nell'ottica di raggiungere una maggiore efficienza di costo, pur non stravolgendo le caratteristiche peculiari della rete esistente. Da questo punto di vista, l'esclusione di tipologie di scavo a minore efficienza dalle valutazioni di costo dell'Autorità rientra pienamente nella logica della metodologia di valutazione dei costi efficienti adottata dall'Autorità. Si ritiene quindi ragionevole l'assunzione, contestata da Telecom Italia, circa l'esclusione della voce di prezzario più elevata di 80,59 euro/metro.

V59. Circa il dato citato da Telecom Italia relativo al fatto che la delibera di ottemperanza assume che il 96% del tracciato è costituito da posa di cavi direttamente in trincea, si precisa che il dato riportato nella nota 26 di cui sopra si riferisce alle ipotesi del modello n. 578/10/CONS, riprese nella delibera di ottemperanza. A tal proposito, si osservi che il modello ha ipotizzato circa 222.000 km di tracciato nella rete di accesso, di cui circa 7.400 km sono di tracciato "tubato", ed il resto (circa il 96% del totale) con cavi direttamente interrati. Le infrastrutture tubate, tutte localizzate nella rete primaria, sono state ritenute riutilizzabili nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delibera n. 623/15/CONS e valorizzate, ai sensi della Raccomandazione della Commissione sulle metodologie di costo del 2013 (2013/466/UE), tenendo conto della vita utile residua e del livello di deprezzamento già raggiunto, ad un valore pari ad 1/3 (circa il 67%) di quello standard (cfr. punto 12 e successivi dell'allegato C alla delibera n.623/15/CONS). Le ipotesi evidenziate (percentuale del 96% di infrastrutture non tubate sul totale delle infrastrutture e riduzione del costo del 67% per le infrastrutture tubate riutilizzabili) non sono quindi in contraddizione in quanto si riferiscono a diversi aspetti della valorizzazione dei costi sviluppata dall'Autorità.

II. 26 Costo della manodopera (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

124. Telecom Italia ritiene sottostimato il costo della manodopera.

Il CdS rigetta l'appello ritenendo il calcolo dell'Autorità corretto.

II. 27 Costo di manutenzione (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

125. Telecom Italia ritiene sottostimati i costi di manutenzione correttiva.

Il CdS rigetta l'appello.

II. 28 Costi commerciali (ricorso incidentale Telecom Italia) di cui alla delibera n. 627/16/CONS

126. Telecom Italia ritiene sottostimati i costi commerciali OAO.

Il CdS **rigetta** l'appello.

III. CONCLUSIONI

127. L'analisi dei singoli motivi di appello accolti nella sentenza del CdS mostra che l'ottemperanza può essere svolta secondo due direttrici, a seconda del motivo di ricorso accolto:

- integrazione motiva a chiarimento delle valutazioni svolte nelle delibere impugnate;
- integrazione istruttoria nel ricalcolo dei canoni di accesso, applicando rigorosamente il modello BU-LRIC, e dei costi di rete.

128. In relazione al secondo punto, i canoni che sono stati ricalcolati sono riportati nella tabella seguente, che evidenzia il valore approvato con le delibere impugnate e il valore ricalcolato ai sensi della presente ottemperanza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio	Valore stabilito con delibere nn. 747/13/CONS e 746/13/CONS	Ricalcolo
<i>Bitstream simmetrico</i>	30,79 (€/mese/linea)	30,35 (€/mese/linea)
<i>Bitstream naked</i>	15,14 (€/mese/linea)	15,16 (€/mese/linea)
SLU	5,79 (€/mese/linea)	5,85 (€/mese/linea)

Tabella 11: ricalcolo dei canoni dei servizi *bitstream* simmetrico e SLU

	Valore stabilito con delibere nn. 747/13/CONS e 746/13/CONS	Ricalcolo
Costi di rete (opere civili)	31,71 (€/metro)	30,72 – 32,21 (€/metro)

Tabella 12: ricalcolo del costo di rete

129. In merito al ricalcolo dei canoni di accesso e del costo di rete unitario (opere civili), si ribadisce che, alla luce dell'analisi sviluppata, le rivalutazioni, riportate nelle tabelle precedenti, forniscono scostamenti che rientrano nel margine di approssimazione dei dati contabili e delle ipotesi svolte ora per allora. Per tale ragione, trattandosi di scostamenti non apprezzabili, l'Autorità ritiene opportuno e ragionevole confermare il valore approvato con le delibere impugnate. Parimenti, verificata l'effettiva disponibilità del servizio del quarto referente nel 2013, l'Autorità conferma il valore del contributo di cui alla delibera n. 747/13/CONS.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO che le conclusioni a cui si è pervenuti relativamente a tutte le questioni sopra richiamate, incluse le modifiche degli orientamenti espressi dall'Autorità nelle delibere n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/13/CONS siano adeguatamente motivate dalle considerazioni espresse nella presente delibera e giustificate sulla base degli approfondimenti svolti facendo uso di dati ed elementi acquisiti anche nel corso della presente istruttoria e tenendo conto del periodo di riferimento delle delibere annullate;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La sezione motiva del presente provvedimento integra e modifica la sezione motiva delle delibere nn. 746/13/CONS, 747/13/CONS e 155/14/CONS.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Avverso il presente provvedimento può altresì essere proposto ricorso per inottemperanza al Consiglio di Stato, ai sensi degli art. 112, 113, comma 1, e 114 del Codice del processo amministrativo”, e dell'art. 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Roma, 6 novembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi